

DOCUMENTI

GIOVANNI RADOSSI

INTRODUZIONE ALLO STATUTO DI DIGNANO

OPERE CONSULTATE

- ATTI e MEMORIE (*): *Senato Mare: Cose dell'Istria e Senato Misti: Cose dell'Istria* in «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria» - voll. III, VI, VII, XV, XVI, XIX, XXVIII, XXXI, XXXVIII, XL, XLV, XLVI (1885-1934), Parenzo, Coana.
- BENUSSI BERNARDO: *Storia documentata di Rovigno* - Trieste, Lloyd, 1888.
- CAPRIN GIUSEPPE: *L'Istria Nobilissima* - Trieste, Caprin, 1907.
- DE FRANCESCHI CAMILLO: *La popolazione di Pola nel secolo XV e nei seguenti* in «Archeografo Triestino» - vol. XXXI (1907), Trieste, Caprin (**).
- KANDLER PIETRO: *Storia della legislazione civile nell'Istria* in «L'Istria» - vol. II (1847). - *Leggi municipali di Rovigno* in «L'Istria» - vol. V (1850).
- MANZUOLI NICOLÒ: *Nova descrizione della provincia dell'Istria* - Venezia, Bizzardo, 1611.
- PETRONIO PROSPERO: *Memorie sacre e profane dell'Istria* a cura di Giusto Borri - Trieste, Coana, 1968.
- RISMONDO DOMENICO: *Dignano d'Istria nei ricordi* - Ravenna, S.T.E., 1937.
- TAMARO MARCO: *Le città e le castella dell'Istria* - Parenzo, Coana, 1892.
- VERGOTTINI (de) GIOVANNI: *La costituzione provinciale dell'Istria* in AMSI - voll. XXXVIII, XXXIX (1926, 1927).
- ZJAČIĆ MIRKO: *Knjiga vizitacije feudalne Jurisikcije Barbana i Rakija iz godine 1767* in «Vjesnik Državnog Arhiva u Rijeci» - vol. II, Umago, «Tipografija», 1954.

ABBREVIAZIONI

(*) AMSI = «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria».

(**) A.T. = «Archeografo Triestino».

I

Dignano fu «nobile e ricca terra o castello non murato, come lo chiamavano gli antichi provveditori veneti»; ¹ Luca da Linden (1655) dice che «è luogo d'aria ottima, ma non è cinto da mura, ancora che tenga titolo di città, avendo belle contrade et case, sì che pare una città di terraferma...».² Il Manzuoli (1611) aggiungeva: «Già era Villa sotto Puola, et hora è fatto nobilissimo Castello. Ha belle strade, ed un borgo così lungo, e largo, adornato da ambe le parti di buone case, che pare una strada della città di terra ferma... Nelle ultime guerre che ebbero i Veneziani con l'Imperatore, Dignano fu assalita da 200 fanti, e da 150 cavalli, ma si difese arditamente, e fu cacciato l'inimico...».³ A dire del Tamaro il territorio circostante la città «ondulato, specie verso l'Arsa», sarebbe stato sede di numerosi castellieri che afferma di avere individuato sulla base del «prospetto» suggeritogli dal dott. A. Amoroso: Monte Ariol (Mandriol), Monte Molino, Monte Orcin, S. Severino (nelle prossimità del lago Sian), Monte Castellier, S. Giacomo del Monte, Stanzia Negrè (nei pressi del Monte Ariol), Stanzia Valmadorso, località sita tra il Monte Cajan e S. Martino (verso Valle), La Torre (Barbariga), Monforno (sopra Barbariga).

Il nome di Dignano (ATINIANUM, ALTININIANUM) è ricordato per la prima volta in una sentenza pronunciata da Bertoldo duca di Merania nell'anno 1194, quando già da tempo erano in corso dissensi tra i patriarchi di Aquileia e la repubblica di Venezia che si disputavano il possesso di quelle terre. Dignano dovette avere un rapido sviluppo, se già nel 1681 Prospero Petronio scriveva: «... Dignano è delle belle e popolate Terre della Polesana; d'aria perfetta posta nel

piano in un Territorio fertile e cresciuta da un secolo in quà con continua popolatione di gente e di Case ch'al presente si vede, se ben dicono, che dall'unione d'altre Ville sia à questo termine avanzata; che furono S. Lorenzo, Guran, S. Quirin, S. Michel, et Median, de quali se ne vedono ancora le rovine. E ciò per resistere con maggior forza all'incursioni de li nemici della repubblica Veneta da quali erano ogni giorno travagliati, per il che risolsero di ritirarsi ad habitar unitamente e di molte Ville farne una buona Terra... Abbandonate ciascuno le loro habitationi, à Dignano si ritirarono, fabricato per loro ritirata un Forte con un'alta Torre di grosse muraglie in mezzo l'habitato, nel quale, dal corpo delle migliori famiglie formato 'l lor Consiglio, fecero 'l Palazzo del Rettore...»; «... quello di Dignano, a cui avevano dato il guasto gli Ungheresi, rabberciato nel 1641, perdetto tutti i suoi antichi ricordi architettonici; alla fine del secolo scorso presentava i raffazzonamenti dei racconciatori che v'aggiunsero le licenze barocche alla severità dei merli ghibellini. Era in origine una torre grossa; nel 1388 ai 4 marzo si ordina a Domenico Bon conte di Pola di consegnare *Turrim Adignani* al capitano del Pasenatico acciò la faccia ristaurare per abitazione del nuovo podestà».⁴ E prosegue il Petronio: «... Ha inoltre questa / Terra / tre ben adornate Chiese, una antica, ch'è la Collegiata col titolo di S. Biasio, ricca di sacre supelletili; due altre ve ne sono di gran devotione chiamata la Madonna di Traverso con un hospitio della Religione Franciscana da pochi anni in quà di picciola fatta grande alla moderna, in vero riguardevole e bella; la terza pur novamente fabricata con moderna architettura ad honor della B.V. dè 'l Carmine, ch'avanza tutte l'altre di bellezza; il tutto fatto dall'elemosine // de gl'habitanti... Comunemente qui, levati alcuni più civili, che vestono all'Italiana, il rimanente veste un particolar habito per il più nero, fatto dalle rasse delle lane con braghesse strette e lunghe sino passato mezza gamba, una Camisiola di panno rosso incrociata sopra la quale portano un Casachino curto senza bottoni, usano pure capel lungo e le scarpe serate alla spagnola. Le Donne vestono similmente le rasette pure del paese cinte con una cintura di cuoio; e quando escono a morto, con una Cappa di scotto negro in Capo, quest'anco vellano con binda e bavaro bianco à somiglianza delle monache mentre sono del sangue à restano vedove... Si diletano quivi, in particolare li giovani, d'haver l'armi à canto sia ò pugnale ò stocco ò un'acetta nelle mani... Tolve le recreationi, s'applicano à far tutti qualche mestiero e spcialmente alla coltura delle viti, olivi, terreni e bestiami».⁵

L'antica Dignano era ristretta, molto probabilmente, entro i limiti dell'odierna Piazza, al cui centro si ergeva il castello. Il luogo era irregolare nella forma; tre porte conducevano al castello ed alla piazza: una dalla cosiddetta Merceria, la seconda dalla Contrada del Forno grande e la terza dal punto d'incontro delle due contrade Portarol e Duomo; si potrebbero, però, individuare ancora altre porte che un tempo avranno reso certamente meno difficile l'accesso al sito. «L'attuale piazza è ampia e ben costruita. La cordonata di pietra più larga e più esterna segna quasi esattamente l'ambito dell'antico castello, meno la torre quadrata che s'ergeva allo sbocco della Merceria e la grande scalinata esterna, per cui vi si accedeva, e per essa al palazzo; il circolo centrale tiene il posto della vecchia cisterna. Lo spianato fu eseguito nel 1826... L'interno del castello, demolito nel 1808, subì a mano a mano varie trasformazioni. Dentro vi erano le abitazioni del Rettore veneto, e del birraio, relegato, quest'ultimo, in un canto del piano inferiore... c'era anche qui nell'abitazione del Rettore una sala, che dava con poggio sulla piazza, e nella quale sala tenevansi le udienze pubbliche e radunavasi il Consiglio dei cittadini. Incastonato nel muro a mezzogiorno c'era l'oratorio ad uso della famiglia. La torre, coperta di lastre di pietra viva, era divisa in diversi piani con celle che servivano da prigioni, a seconda dell'entità del reato. Era posta nell'angolo boreale del castello di rimpetto la contrada di Merceria. Dalla parte di mezzogiorno su in alto scorgevasi il quadrante dell'orologio... Nè vi erano altre torri; solo nell'angolo verso scilocco ergevasi un bastioncello merlato sull'alto del muro, piantato a volta su tre modiglioni di pietra con due fori rotondi alla metà dell'altezza del bastione. Non vi era merlata che da questo bastioncello alla torre. All'esterno le muraglie erano dall'alto al basso di pietra lavorata. Da una camera del castello, con una specie di ponte in legno, passavasi ad altro poggio con parapetto a colonnette di quattro facce, lisce, e di pietra lavorata, il quale stava nel muro in ponente, ma senza sporto e stipiti. Tre finestre quadrilateri di tutta grossezza dei muri in ostro trovavansi, le quali servivano per dar luce all'andito ed alla sala. Un secondo muro di pietra lavorata pure trovavasi nell'interno, il quale sosteneva il terrapieno tra l'uno e l'altro, ma l'esterno erigevasi più dell'interno. Sul retto di questo, ma internamente e più alto del terrapieno, correva uno spaldo senza balaustrini su cui camminavasi, e la persona affacciantesi, per metà sporgeva dall'alto delle muraglie. Tracce del ponte levatojo al portone d'ingresso nell'interno si scorgevano, ma nell'esterno il fosso era stato colmato,

e formava l'ultimo pianerottolo della scala. Come tutti i nostri castelli, anche questo di Dignano aveva un'ampia cisterna, non scavata nel masso come le altre del luogo, ma elevata dal suolo, il di cui fondo corrispondeva ad un dipresso al sito in cui ora vedesi in piazza il circolo maggiore, che forma il centro del disegno a finto giardino di sopra accennato».⁶

Vicino al castello c'era il *Fondaco dell'orzo*: «... originariamente il pianoterra era costruito in forma di loggia, cioè aperto da tre lati, sostenuti da pilastri. Col progresso del tempo, peraltro, una parte di esso pianoterra venne murata, e divisa in due locali che servivano, uno ad uso della cancelleria del Rettore, l'altro di archivio. Nel mezzo restava la loggia — trasformata nel 1797 in corpo di guardia — e sugli archi della quale venne poi costruito (1814) l'alzato dove trovasi oggi l'orologio... Al principio della contrada Pian, dove c'è un campiello, esisteva un'antica chiesuola dedicata a S. Nicolò. Nel 1393, more solito, *voce preconis e ad sonum campane* furono in questa chiesa convocati *ad circa centum de hominibus habitatoribus et convicinis dicte terre Adignani, qui fuit (!) plures quam duo partes hominum et vicinorum dicte terre* allo scopo di eleggere tre eletti del Comune di Pola, dovessero stabilire i confini tra le otto ville della regalia attribuite a Pola e le quattro assegnate a Dignano *per capitaneos nostros (venetos) preteritor S. Laurentii et Grisignane*. Essendo cadente, venne demolita nella prima metà del secolo, facendo servire il materiale per la fabbrica del campanile. Di fronte al duomo,... v'era un sito recintato da muro, detto *Corte*, in cui tenevansi in ostaggio gli animali trovati a danneggiare i fondi di pubblica o privata ragione, fino a tanto che il rispettivo proprietario non pagava una determinata somma al danneggiato e alla cassa comunale. Anche il luogo, in parte oggi occupato dal campanile, era ingombro da una casa cadente, detta *ospizio*. Vuolsi che originariamente fosse abitato da frati;... Quasi contigua alla stessa c'era un'altra casa, detta anche *Ospitale*, perchè serviva di ricovero ai poveri forestieri, o del luogo, privi di tetto. I ricoverati, peraltro, dovevano sostenersi da sè, sia con la questua, sia con le oblazioni spontanee dei cittadini. Fu atterrata nel 1821... Ecco come si è ottenuto l'odierno sagrato...».⁷

II

Non staremo qui certamente a presentare nè la storia politica di Dignano nè quella generale dell'Istria. Tuttavia alcuni brevissimi accenni a fatti distaccati che ebbero possibile riflesso sulla concatenazione di tanti avvenimenti che più da vicino condizionarono il determinarsi di una particolare costituzione provinciale (giuridico-amministrativa) della penisola istriana e di Dignano, potrà senz'altro facilitare al lettore l'approccio ad una più serena valutazione e valorizzazione del testo medesimo dello Statuto che ora vede la luce.

Con il 1330 Dignano si erge a comune indipendente (senza Rettore), dopo che Pola, del cui comune era stata parte integrante, si era dedicata a Venezia (ora, dopo che il Governo veneto l'ha escorporata dal comune polese, paga per il paisanatico un quarto di quanto pagava Pola). La dedizione di Dignano alla Serenissima avvenne nello stesso anno; ma tale fatto rimase ancora per un certo tempo quasi «ignorato» al punto che il patriarca Pagano della Torre continuava nel 1331 a nominarvi i suoi gastaldioni. I patriarchi tentarono addirittura di restituire Dignano al proprio dominio usando la forza: «1335 - 9 marzo. - I cinque savii consigliano, ed il Senato approva, che, per le novità fatte dalle genti del patriarca nei luoghi di Valle e di Adignano, si mandino a quel patriarca due ambasciatori, che gli riferiscano, come alle richieste fatteci da Pietro di Baone, suo ambasciatore, *super facto pole, Regalie, valis et adignani et super alijs*, abbiano convenientemente risposto; e che per le cose controverse, se il patriarca volesse, *aliqui ex nostris deberent convenire et conferre cum aliquibus ex suis*, e il loro giudizio fosse da ambe le parti accettato. Ma, mentre speravamo che il patriarca fosse

contento di questa nostra risposta, egli invece non ci diede risposta alcuna, anzi ci siamo altamente meravigliati dell'invasioni fatte dalle sue genti nelle terre di Valle e di Adignano. Perciò noi gli domandiamo, *Pro honore sue paternitatis, ac pro debito et honesto, sibi placeat nostrorum dominium restituere in possessione locorum huiusmodi, in quo erat tempore premisse novitatis commisse, ad hoc ut cessent scandola* e noi come prima siamo contenti e preparati, quando a lui patriarca parerà *ex nostris aliquos cum suis deputare, per quos super hijs et alijs decidere*».⁸ Alterne furono le vicende degli scontri tra Dignano ed i patriarchi e spesso dure le condizioni alle quali il Comune dovette sottostare onde rifondere a più riprese i danni causati al patriarca. Fu per questa situazione che Dignano chiese (1358) a Venezia l'esonazione temporanea dal pagamento di taluni obblighi finanziari alla Repubblica che, naturalmente, constatato il grave stato di dissesto di quella comunità, concesse ciò che le era stato richiesto «... *ita quod possint et debeant ire ad habitandum in dicta villa, et rebedificandum domos suas*».⁹ Il fatto, come si potrà constatare più avanti, troverà eco anche in un capitolo dello Statuto (Cap. XIX del I Libro) che contemplava quell'esonazione temporanea per tutti quelli che fossero venuti a dimorare nel castello.

Fu appena nel 1381 che Dignano inviò a Venezia i suoi «ambaxidores» per chiedere un Rettore, offrendosi anche di sostenere le spese di quella carica. E così «... nel 1388 la terra di Dignano, cresciuta di popolo e di agiatezza, dopo lunghe pratiche, che avevano incontrato la più tenace opposizione da parte non soltanto del Consiglio dei nobili di Pola, ma pur anche della Signoria di Venezia, rigida conservatrice delle antiche consuetudini e distribuzioni territoriali dei Comuni e timorosa di suscitare il malcontento dei Polesi, ebbe finalmente appagato il suo voto di sottrarsi al Reggimento di Pola, da cui si considerava trascurata ed oppressa, per costituirsi in Comunità indipendente, con propri Statuti, Consiglio e podestà».¹⁰ Ogni cosa in pendenza tra i due Comuni si risolse ben presto a grande vantaggio di Dignano che fu in grado, dieci anni più tardi, di sistemare ogni problema di confine con il Comune di Pola. «Delle otto ville appartenenti, con Dignano quale capoluogo, alla così detta *Regalia*, che pagavano cioè le loro prestazioni feudali alla Camera dello Stato anzichè a nobili privati, quattro (Bagnoli, Gurano, Midiano e Pudizano) furono aggiudicate a Dignano, e quattro (Gallesano, Lavarigo, Medolino e Sissano) rimasero a Pola».¹¹ Sta di fatto, però, che i Rettori veneti spesso non soddisfacevano alle

aspettative dei loro sudditi: nel 1398 il Comune mandò a Venezia suoi incaricati che accusarono i podestà di vari soprusi (la cosa, ovviamente, non cessò a quell'epoca, poichè ancora nel 1662 incontriamo una causa dell'ex podestà di Dignano, Girolamo Zorzi, che chiedeva il rimborso del salario a lui spettante per il tempo che era stato tenuto in prigione).¹² C'erano, purtroppo, ancora altri inconvenienti: di frequente i Comuni, e tra essi anche Dignano, non potevano far fronte ai loro impegni finanziari (nel 1659 veniva commesso al podestà di Capodistria di procurare che «la Comunità di Dignano paghi il suo Rettore Pasqualigo, prossimo ad uscire di carica, di quanto gli è dovuto, onde non segua il solito disordine che le cariche sono nell'impossibilità di pagare i loro doveri». Infatti il Senato aveva in precedenza assegnato al Rettore «le rendite dei datii del forno e dell'accuse della Com.tà loro debitrice di grossa summa di denaro, salari ed altro»;¹³ oppure il caso del podestà Bernardino Premarin cui il Senato accordava di potersi compensare il credito di salari per la sua podestaria a Dignano con altro debito che aveva verso la Signoria).¹⁴ Succedeva allora che la Serenissima modificasse o togliesse talune tasse, mentre ne manteneva, o magari ne incrementava di altre: «... si mantiene, p. e., una certa corrisponsione di frumento o di orzo per ogni paio di buoi; si assente, invece, di restituire al Comune il prodotto delle multe ricavate dalle alterate misure o pesi, onde stimolare una maggior sorveglianza in argomento; e del pari delle multe ricavate dagli animali trovati a pascolare in luoghi proibiti. Per incoraggiare la viticoltura si permette di proibire la vendita del vino *ad spinam*; ma non si assente ad abolire il dazio di due soldi per moggio sul frumento che si comperava per esser trasportato in altri luoghi del dominio, sapendosi, contrariamente alla loro asserzione, che fu sempre pagato. Si ordina però al rettore di prestare a questi terrazzani 300 lire delle rendite locali, da restituirsi in rate eguali in 5 anni, per erigere un torchio. Viceversa non si acconsente di abolire il dazio di 4 soldi per capo sugli animali grossi che si esportavano da questo territorio». ¹⁵ Così anche nel 1414 il Comune di Dignano si lamentava «... che il capitano di Raspo esigeva lire 240 *pro resto pagarum quatuor* dell'anno precedente per il paisanatico, ed essendosi dimostrata l'insussistenza di tale pretesa, perchè *omni anno in festo dedicationis S. Michaelis Arde mense septembris dare et solvere* (quegli abitanti) *tenentur nostro rectore, recipienti nomine nostri domini libras CCCXXVII*, la Serenissima ordinava al capitano stesso di desistere dalle sue esigenze». ¹⁶

Con l'acquisto dell'agognata autonomia, Dignano andò progredendo notevolmente, nonostante i gravi danni che patì negli anni successivi, in particolare nel 1412, durante la guerra degli Ungheresi, quando rimase quasi distrutta e gli abitanti dovettero cercare riparo nei paesi vicini o nascondersi nei boschi. «... A quel tempo deve rimontare l'abbandono delle principali sue ville e il concentramento della popolazione campagnuola entro le mura della terra. La quale, mentre Pola e le altre città istriane andavano sempre più decadendo, divenne una borgata delle più grosse e floride della provincia e fu tenuta in pregio per la mitezza e la salubrità dell'aria».17 Naturalmente questa ascesa ebbe anche le sue difficoltà iniziali: nel 1413 il Senato aveva deliberato di non costruire più a Dignano delle fortificazioni, anzi optò per la demolizione delle antiche. Tuttavia, sembra che la cosa non abbia avuto pieno esito, se già poco dopo si è in grado di ritrovare testimonianza dell'esistenza continuata di Rettori veneti nella comunità (1422, Lodovico Badoer - podestà). Comunque molto ancora restava da sistemare nella pubblica amministrazione di Dignano, se il 19 settembre 1445 il Senato della Serenissima scriveva:

«Capitula Ser Jeronimus de molino, ser Leo venerio, sapientes ordinum.

Quod capitulis nostro dominio porrectis pro parte fidelis Comunitatis nostre Adignani, Respondeatur in hac forma.

Ad primum huius continentie videlicet. Et primo Cum solitum sit quemlibet Capitaneum iuxta consuetudinem paysanaticum visitare, neque opportunum sit hunc vestrum locum Adignanij, quod est comune vestrum visitare, Et presertim quia talis visitatio redundat in maximum damnum expensarum istius Comunitatis decernetur, quod in qualibet visitatione ipsa Comunitatis expendit plusquam libras LXXX.

Preterea, quod talis visitatio de cetero fieri non debeat presertim in isto loco, cum non sit neccessaria, et si fieri debet, quod saltem fiat hominibus et gentibus dicti Capitanei sumptibus et expensis, prout fit Justinopoli, Grisignane et alijs locis, ubi est vestrum comune sicut hic.

Respondeatur, quod volumus ut quando Capitaneus Raspurch ibit ad visitationem locorum, vadat solummodo cum XV usque XX equos, et non pluribus, Et ista scribatur et mandetur Capiteo predicto.

Ad secundum. Item Cum alias supplicatum fuisset, quod ipsa Comunitas non angarizaretur ad conducendum ligna ad naves armatas, que capitant annuatim in campo polle, vestra dominatio id concessit

liberaliter oretenus, sed non per litteras Set ut vestri Rectores hoc observent de speciali gratia, Supplicatur, quod vestra dominatio dignetur talem concessionem includi facere in literis vestris dirrecturis tam presenti Rectori, quam futuris Successoribus suis.

Respondeatur, quid volumus et intendimus ut nullo modo ad hanc angariam astringantur.

Ad tertium. Item ipsa Comunitas expendit hactenus multas quantitates denariorum propter confines et differentias eorum, que diu cum illis de Santo Vincenti, prout vobis satis notum est, Ea propter, quod talis diffinitio confinium committatur expeditioni mandari, Eo, quod illi de Sancto Vincenti quotidie se extendum inferius super vestro territorio, Et vobis vestroque dominio redundat in maximum damnum, et preiudicium. Decernentes, quod si possideretur per vestrum dominium prefatum totum territorium, per illos occupatum de jure istis confinibus pertinentem esset vobis utile annuatim in ducatis centum pro herbaticis, qui venirent, Sed non possunt, quod deficiente causa deficit effectus.

Respondeatur, quod quando pro alijs locis nostre Jstrie, qui in simili differentia sunt providebimus etiam pro illis de Adignano provisionem faciemus.

Ad quartum. Item quod Macelatores vel ij qui emunt datium vestrum macelli, non audeant, neque possint pascolare cum suis animalibus inter confines vinearum, sicut omnes alij faciunt vicinj propter damnum non modicum, quod inferunt in ipsis vineis, et sicut alijs per vestrum dominium concessum fuit et est vestris patentibus literis, Verum quia ipse litere ut plurimum non obediuntur, neque executioni mandantur per Rectores, ideo, quod talis concessio gratia saltem confirmetur in vestro Magnificio consilio Rogatorum, ne de cetero Rectores futuri audeant non nisi inviolabiliter observari.

Respondeatur, Quod fiat ut petitur.

Ad quintum. Item cum per Circumvicinos huius vestri loci inferatur maximum damnum in certis nostris pascuis custoditis et reservatis pro nostri animalibus tempore hiemali, sine quibus esset necesse fere omnia dicta nostra animalia excoriare, Et ubi nostri vicini proprij solvunt pro quolibet capite grosso invento in illis pascolari soldos quatuor, et qualibet vice, Illi Circumvicini non solvunt nisi soldum unum, Sed ut materiam habeant ipsi circumvicini se abstinere, a tali damno quotidiano, Ideo quod vestrum dominium concedat nos posse

illis accipere pro pena, tantum, quantum fit nobis met ipsis videlicet soldos quatuor pro quolibet capite.

Respondeatur, quod fiat ut petitur, salvis capitulis, et pactis, que haberent cum circumvicinis suis.


Ad sextum. Item quod cum plurimum accidit annuatim necessarium esse isti vestre Comunitati emere illam quantitatem frumenti, quam vestra dominatio Serenissima habet ab ea de Regalia, pro usu sui fontici, pro quo opportunum est mittere annuatim unum nuntium vestre dominationi ad supplicandum de concessione fienda illiusmodi quantitatem frumenti, quod nequit fieri absque expensa non modica, Ea propter, quod vestra dominatio dignetur expresse suis literis, Rectori vestro, et successoribus eius mandare ut quandocunque ipsa vestra fidelis Cumunitas habere voluerit dictam quantitatem frumenti, quod sibi concedatur, pro eo precio, pro quo valebit in loco proprio, prout hactenus per vestram dominationem consuetum est.

Respondeatur, quod volumus, ut hoc sit in arbitrio dominationis nostre dandi vel non dandi eius singulis annis frumentum predictum, Et quod iuxta consuetudinem mittant ad supplicandum dominio quando-cunque emere voluerint frumentum predictum. Pro anno presenti vero contenti sumus, ut ipsum frumentum habeant eo precio, quod in loco ipso Adignani ad presens venditur...».¹⁸

Indicativa anche la seguente aggiunta alle Commissioni di tutti i podestà veneti dell'Istria del 24 settembre 1470: ¹⁹ «Necessarium est providere, Quod pecunie fonticorum terrarum Istrie, bene et cum utilitate et commodo universitatum gubernentur, Et non expendantur ad aliud, quam in emendis frumentis et alijs rebus necessarijs huiusmodi fonticis, Sicuti deputatum fuit. Et non malo modo dispensentur per Camerarios Comunitatum ipsarum. Qui multotiens remanent debitores, et in consilijs suis fieri faciunt sibi gratias, uni hodie et cras alteri. Et totum hoc damnum revertitur ad pauperes fonticos, cum interesse pauperum populorum, qui sine fonticis stare non possent. Et proinde Vadit pars Quod omnes rectores nostri Istrie, presentes et futuri ex Mugla usque Polam, sub penam ducatorum V centum non audeant, nec presumant expendere, aut consentiant, ut ut expendatur aliquis denarius de ratione dicti fontici, excepto quam in frumenis et alijs rebus necessarijs pro dictis fonticis, Item quod omnes fonticarij dictorum fonticorum octo diebus postquam compleverint officium, debeant solidare capsam suam, et consignare successori suo omnes rationes fontici



Dignano: Palazzo gotico con bifora e stemma gentilizio della famiglia Manzoni - XV sec.



Dignano: Edificio del XVI sec.

per eum administratas, Sub pena soldorum quatuor pro libra, que pena sit Rectorum nostrorum, et privatione perpetua omnium officiorum, et beneficiorum, que contribuuntur per Consilia dictorum locorum...».

Nel XVI e XVII secolo le condizioni generali di prosperità della vita comunale migliorarono e Dignano potè così affermarsi «Castello florido e popolatissimo di tutta l'Istria» (Relazioni Senato, Marin Malipiero, 1583).²⁰ Quasi un secolo più tardi (1669) il Doge Agostin Barbarigo scriveva: «Dignan... è soli 7 miglia lontano da Puola è luogo bellissimo posto in un piano il più fertile di tutta la Provintia e ripieno di abitanti, con gente civile, et ha qualche somiglianza con le terre della Lombardia; produce il territorio gran quantità di vini, di biave, d'ogli e d'altri frutti che servono al sostenimento dei Popoli...». E fu allora tanto florida la situazione economica della comunità, che nel 1680 (21 settembre) il Senato confermava la parte del Consiglio di Dignano dell'anno precedente per l'elezione di un maestro pubblico che istruisse i «giovani abitanti di quella città»,²¹ e nel 1733 si approvava l'elezione di Gasparo Birettari a scrivano in vita delle scuole laiche della città.²²



Tra il 1411 ed il 1421 Venezia aveva completato la conquista dell'Istria (rimanendone escluse Trieste e la Contea di Pisino). Fu questo il momento in cui la Serenissima pensò alla necessità di dare alla provincia un carattere unitario in senso amministrativo, abrogando i provvedimenti che ancora spaccavano in due le terre istriane: già dal 1394 i due «paisenatici» di Grisignana (per le città e terre *citra aquam Quieti*) e di S. Lorenzo (per quelle *ultra aquam Quieti*) erano stati fusi in quello unico di Raspo («*clavis totius Istriae*»). Però nemmeno le competenze che a quel capitano erano state assegnate riuscirono a dare quell'autorità alla carica di cui senza dubbio essa avrebbe dovuto disporre; accanto alle innumerevoli ragioni che qui si potrebbero addurre, una che ha certamente avuto gran peso nelle decisioni prese dal Senato fu la constatazione che la sede del capitano (Raspo prima, Pinguento poi, dal 1511) si «prestava sì alla difesa della provincia in tempo di guerra, ma non certo per la sua amministrazione in tempo di pace».²³ «La repubblica deve essersi quindi accorta ben presto che la provincia non poteva essere governata da una piccola borgata sperduta tra i monti. D'altro canto il podestà-capitano di Capodistria era fuor di dubbio il rettore dell'Istria più indicato per assumere nella provincia

funzion direttive di carattere non militare, ma civile». ²⁴ E così dal 1430 al 1580 il podestà-capitano si ebbe l'incarico anche di giurisdizione d'appello per le sentenze civili e penali di molti rettori istriani (non di tutti!). Fu proprio questa situazione che portò a frequenti disordini nei rapporti tra quella sede ed i rettori dell'Istria: comunque nel 1584 veniva istituito il *Magistrato di Capodistria* (specie di tribunale d'appello composto dal podestà-capitano e da due assessori, pure essi patrizi veneziani) con cui «l'unità giurisdizionale della provincia» diventava un fatto compiuto, poichè ad esso veniva definitivamente assegnato il governo dell'Istria veneziana. Tuttavia quest'ordine apparente non ci deve far supporre che tutto funzionasse a perfezione: anche se nel suo insieme le cose migliorarono, rimasero pur sempre frequenti i casi di dissidio non solo tra Rettori, ma ora anche tra i rettori istriani ed il podestà-capitano. Ecco qui un caso riferito dal Tamaro: ²⁵ «Nel mese di settembre dell'anno 1633, mentre ser Iseppo Balbi podestà di Dignano si trovava a Venezia, certo Attilio, assistito dal figlio del podestà, di nome Pietro Pasqual, si pensò di porre i sigilli ai granai d'alcuni mercatanti di Dignano e particolarmente a quello di Giov. Alberto Moscheni capo delle Ordinanze della terra di Dignano, e quindi impiegato dello Stato. Non si dimentichi che la vendita delle granaglie era monopolio del Fontico; però sembra che i detti commercianti di Dignano avessero ottenuto l'autorizzazione di vendere grani alla loro volta, sotto certe riserve e cautele. Sicchè la misura su detta di porre i sigilli o, come dicevasi allora, di bollare i granai, vestiva nel caso concreto il carattere di sopruso, precisamente allo scopo di trarre un qualche utile dalle multe immancabili che il podestà avrebbe poi inflitte. Per di più i sequestranti si dissero autorizzati nel loro atto dallo stesso podestà, esibendone la firma, che non poteva essere autentica, perchè il podestà, come si disse, era assente. Però, ritornato che fu da Venezia, il Balbi approvò il procedere del Cancelliere, e procedè contro il Moscheni, il quale, intanto, aveva interposto ricorso alla Carica di Capodistria, presieduta allora da Lorenzo Contarini. Ora il Balbi sosteneva, che la predetta Carica, quantunque da qualche centinaio d'anni avesse il giudizio in appellazione di tutti gli atti e sentenze, tanto civili che criminali, sugli atti dei rettori di Portole, Grisignana e Buje, la stessa giurisdizione non spettasse a lei sugli atti di altri rettori compreso quello di Dignano, il quale, in fatto di appellazioni, pretendeva dipendere onninamente dal Senato di Venezia. Perciò, quando il podestà-capitano di Capodistria reclamò gli atti relativi al pro-

cesso Moscheni, il Balbi si rifiutò di spedirli. Anzi, indispettito del ricorso, pronunciò il bando contro Moscheni stesso.

Se non che, dato anche che il Balbi si comportasse correttamente nell'interpretazione generale della procedura, il podestà-capitano di Capodistria, Marco Valier, che successe al Contarini, dimostrò chiaramente, che a quella Carica spettò sempre il giudizio sugli stipendiati dallo Stato: e questo era il caso del Moscheni. Ma, indipendentemente anche da questo, dimostrò ancora, che non soltanto Portole, Grisignana e Buje dipendevano da quella Carica, ma anche Cittanova, Valle ed Umago e tutti gli altri luoghi soggetti a quel reggimento (*Quae quidem Appellationes Grisignanae, Portularum, Bulearum, Emoniae, et aliorum locorum huic Regimini subsectorum a die concessionum suarum usque ad praesentem continuis temporibus deciduntur, et definiuntur per hunc Magistratum Justinopolis absque aliqua contradictione, 1553*). Il fatto sta che Francesco Minotto e Gasparo Zane, consiglieri del podestà Contarini, tagliarono il bando pronunciato dal Balbi contro il Moscheni. Ma il Balbi si rifiutò di intimare l'atto al Mascheni... Visto, dunque, che il Balbi non si acconciava alla legge, fu mandato a Dignano il sopraddetto consigliere Gasparo Zane ad istruire un processo, insieme al vice-cancelliere Bevilaqua e l'ufficiale Trombetta. Siccome, peraltro, temevano di non essere accolti a Dignano dal podestà, la commissione, che erasi portata a Fasana con una barca armata, per poi proseguire a cavallo verso Dignano, si fece accompagnare da alcuni soldati della barca stessa.

Giunto che fu lo Zane a Dignano, promulgò subito le sentenze e i proclami che il Balbi aveva rifiutati. Ma il Balbi non s'intimorì per questo, anzi si fece lecito di pubblicare alla sua volta nuovi proclami in contraddizione ai primi, confermando le proprie decisioni e ingiungendo *che alcuno non ardisse lasciarsi esaminare avanti il Clarissimo Zane*. Questi, tuttavia, riuscì ad istruire il processo, dal quale apparve; che tutti gli atti fatti sotto il nome del podestà erano falsi; che il Cancelliere già bandito da Umago per altri abusi, aveva commesso anche a Dignano diverse estorsioni nei pagamenti, per cui veniva diffidato di comparire dinanzi alla Giustizia. E siccome egli non aveva ottemperato all'ingiunzione, fu spiccato contro di lui mandato di arresto. Il Cancelliere ricorse all'Avogador Gradenigo, non riconoscendo alla sua volta lo Zane / ? / per autorità competente. Apparve poi dal processo, *che il Signor Podestà Balbi abbia richiesto quei Mercanti di Dignano a non*

dar Grani ad alcuno, per saldar i debiti col Fontico di quella Terra, perchè tanto maggiore era il suo utile delle pene, e vien da molti detto, che il Bollo, posto dal Cavallier alli Granari delli Mercanti di Dignano fosse seguito con questo oggetto ad oppressione di que' poveri. Visto il Balbi che la cosa prendeva una cattiva piega, si affrettò anche lui, allora di spiccare un proclama, contro il Cancellier Bevilaqua per imputazione di perturbata Giurisdizione. Ma, contemporaneamente, si dolse colla Carica di Capodistria per il fatto che lo Zane era entrato a Dignano senza produrre la Fede di Sanità, e conducendo seco il Moscheni che era bandito. La Carica di Capodistria non se ne dette per intesa di queste rimostranze, anzi reclamò dal Senato di Venezia un'opportuna risoluzione, che fermi così rilasciato corso di innobedienza, con esempio universale, perchè altrimenti, giacerà il Magistrato nello sprezzo, et languirà la miserabile Provincia nell'estorsione, et nei mali trattamenti, con desolazione dei Sudditi, i quali finalmente saranno astratti in difetto di Giudice vicino a suffragargli, elegger altra Patria, contro la mente dell'E.E.V.V., che profondono pietosamente tanto oro a sollievo loro».

III

«Gli statuti municipali sono materiali per la storia preziosi, perchè oltre darci conoscenza dell'antica corografia che attraverso il medio evo ci guida sicuramente all'antichità, ci danno conoscenza dei costumi dell'età passata, delle pratiche nella vita civile, di avvenimenti che, sebbene parziali e non clamorosi, guidano a spiegazione di parecchie cose che altrimenti ci sarebbero ignote per l'origine. Gli statuti sono testimoni della lingua usata dal popolo, dello stato delle arti, dei mestieri, dei pesi, delle misure, delle monete, degli ordinamenti di guerra, delle condizioni legali delle diverse classi di uomini». Così il Kandler ne *L'Istria*.²⁶

Due sono le radici da cui traggono origine gli Statuti comunali. La prima fu il diritto civile e generale formatosi con la fusione di varie nazioni e dei loro diritti e che si tramandava di padre in figlio senza stesione scritta; la seconda furono le nuove condizioni politiche in cui si trovarono le città con la conquista della loro autonomia ed il conseguente bisogno di tutelare la tranquillità, assicurare la libertà, fissare i doveri dei cittadini. Questa doppia fonte si riflette negli Statuti municipali dell'Istria che, con soluzioni spesso diverse, rispettano tuttavia la parte che nella loro formazione ebbero le consuetudini, talvolta tenute anche distinte dall'altra componente, detta appunto *statuti* o *costituti*. Le leggi municipali di tutte le città istriane appartengono nella loro forma primitiva alla seconda metà del XIII secolo, quando le comunità, spezzato o rallentato il governo patriarcale, si assicurarono vita autonoma. Ebbero i loro Statuti dapprima Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, Pirano, Umago, Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Valle; segui-

rono quindi Albona, Montona, *Dignano*, S. Lorenzo, Pinguente, Buie, Grisignana, Docastelli, Portole.

La compilazione degli Statuti veniva affidata dal Consiglio della comunità talvolta ad una sola persona, ma più spesso ad una «giunta» composta da cittadini ed esperti giureconsulti. Altrove, quando le città o terre erano soggette a principi o monarchi, questi ultimi si riservarono il diritto di esaminare e poi approvare quegli autoctoni, con facoltà di introdurre tutte quelle modifiche che avesse ritenuto opportune.

I patriarchi aquileiesi favorirono una certa «autonomia» nella compilazione degli Statuti istriani. Ma venuta la Serenissima, «il principe veneto procedette ancor più severamente. Degli statuti in vigore prima che le città dell'Istria venissero in potere della Repubblica, quelli soltanto si ritennero legittimi che ebbero conferma dal principe veneto; di quelli stessi che ebbero conferma non poteva farsene aggiunta o modificazione; il principe poi riteneva leso il suo diritto di legislazione, e pensava poter a beneplacito cangiarli, comunque si fosse accinto a farlo soltanto negli ultimi tempi di esistenza della Repubblica».²⁷

«Composto e pubblicato, lo Statuto doveva venir rispettato e obbedito da tutti, date gravi pene a coloro che lo disprezzassero. Così... tanto il podestà quanto le altre cariche erano tenute a giurare di reggere la Comunità secondo il rispettivo Statuto. Questa norma era generale per tutte le città e castella nostre. Perchè poi nessuno potesse accampare ignoranza dello Statuto, una volta pubblicato, si voleva che venisse riletto di tempo in tempo nel Consiglio del Comune o nella concione popolare; e, a comodo di coloro che avevano bisogno di consultarlo, se ne teneva continuamente esposto nel palazzo del Comune o in altro pubblico luogo un esemplare, che solevasi raccomandare ad una catena, onde lo si domandò anche il codice della catena. Un altro esemplare se ne depositava nella sacristia di una chiesa, o in un monastero, o presso qualche privato, affinchè col riscontro di esso si potessero sciogliere dubbi che insorgessero circa la lettera della legge. Le copie dello Statuto che era stato esautorato da una nuova compilazione o revisione si davano a custodire a qualche monastero».²⁸

I primi Statuti non erano che semplici giuramenti prestati dai consoli nell'assumere il governo della cosa pubblica, e pertanto introducevano quasi sempre le varie disposizioni con la formula del *juro*. Questa costruzione si mantenne anche quando fu introdotta la carica del podestà, ma solo per un certo tempo; difatti già a partire dal XIII

secolo incontriamo le formule *statuimus, statuimus et ordinamus, statutum est quod*, ecc., ad indicare appunto il trapasso del «commando» dal singolo alla cittadinanza (o al Consiglio). Logicamente con l'arricchimento materiale e spirituale della vita dei nostri comuni, si andò ampliando anche la materia degli Statuti; fu perciò necessario, già a partire dalla seconda metà del .XIII secolo raccoglierla e distribuirla con ordine, dividendola in libri (comunemente 3, ma talvolta anche 8; le Terre più piccole si limitavano ad uno soltanto, ad es. Valle, Buie, Portole, Pinguente ed altri; quello di Pirano (1274) nell'edizione del 1606, è diviso in 10 libri con 297 capitoli).

Gli Statuti furono dapprima scritti in latino, quel latino intaccato da voci locali con desinanza latina, per venir poi «tradotti» in volgare italiano, spesso senza effettuare alcuna modifica al testo precedente; per le città minori (è anche il caso di Dignano!) possediamo però soltanto la versione italiana con il testo fatto o rifatto dopo la caduta del dominio dei patriarchi (1420) e nei primi decenni della dedizione a Venezia. Non ci sono testimonianze dell'esistenza di altro Statuto di Dignano precedente a quello ricordato nel *Proemio* del testo che riportiamo (1492).

Le fonti cui gli Statuti istriani attinsero sono la legislazione romana, il diritto canonico e per il diritto privato e penale si rifecero al corpo degli editti ed a qualche altra legge barbarica. Più tardi, con il mutarsi dei costumi e con la venuta dei podestà veneti (e soprattutto in forza del diritto che ai Rettori veniva accordato dalle *Commissio* di giudicare anche in modo diverso dallo Statuto, quando in coscienza lo credessero opportuno) molte disposizioni caddero in «disuso o furono omesse inutili, e vennero sostituite dalle nuove entrate già negli usi della legge e della vita del popolo». Tra i diversi statuti istriani si notano molte somiglianze, ciò che significa che l'uno attinse all'altro: nè poteva avvenire diversamente, in ispecie tra città e terre vicine con uguali usi ed istituzioni e sottomesse alla medesima signoria.

In Istria gli statuti veneti durarono fino alla caduta della Serenissima (1797) e durante il primo Governo austriaco dal 10 giugno 1797 al dicembre 1805 e per qualche mese durante il Governo napoleonico. Vennero abrogati dal Codice Napoleone (1° maggio 1806). La Commissione provinciale dell'Istria li rimetteva in vigore con il 1° ottobre 1813 e durarono fino al 1° ottobre 1815, quando entrò in attività il Codice generale austriaco.

La pubblicazione degli statuti istriani ebbe inizio ancora quando essi erano leggi vere e proprie dell'uso quotidiano (Pirano 1606, Capodistria 1668, Pinguente 1776). Tra quelli rimasti però ancora inediti si annovera anche questo di Dignano, di cui alcuni capitoli (il I del I Libro, il LV del IV Libro e parte del LIV del IV Libro) erano stati pubblicati dal Tamaro nelle sue *Città e Castella dell'Istria*.²⁹

Come si potrà constatare, lo Statuto di Dignano è del 1492, ed un'antica tradizione vuole che esso sia stato dettato nella chiesa di S. Giacomo delle Trisiere, nei pressi della città medesima, ove era esistito anche un castello.³⁰ Il manoscritto dal quale è stato trascritto il testo che segue, è proprietà del Civico Museo di Rovigno d'Istria (n. inv. 2792, sezione MS, Istria), ed è molto probabilmente copia dell'originale o di altra copia (la trascrizione potrebbe essere avvenuta tra la fine del XVII e gli inizi del XVIII secolo). Si conoscono altri tre esemplari: uno presso l'Archivio storico di Pisino d'Istria, il secondo presso l'Archivio storico di Fiume, il terzo presso la Biblioteca civica di Trieste.

Il nostro manoscritto contiene un totale di 120 fogli di carta: 8 dedicate all'indice delle materie, 1 per il titolo STATUTO DI DIGNANO, 2 bianche (una prima del titolo, l'altra tra le pagg. 77 e 78), 97 di testo, 12 bianche in fine del testo (2 sono state strappate dopo le dodici testè ricordate, ma erano certamente bianche). La copertina è di cartone bianco-giallastro (con la dicitura in fronte e sul torso «STATUTO DI DIGNANO»).

Il testo è ben conservato e facilmente leggibile (se si eccettuano pochi passi). La dimensione dei fogli è di 14 x 19,5 cm, quella della copertina 15 x 21 cm. La materia è disposta in modo disorganico.

Lo Statuto di Dignano è diviso in 4 Libri e 173 capitoli (due mancanti integralmente, uno solo parzialmente).

Il Primo Libro che consta del *proemio* e di 45 capitoli, comprende le norme per l'elezione delle cariche pubbliche (Rettore, Giudici, Sindici, Fonticaro, Cassiere del Comune, Stimatori, Giustizieri, Sacrestano, Avvocati, ecc.): i rapporti giuridici tra familiari, coniugi e con i forestieri; alcune disposizioni sanitarie, di pulizia; della vendita del vino, carni, ecc. Parecchio spazio è dedicato alle misure di ordine sanitario: così lo Statuto proibiva «la vendita di *carne morte*, di mescolare in una pesata due qualità di carni; le carni stesse dovevano previamente esser stimate, e quindi poste in vendita secondo il loro valore, e la loro

posizione; dopo la metà maggio gli agnelli dovevano essere venduti ad un prezzo non superiore ad un soldo la libra. Vigeva quì l'uso inoltre di vendere le carni cotte, allessate od arrostate, forse per ovviare che deperissero. Anche quì regole speciali disponevano della vendita del vino nelle taverne, e *ad removendum Iuvenes Adignani a mala vita* proibivasi agli osti ed a qualsiasi persona, sotto pene pecuniarie e perdita del vino, di vendere e di dare *a credenza il vino ai figli di famiglia*.³⁰

Nel Secondo Libro di 31 capitoli si leggono disposizioni di procedura civile; quindi tratta la materia testamentaria; i diritti di successione, di possesso, di divisione; poi delle ferie, dei debiti, dei compromessi; dei tutori, del permesso di passaggio attraverso il podere degli altri, ecc.

Il Terzo Libro di 41 capitoli (39 effettivi) parla della divisione dei beni, dei contratti di società (soçeda), dei danni arrecati alla proprietà d'altri, della vendita della proprietà, degli obblighi finanziari ad altri, ecc. Qui la numerazione dei capitoli con cifre arabe si alterna a quella con cifre romane, e così dopo il cap. 39, segue il cap. XXXVIII, ciò che determina a fine libro un errore nella numerazione pari a due capitoli (il XXXIX è l'ultimo, mentre avrebbe dovuto essere il XLI!).

Il Libro Quarto conta 55 capitoli e può essere ben definito il codice penale e di procedura penale; tratta dei bestemmiatori, dei falsificatori di documenti e di testimonianze, degli insulti e violenze arrecate a donne, degli omicidi; degli imbrogli nella vendita della merce, dell'uso di pesi e misure, del gioco dei dadi, ecc. Insolita in questa sede la presenza del cap. 51 che parla dell'elezione dei Salteri, poichè la materia si addice piuttosto al Libro Primo. I capitoli 52-55 espongono alcune disposizioni conclusive sul modo di interpretare e di applicare il nuovo Statuto. Mancano integralmente i capitoli XXXIII e XXXIV, mentre il capitolo XXXV è soltanto incompleto nella sua parte iniziale (elenco delle festività); le pagine non sono mancanti nel manoscritto che qui trascrivo: difatti a pag. 89 il copista amanuense scrive testualmente: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è...», e quindi continua dandoci il resto del testo.

La copia che si conserva presso l'Archivio Storico di Pisino è registrata nel suo inventario generale con il n. 3; la prima pagina porta la seguente dicitura: «DELLO STATUTO DELLA TERRA DI DIGNANO. LIBRI QUATTRO. MCCCCXCII». Purtroppo non ci è dato

definire più da vicino la data del manoscritto (rilegato in cuoio e con copertine in cartone duro).

Il Libro Primo conta 45 capitoli, poichè è stato tralasciato nella numerazione il Proemio; il Libro Secondo consta di 31 capitoli. Il Libro Terzo ne ha 43, ma l'indicazione dei capitoli non è eguale nè a quella dell'esemplare di Rovigno nè a quella della copia di Fiume. Nel testo di Rovigno manca il cap. XIX, che a Pisino, Fiume e Trieste suona «Se alcuno confratto vorrà vender la possession della dasion». Qui ci sono i capitoli XL «Di non comprar alcun debito d'alcun forastiero» (a Fiume cap. XXXVIII), e XLI «Delle Cession, che non si possino tor dalli forastieri» (a Fiume cap. XXXIX). Il Libro Quarto presenta 52 capitoli; anche questo esemplare manca delle carte come al foglio n. 89 dell'esemplare roviginese; qui, dopo il cap. XXXII segue il XXXIII, mentre nel testo di Rovigno dopo il XXXII segue il XXXVI. Purtroppo i fogli (2) che avrebbero dovuto riportare i capitoli XLI-XLVIII sono mancanti.

Dopo lo Statuto segue una serie di ducali, di aggiunte e di terminazioni del Consiglio che vanno dal 1499 al 1730 e riguardano spesso casi speciali, in generale non contemplati nello Statuto medesimo. La scrittura è propria della fine del XVII, con le relative abbreviazioni facili a rilevarsi. Il suddetto manoscritto comprende in tutto 125 carte, quasi tutte ben conservate, meno alcune rovinate in parte dal tempo e dall'uso (mancano le pagg. 27, 60, 61, 100, 101 e 102; il testo del solo Statuto comprende 63 pagine). Non ha nè miniature nè segni particolari; è scritto in corsivo facilmente leggibile. E' sconosciuta la sua provenienza nell'Archivio Storico di Pisino. Formato: 22 x 16 cm.

L'esemplare depositato sotto il n. 14 dell'inventario presso l'Archivio Storico di Fiume (94 fogli, dim. 16 x 21,5 cm) porta in copertina il nome del suo proprietario: ANTONIO MARCHESI (ed altro testo ancora, difficilmente decifrabile). La copertina è in cuoio, e sulla pagina di fronte all'indicazione dell'anno (1685) si legge la seguente dicitura in corsivo: «Mi sono arbitrato di prenderlo dall'Archivio comunale di Barbana dove sarebbe certamente andato perduto, come perduto ormai è il primo volume della presente raccolta (sic!?) , e di affidarlo per l'ultima conservazione all'archivio provinciale. Ho fatto male? Parenzo, 7 maggio 1897. dr. Cleva». Sulla pagina che precede l'indice: «MDCLXXXV, Die XIX Mensis Maij Dignani Mei Antonij Marchesi ad usum, nunc huius veri possessoris» (in fondo pagina è ripetuto il

medesimo testo, mancante però della data). Dopo l'indice (prima del testo dello Statuto), a pag. 5, c'è una «Tavola del p.nte Statuto per Alfabetto» (tentativo rimasto incompiuto, poichè interrotto dopo la lettera B. - N.B.: la detta *Tavola* non si trova in alcuna delle tre restanti copie dello Statuto di Dignano). I primi 65 fogli contengono il testo dello Statuto; le carte 66-71 raccolgono le modifiche, terminazioni e disposizioni varie (dal 1690 al 1708); i fogli 72-88 sono privi di testo; quelli 89-94 comprendono le tariffe dei *Notari* dell'Istria. Lievi le differenze che lo contraddistinguono dagli altri esemplari (ad es. «Cap. XL» invece delle varianti di Rovigno e Pisino «Cap. XXXX»; a Fiume: «soldi quaranta», a Rovigno «soldi 40», ecc.).

Il Libro I comprende 46 capitoli (incluso il Proemio); il Libro II ne ha 30; il Libro III consta di 42 capitoli: il cap. XXXV («Di quelli che faranno danno con la persona in horti e vigne»), a differenza dagli altri tre esemplari, presenta qui anche due sottocapitoli:

— «Di quelli che faranno danno con bestie»

— «De quelli che voranno accusar».

Il detto capitolo è seguito dal XXXVI che suona «De pomi et frutti, che cascheranno in un Terren d'un altro». Il Libro IV (di 55 capitoli) manca del testo dei medesimi capitoli (XXXII-XXXVI) ricordati negli appunti agli esemplari di Rovigno e Pisino.

La Biblioteca Civica di Trieste registra al n. progr. 84 un manoscritto dello Statuto di Dignano del 1651 (in 8°) membranaceo, con la segnatura BEE 18 (fogli dim. 19 x 24,5 cm), rivestito in copertine di cuoio bianco. Vi è un totale di 74 fogli, senza miniature. Il testo è ben conservato e facilmente leggibile. Questo il titolo del manoscritto: «Legge Statutaria di Dignano di me Francesco Maria Bombrda Conservatore alle Leggi Contraditore alle Parti, Nodaro di Veneta Autorità e Ragionato di Communità Fontici e Scuole». La datazione, come risulta dalla schedina della Biblioteca Civica di Trieste (ex proprietà dell'Archivio Diplomatico), non è certa (ma molto probabile), poichè l'anno è stato definito sulla base di alcune terminazioni, decreti ed aggiunte (6 in totale) che portano la data del 1651 (qui la scrittura è la medesima di quella del testo dello Statuto!).

Il Libro I consta del Proemio e di 45 capitoli (totale 46); i titoli dei capitoli I-XXVIII sono scritti in lettere stampatello in inchiostro rosso. Il Libro II conta 31 capitoli. Il Libro III ne ha 42: ne risultano però solo 41, mancando il cap. XXXIX («Delle Cession, che si possono

tor dalli forastier»); mancano alcuni fogli (e quindi parte del XXVII, tutto il XXVIII, il XXIX e la prima parte del XXX capitolo!); la numerazione dei capitoli è diversa da quella dell'esemplare di Rovigno (il cap. XXXV è «Di quelli che faranno danno con bestie», e qui non ha sottocapitoli, come è il caso di Fiume; infatti il cap. XXXVI è «De quelli che voranno accusar», il sottocapitolo del XXXV capitolo del Libro III dell'esemplare fiumano!). Il Libro IV consta di 55 capitoli; manca, secondo la numerazione dell'esemplare roviginese, il cap. IV («Di quelli che producessero davanti la rason un'instrumento falso»), ciò che determina un errore di numerazione che si perde, però, con i capitoli XXXII-XXXVI mancanti in tutti e quattro gli esemplari dello Statuto di Dignano (il XXXII avrebbe dovuto essere il XXXIII!).

Secondo il *Libro visita di Barbana e Castelnuovo* del giudice e consigliere Michiel Angelo Barbini (1767), capitolo 164³¹ «... Dignano conserva il proprio (Statuto) del 1492 nell'archivio comunale. Uno del 1608 in pergamena esiste nell'archivio diplomatico di Trieste». Con sopralluogo compiuto alla Biblioteca Civica di Trieste, al n. progr. 64, collocazione BAA 3, trovo un manoscritto membranaceo (in 8°) del 1608 «Commissione ducale di Leonardo Donà (1606-12) a Zan Batista Zorzi podestà di Dignano». Sul torso del volume è erroneamente apposta l'indicazione STATUTO DI DIGNANO 1608 (e credo sia appunto questo il documento cui si riferisce la testimonianza del *Libro visita di Barbana e Castelnuovo* del 1767, anche perchè il volume era effettivamente dell'Archivio diplomatico di Trieste, come risulta dal timbro!). Il manoscritto consta di 80 fogli (dim. 15 x 21,5 cm), facilmente leggibile; non ha miniature. La prima pagina del testo porta in stampatello dorato questo testo: «NOS LEONARDUS DONATO DEI GRA. DUX VENETIARU. ET. C. COMMETTEMO A' tè Nobel Homo ZAN BATISTA ZORZI...». Una nota di Giovanni Barsan su foglio aggiunto (e che precede il testo) dice «Provvisto in Pola da una donna svizzera rigattiera nell'Ottobre 1856». E' ancora inedito.

Lo Statuto che pubblichiamo ci sembra interessante soprattutto se preso in esame dal punto di vista linguistico: non siamo in grado di asserire con certezza se il testo originale del 1492 fosse già in volgare italiano (è un fatto, però, che un altro Statuto è esistito prima del presente, come si accenna al cap. 55 del Libro IV); comunque le copie che si conservano a Trieste (del 1651?), a Fiume (del 1685?), a Pisino ed a Rovigno, non fanno alcun cenno a traduzioni dal latino; da notare

ancora che tutti e quattro gli esemplari mancano dei capitoli XXXII-XXXV del Libro IV, ed è interessante sottolineare che in tutti i testi questo vuoto viene indicato con la medesima formula: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è...».

Il testo è stato trascritto integralmente premettendo ad esso, per comodità del lettore, uno specchietto delle abbreviazioni ricorrenti e del loro significato.

Curioso il fenomeno, già ricordato, delle *grafie diverse per la medesima voce*, non solo se si confrontano i quattro testi, bensì anche nell'ambito di un testo medesimo:

obligo - obbligo	lincin - linzin
Regimento - Reggimento	doppo - dapoì - dopo - dappoi
precio - prezzo	officj - offizi
dazi - dacj	condizion - condicion
election - elezion - eletion	giudicio - giudizio
Comun - Commun	Venezia - Venetia
negocio - negozio	segrestano - sacrestano
abitante - abbitante	

Molti i *venezianismi*:

osto - oste	cargo - carico
mezarin (mis.)	erbadego - uso del pascolo
brazzoler (mis.)	descazar - scacciare
astrenza - costringa	aldir - udire
loza - loggia	galder - trar frutto, possedere
tior - togliere, prendere	cavedal - capitale
custion - contesa, lite	tansar - tassare
contragier, contrazer - contrarre	Comandaor (carica)
lavorier - lavoro	Barban - zio
soceda - sòcida	brusar - bruciare
becher - macellaio	nevodo - nipote
scoder - riscuotere	megiorar - migliorare

I *latinismi e le voci latine*:

operario	obtenese - ottenesse
giusta	sub rubrica
inventor (chi sorprende qualcuno in reato)	tamen
	item

etiam	Christo
sive	et
iuxta	ita
habitante	exception
absente	ut supra
debente (colui che è in dovere di...)	in solidum
non obstante	tantum

Difficile dire quali *le forme prettamente dignanesi, autoctone*; per esempio:

tegnuto - tenuto	zoso - giù
doi - due (ven. do)	saltèr - guardiaboschi (ven. saltàro)
sunar le olive - raccogliere le bacche d'olivo percuotendo la pianta.	

Comunque, se si escludono le lievi differenze di grafia, ovvero talune differenze formali, l'uso delle cifre arabe o romane, mancanza di qualche capitolo, come si è già visto, i quattro testi risultano pressochè identici.

Le terminazioni, note, ducali, ecc. in appendice ai testi di Pisino, Fiume e Trieste sono già oggetto di studio da parte di specialisti che intendono preparare il materiale per la pubblicazione e che speriamo di poter ospitare in questa sede editoriale.

La datazione dei quattro testi, nonchè il confronto di taluni elementi formali e contenutistici sono stati resi possibili grazie alla gentile collaborazione dei proff. Marino de Szombathely e Giulio Cervani dell'Università degli Studi di Trieste, Iginio Moncalvo, Danilo Klen dell'Archivio storico di Fiume e Jakov Jelinčić dell'Archivio storico di Pisino, ai quali esprimo per codesto tramite i sensi della mia gratitudine per l'insostituibile aiuto che hanno voluto prestarmi, aiuto che mi ha incoraggiato a continuare nelle ricerche onde dar loro il giusto orientamento e fissarne un adeguato traguardo.

Rovigno, aprile 1970

NOTE

- ¹ TAMARO, *Le città e le castella dell'Istria*, citato, p. 540.
- ² A. T., II (1830).
- ³ MANZUOLI, *Nova descrizione della Provincia dell'Istria*, citato, pp. 45-46.
- ⁴ CAPRIN, *L'Istria nobilissima*, citato, vol. I, p. 235.
- ⁵ PETRONIO, *Memorie sacre e profane dell'Istria*, citato, pp. 294-298.
- ⁶ TAMARO, *op. cit.*, pp. 550-551.
- ⁷ TAMARO, *op. cit.*, pp. 552-553.
- ⁸ AMSI, III (1887), pp. 240-241.
- ⁹ AMSI, III (1887), p. 229.
- ¹⁰ DE FRANCESCHI, *La popolazione di Pola nel sec. XV e seguenti*, in A. T., vol. XXXI (1907), p. 241.
- ¹¹ DE FRANCESCHI, *op. cit.*, ibidem.
- ¹² *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, XVI, 1900, p. 39.
- ¹³ *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, XVI, 1900, pp. 25, 28.
- ¹⁴ *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, XVI, 1900, p. 60.
- ¹⁵ TAMARO, *op. cit.*, p. 565.
- ¹⁶ *Senato Misti: Cose dell'Istria*, in AMSI, VI, 1890, p. 8.
- ¹⁷ DE FRANCESCHI, *op. cit.*, pp. 241-242.
- ¹⁸ *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, VII, 1891, pp. 237-239.
- ¹⁹ *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, VII, 1891, p. 269.
- ²⁰ «Nel 1554, in un'epoca di maggior squallore per l'Istria, Dignano contava, col suo territorio, 1845 abitanti, circa altrettanti che Rovigno; e pochi decenni dopo, cioè nel 1590, il loro numero era salito a 2987. G. F. Tommasini scriveva di Dignano circa il 1650: "Consiste la terza in 350 case ed eccede il numero di tremila persone". Ma questi suoi dati approssimativi sono poco attendibili in considerazione alla peste del 1631, che imperversò in tutta la regione. Difatti da alcune indicazioni statistiche... rilevo che la borgata contava nel 1680 soltanto 1965 abitanti, nel 1718 2031 e nel 1751 2258». DE FRANCESCHI, *op. cit.*, p. 242.
- ²¹ *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, XVI, 1900, p. 84.
- ²² *Senato Mare: Cose dell'Istria*, in AMSI, XVII, 1901, p. 29.
- ²³ VERGOTTINI (de), *La Costituzione provinciale dell'Istria nel tardo medioevo*, in AMSI, XXXIX, 1927, p. 27.
- ²⁴ VERGOTTINI (de), *op. cit.*, ibidem.
- ²⁵ TAMARO, *op. cit.*, pp. 567-571.
- ²⁶ KANDLER, *L'Istria*, V (1850), p. 304.
- ²⁷ KANDLER, *L'Istria*, II (1847), p. 256.
- ²⁸ TAMARO, *op. cit.*, p. 143.
- ²⁹ TAMARO, *op. cit.*, p. 571.
- ³⁰ TAMARO, *op. cit.*, pp. 576-577.
- ³¹ M. ZJACIĆ, *Knjiga vizitacije feudalne jurisdikcije Barbana i Raklja iz godine 1767*, in «Vjesnik Državnog Arhiva u Rijeci», II, 1954, p. 486.



Dignano: Via Castello: Palazzo del XV sec.



Dignano: Via Castello: Vera di pozzo datata 1520; stemma gentilizio con le iniziali «J. B.».

DOCUMENTI

STATUTO DI DIGNANO

ABBREVIAZIONI RICORRENTI NEL MANOSCRITTO

alc.n - alc.na	= alcuno - alcuna		
alienaz.n	= alienazione		
	e similmente:	benediz.n	= benedizione
		dispensaz.n	= dispensazione
		permutaz.n	= permutazione
		prescriz.n	= prescrizione
cad.n	= cadaun		
canc.re	= cancellare		
canc.r - Canc.r	= Cancelliere		
clement.mo	= clementissimo		
	e similmente:	ser.mo	= serenissimo
cons.o	= consiglio, consiglio		
deb.o	= debito		
deb.r	= debitor		
X.ma	= decima		
d.to	= detto		
X.bre	= dicembre		
Dig.no	= Dignano		
diligentem.te	= diligentemente		
	e similmente:	espressam.te	= espressamente
		fedelm.te	= fedelmente
		legittimam.te	= legittimamente
		pacificam.te	= pacificamente
		prim.te	= primamente
		salubrem.te	= salubrementemente
		similem.te	= similmente
		veram.te	= veramente

fig.o - fig.a	=	figlio - figlia	
ind.e	=	indizione	
instrum.to	=	strumento	
	e similmente:	mom.to	= momento
		sagram.to	= sacramento
g.no - g.ni	=	giorno - giorni	
leg.mo	=	legittimo	
Mag.r	=	maggior	
Mag.co	=	Magnifico	
n.	=	non	
Nod.o	=	Nodaro	
N.ro	=	Nostro	
O.bre	=	Ottobre	
Pad.e	=	Padre	
P.n - Pron - P.ron	=	Padron	
p.li	=	piccoli	
Pod.tà	=	Podestà	
p.nte - pnt.e	=	presente	
pred.to	=	predetto	
p.messe	=	promesse	
pub.o	=	pubblico	
q.l	=	qual	
q.to	=	questo	
s.a	=	sopra	
seg.te	=	seguinte	
sen.za	=	sentenza	
7.bre	=	settembre	
sud.o	=	suddetto	
3.ne - t.ne	=	termine	
ut s.a.	=	ut supra	
ven.r	=	venditor	
Ven.a	=	Venezia	
Xti	=	Christi	

TAVOLA DEL STATUTO DEL COMUN DI DIGNANO

Libro Primo

Della elez.n de' Giudici	C.e 3	II
De' sindici di Commun d'esser eletti	C.e 3.o	III
Del Fonticaro di Comm. d'esser eletto	C.e 4.o	IV
Del Cassier di Comm. d'esser eletto	C.e 5	V
Del Sagrestan di S. Biasio da esser eletto	C.e 5.o	VI
Delli Stimadori di Comm.	C.e 6	VII
Delli Giustizieri di Comm.	C.e 6.o	VIII
Di quelli che possono esser di Consiglio	C.e 7	IX
Che non se possa tor pegno del Mercenario	C.e 7.o	X
Che non se possa desviar li Famigli	C.e 7.o	XI
Che niuno ardisca desviar alcun Fameiglio	C.e 8	XII
Che non se possa impegnar senza licenza del Sig. Pod.tà	C.e 8.o	XIII
Che quelli si maritarano siano a Frà, e Suor	C.e 8.o	XIV
Che alcuna Division, ovvero assegnaz.n de' Beni non sii fatta tra il marito e la moglie	C.e 9	XV
Che la moglie sia tenuta alli debiti del mar.o	C.e 9.o	XVI
Che la Donna maritata, et consentiente il ma- rito non possi niun suo ben alienar ecchet- to sotto certa forma	C.e 9	XVII
Che il Contratto tra il mar.o e la mog.e sia nullo	C.e 9	XVIII
Che li Forestieri che venirano ad abitar in Dig.no siano esemti per un anno	C.e 10.o	XIX

(*) A partire dal cap. XX manca l'ulteriore numerazione dei capitoli corrispondenti.

Delle robbe da non esser comprate salvo che in piazza di Commun	C.e 11
Di quelli che estirparano la via publica ov- ver consorcio	C.e 12
Di quelli mandarano Trasmessi	C.e 12
Di quelli che se intrometterano, ovvero usur- parano del Territ.o di Commun	C.e 12.o
Delle alienaz.n del Territ.o de Commun, et altri Patroni senza licenza non valida	C.e 12.o
Di quelli che buttarano aqua, ovvero alcuna sporchezza sopra alcuna strada	C.e 13
Che non se possa buttar ledame ovvero altra sporchezza nelle vie publiche	C.e 13
Che li osti non debbino dar vino in credenza alli Fig.li di Famiglia	C.e 13.o
Del prezzo del vino e delle carni nelli tempi delle Franchisie	C.e 13.o
Di operarj che prometterano andar in lavoro ad alcuno	C.e 14.o
Di quelli che torano danari imprestido per causa d'opera	C.e 14.o
Delli operari domandanti il prezzo fra certo termine	C.e 15
Che tutti quelli averano stanza facciano le angarie	C.e 15.o
Che quei si partirano siano obbligati far far le sue Proclame	C.e 16.o
Del Figliuol in Potestà del Padre costituito	C.e 16.o
Che siano eletti due Avvocati di Commun	C.e 17
Che alcun Prete non possi esser Avvocato	C.e 17.o
Di non comprar Beni delle Chiese	C.e 17.o
Delle ragion che s'ha da mostrar per li Ga- staldi delle Chiese	C.e 18
Delle robbe robbate vendute, se siano d'esser recuperate si, o veram.te no	C.e 18.o
Del Far rason alli Forestieri	C.e 19.o
Del prezzo delle carni cotte	C.e 19.o
Che le carni d'Agnelli non siano vendute più d'un soldo la l.a	C.e 20

Che li debitori del Commun di Dignano non possano comprar Dacj d'esso Commun	C.e 20.o
Delli Famigli che scamparano	C.e 21
Del preso del pan che si vende	C.e 21.o
Dell'ordine di pagar li Dacj dell'Ill.mo Do- minio	C.e 22

Libro Secondo

Del modo di citar alcuno in Giudicio	C.e 23
Che niun marito possi responder in rason senza leg.ma Procura della Moglie quando si tratta del suo interesse	C.e 24
Delli Testimonj da esser tolti, et esaminati	C.e 24
Delli Testimonj per rigor d. S.r Pod.à da es- ser astretti	C.e 24.o
De admetter la probaz.n del Probante	C.e 25
De ricorrer al Possesso	C.e 25
Di quelli che morirano senza Testam.to, e che averan lasciato Figlioli	C.e 25.o
Di quelli che morirano senza Testam.to, et senza discendenti	C.e 26.o
Di Beni lasciati in tempo da non esser gal- desti	C.e 28.o
Di quelli che morissero senza Testam.to, et senza eredi	C.e 29
Della prescriz.n delle cose immobili	C.e 29.o
Del detto	C.e 30
Delle prescriz.n delle cose mobili	C.e 30.o
Di quelli che saranno obbligati in solidum	C.e 31
Che li creditor prim.te astringhino li Princi- pali pagadori avanti che ricorriano alli Piezzi	C.e 32
Di quelli che averanno venduti tutti i suoi Beni	C.e 32.o
De' Testam.ti che saranno fatti	C.e 33
De' legati fatti nelli Testam.ti alli Figliuoli per il Padre, et per la Madre non dicendo per contento, et per benediz.ne	C.e 36.o

Della dispensaz.n da esser fatta per li Com- messarj de' legati fatti per li Testatori	C.e 37
De' Tutori delli Pupilli	C.e 38.o
De' quelli avranno alcuna cosa da spartir	C.e 44
Che a quello non avrà la via la ghe sia data	C.e 44.o
Di quelli averano una parte minima in aliena possession	C.e 45
Di quelli che averanno via per la possession d'altri	C.e 45.o
Del debito quì fatto da esser pagato	C.e 46
Di quelli che contrazerano mercato di qualun- que mercanzia mobile	C.e 46
Delle Ferie da esser osservade	C.e 46.o
Che non siano admessi Testimonj sopra li morti	C.e 46.o
Che quello soccomberà in causa soccombi nel- le spese	C.e 47
Che il caminar d'una persona non debbia preggiudicar a quello possede	C.e 47.o
De' compromessi da esser fatti fra li Parenti	C.e 48

Libro Terzo

Delle alienaz.n delle cose stabili e delle recu- peraz.n di quelle	C.e 50
D'una robba obbligata ad un altro non sia venduta	C.e 51.o
Delle cose comunem.te possese d'esser par- tite	C.e 52
Delli Beni acquistati tra Fratelli commu- m.te da esser divisi	C.e 52.o
De' Beni delli Debitori da esser intromessi in- cantati, e venduti	C.e 53.o
Della prescriz.n dell'instrum.to di Debito per anni dieci	C.e 57
Delle vendiz.n delle proprietà	C.e 58
Che il Patron della proprietà possi ricuperar la cosa a sì rispondente	C.e 58

Di quelli vendenti la Possession per la qual si paga	C.e 59
Delle affitti delle Case	C.e 59.o
Delle Dasion	C.e 61
Che il conduttor della Dasion sia obbligato mostrar al suo Patron le possession della Dasion	C.e 61.o
Del Successor d'alcuno d'esser obbligato a pa- gar la Dasion consueta	C.e 61.o
Delle Parti d'esser astrette mostrar li suoi in- strum.ti avanti che sii fatta la mostrancia	C.e 62.o
Se saranno più confratelli, che dovranno pagar una Dasion	C.e 62
Se saranno più confratelli cred.ri	C.e 62.o
Ch'il confratello maggior non possi tor pena alli Confratelli	C.e 63.o
S'alcuno Confratello volesse refutar le posses- sion della Dasion	C.e 63
S'alcuno vorrà vender la parte della sua Da- sion sia obbligato avvisar il Patron	C.e 63
Di uno che defraudasse, ovvero negasse la Da- sion	C.e 63.o
Della Dasion da non esser dimandata da cin- que anni in sù	C.e 64.o
A che tempo le Dasioni sono da esser pagate	C.e 65
Della Refutation della Dasion	C.e 65.o
Della richiesta del conduttor d'esser fatta al Patron della Dasion	C.e 66
Della mostrancia d'essere fatta ut supra	C.e 67
Che la possession refutata sia meliorata non peggiolata	C.e 67
Di quello che s'avrà intromesso nella pos- session doppo che sarà stata refutata	C.e 67.o
Delle socede delle Bestie Boine	C.e 67.o
Del medemo	C.e 68.o
Delle socede delle Pecore	C.e 69.o
Del detto	C.e 70.o
De' danni dati cogli animali	C.e 71.o
Della pena di quelli dividerano il pegno	C.e 71

Di quelli che faranno danno con la persona in orti, et vigne	C.e 72
Di quelli che faranno danno con Bestie	C.e 73
Di quelli che vorranno accusar	C.e 75.o
De pomi, et frutti che cascheranno in un Terren d'un altro	C.e 75.o
De quelli che tagliassero arbori fruttiferi, et non fruttiferi	C.e 76
Delle Terre da non esser alienate	C.e 76.o
Delle Bestie da non esser alienate senza licenza d. Pn.	C.e 76.o
Di quello al qual si deve alcuna cosa per rason d'affitto, over Dasion siino preferiti alli altri creditori	C.e 77

Libro Quarto

Di quelli bestemiarano Dio, overo li Santi	C.e 78
De' Nodari che farano instrum.ti falsi	C.e 78.o
Di quelli che facessero far un instrum.to falso	C.e 78.o
Di quelli che producessero davanti la rason un instrum.to falso	C.e 79
De Testimonj falsi, et de' producenti quelli	C.e 79
Delle parole ingiuriose	C.e 79.o
De una Femina di cattiva fama che ingiuriasse una Femina di buona fama	C.e 80
Di quelli che conviterano alcuno alla prova	C.e 80
De insulto con arme, et senza arme fatto	C.e 80.o
Dell'insulto fatto nella propria casa dell'altro	C.e 81
De botta fatta con sangue, et senza sangue	C.e 81.o
Delle pene, le quali si dopiano	C.e 82
De Omicidj	C.e 82
Di quelli che faranno fuggir li tegnudi dal Reggim.to	C.e 82.o
Del medemo	C.e 83
Di quelli che farano fuggir li carcerati	C.e 83
Di quelli che vergognarano vergine, overo Donzelle	C.e 83.o

Di quelli che vergognarano una maritata, o vedova	C.e 84
De Rapitori delle Donne, et la pena di quelli	C.e 84
Di quelli che darano tossego, over maleficio a mangiar, overo a beber	C.e 84.o
Di quelli che farano fatture, et sortileggi	C.e 85
Di quelli che busarano Stanze d'altri	C.e 85.o
D'anemali, che saranno ammazzati	C.e 85.o
Di quelli che robbarano la robba d'altri	C.e 86
Di quelli che toranno la baretta, o cappello de capo d'altri ad un altro	C.e 86.o
Che non si possa de notte vender vino in osteria	C.e 87
Di dover aver giuste misure	C.e 87
Di quelli che daranno manco peso, over misura	C.e 87.o
Di quelli che venderano carne mortes.ne	C.e 87.o
Di quelli che venderano due carne insieme pesate	C.e 88
Di non vender una carne per un altra	C.e 88
Che le carni siano vendute stimate e non altram.te	C.e 88.o
Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è	C.e 89
Di corre all'arma, et al fuoco	C.e 89.o
Delle robbe tolte al tempo del fuoco che s'abino a restituir	C.e 89.o
Di non correr a rumor	C.e 90.o
Che le code de' cavalli non siano spellate	C.e 90.o
Che non si possi vender vino avanti messa la Festa	C.e 91
Di quelli si facessero rason da sua posta con alcuna persona	C.e 91
Che le Botteghe siano serrate nelli giorni festivi	C.e 91.o
Del gioco delli Dai	C.e 92
Che non si possi portar arme per Dignano	C.e 92
Che li Tabernerri non debbino dar vin in credenza per più di L. 5 de' p.li	C.e 92.o

Che li anemali non possino entrar nelli Ce- miterj	C.e 92.o
Che nelle Chiese non sia commesso alcuna cosa contraria	C.e 93
Di quelli che despasterano anemali	C.e 93.o
Che non si possano cavalcar cavalli d'altri	C.e 94
Che li anemali non siano venduti, over def- fraudati	C.e 94.o
De' Salteri	C.e 95
A che modo s'intendi el Statuto	C.e 95.o
Che le Parti da quì inanti prese nel Cons.o siano ferme	C.e 96
Che dove mancano li Statuti si debba ricor- rer alle leggi di Venezia	C.e 96.o
Che il Vecchio Statuto rimanghi nullo	C.e 96.o

[1 a]

1492 — Ind.e X.ma

In Nomine X.ti Amen.

INCOMINCIA IL P.MO LIBRO DE' STATUTI DEL COMUN DI DIGNANO

*Proemio*¹

Nel tempo della felice età primiera p(er) un certo natural instinto li uomini si astenivano dalli vizi, et imitavano le virtù. Di poi per certa malignantia del gener umano alla giornata furono mutate le condiz.ni de' tempi, cioè la virtù in malicia, e li costumi voltati in vizj. Per la qual cosa al giudicio de' maggiori ha parso opra² il Comun a cadaun Populo ordinar la propria rason p(er)³ li premj de Buoni, e per reprimer le malicie de' cattivi, et acciò più perfettam.te alli domestici bisogni fuse provisto, queste cose veram.te considerando il clariss.mo m.er Bernardin Minio de mandato dell'Ill.mo, e Feliciss.mo Ducal dominio de Ven.a del Castel di Dignano digniss.mo Pod.tà; e vedendo che questo feliciss.mo loco di Dignan era governato d'alcune impertinenti, et corrotte Leggi talchè veram.te se poteva dir esso loco al tutto mancar de Legge, et vigilando alle cose comode del loco, et de abitanti di quello alla cura

¹ Così il testo di Trieste: «In Christi Nomine Amen. Incipit Liber Statuti Adignani. Proemio Cap. I».

² Nel testo riportato dal TAMARO (op. cit., pag. 572) questa voce non esiste.

³ Nel manoscritto c'è uno spazio in bianco; il TAMARO (op. cit., pag. 573) legge «innalzar».

[1 b]

sua comessi con la sua solita deligenza, et affetto paterno nel Consiglio Maggior di uomini di Dignano convensentem.te, et comandam.te hanno proposto alli astanti persuadendoli a far le cose infrascritte; il qual veram.te Consiglio adherendosi alle persuasioni d'esso suo Rettor, eseguendo ancora il Decreto altre volte per l'istesso Consiglio sopra ciò fatto de tutte le balotte ha ordinato quello far, ellegendo, et deputando savj del numero d'esso Consiglio li infranotandosi, comandando a quelli con amplissimo, et omnimodo libertà che diligentem.te, et fe-

delm.te esaminassero il volume vecchio di Statuti di Dignan, et che removessero le cose superflue d'esso, a quelle mancassero supplissero, le corrotte correggessero, le utili comprobassero, le additioni aggiungessero, et finalm.te facessero novi Statuti, come a loro più meglio, più utile, et più conveniente paresse esser expediente per onor del stato del antedetto Ill.mo Dominio, et utile del d.to Popolo, et loco de Dignano, ottenuta adunque l'au.ttà del d.to Consiglio li prefati Savj, et deputati come di sopra a onor, et gloria della SS.ma Trinità

[2 a]

et a onor, et esaltaz.ne del prelibato ser.mo Dominio, et a conservaz.ne, et utile del Castello, et Popolo di Dignano questo nuovo statuto favorizante la grazia del Regnante in secula con non pocca fatica hanno fatto dell'anno della salute mille quattrocento, e novantadue indizion X.ma del mese di 7.bre stando l'inclito Agostin Barbarigo di Ven.a Prencipe clement.mo

A laude di Dio

li savj sono veram.te questi

Domenico de Topho

Michiel de Lio

Bortolelo de Macario

Antonicho ¹ de Domenigo

Antonio d'Honorà

Giacomo de Nadal

Toffo Tromba

Lorenzo Trilissa ²

Antonio de Macario

Martin Bonassin

Antonio Malusà

Damian Cessigna

Antonio de Fin

Domenigo Spela

¹ Antonielo (?) - TAMARO, op. cit., 574.

² Tulissa (?) - TAMARO, op. cit., 574.

[2 b]

Antonio de Damian
 Nicolò de Rottia ¹
 Domenigo Trombolin
 Andrea, et Biasio Tromba
 Lorenzo Cissigna
 Mattio de Bettol
 Lunardo de Marco
 Domenigo Cerlotto ²

¹ Rotta (?) - TAMARO, op. cit., 574.

² Cerlon (?) - TAMARO, op. cit., 574.

[3 a]

Della elettion de Giudici

Cap. II

Statuimo, et ordinemo, che nel Maggior Consiglio di uomini di Dignano convocado presente continuam.te il Sig.r Pod.tà N.ro de Dignano de mesi sei in mesi sei siano eletti dai Giudici del d.to Consiglio buoni, e sufficienti di maggior età d'anni et d'officio de' quali duoi per mesi sei solam.te, quali per usanza elegendo a questo modo, cioè il Sig.r Pod.tà n'ellegi doi, et li Giudici che allora saranno in officio n'ellegino altri doi, li quali quattro così elletti siano ballotati in esso Consiglio, et due di loro, che avranno più balote in favore rimanghino, ovvero restarano Giudici elletti, et confirmati per sei mesi, come di sopra facendosi detta elez.n giorni quindici avanti che compirano li suoi precessori; li quali doi giudici debbino esser ogni giorno in compagnia del Sig.r Pod.tà di Dignano, et inquerir, procurar, et defender de raggion, et utilità dell'ill.mo Dominio N.ro di Venezia, et del Comune di Dignano; li quali Giudici siano obbligati giurar nelle mani del Sig.r Pod.tà di far giustam.te

[3 b]

e rettam.te il suo officio a buona fede, et senza fraude, et che tali Giudici così eletti, et confirmati non possino refudar sotto pena di lire cinque de' piccoli da esser partide tra il pred.to Ill.mo Dominio, et il

Commun di Dignano, et abbino di salario lire dodici de' piccoli per cadaun de danari del Commun, li quali Giudici siano obbligati in le cose, che occorrerà per li servici del Commun di Dignano cavalcar per tutti i luochi dell'Istria quando che farà bisogno; avendo solam.te dal Commun pred.to il cavalo ogni giorno con le spese de bocca per loro, et per il cavalo che starano fuori per dette cause per esso Commun.


De Sindici di Commun d'esser eletti

Cap. III

Volemo, et ordinemo, che nel d.to Consiglio, come di sopra convocado siano elletti due sindici di Commun delli uomini del detto Consiglio sufficienti, et idonei di mag.r età d'anni et d'ufficio de' quali duoi per un anno, cominciando il p.mo giorno del mese di Gennaio, quelli similm.te d'essi elletti secondo l'usanza, cioè che il Sig.r Pod.tà con li suoi Giudici n'ellegino due

[4 a]

et li Sindici che allora saranno in officio altri due, li quali quattro così elletti siano ballotati, et doi di quelli, che avranno più balote s'intendino esser rimasi, come di sopra, li quali Sindici non meno diligentem.te, quanto che fedelm.te siano obbligati sotto debito di sacram.to inquerir per possession, ragion, et strade del Commun di Dignan, che sono nel Castello, et fuora d'esse possession, et intrade, cercar, et scader a buona fede, et senza fraude. Item siano obbligati a dimandar, e ricuperar tutti li beni del detto Commun, che per qualch'uno fossero detenuti in suo uso, et aver debbino per suo salario soldi doi de' piccoli per lira di tutto quello che acquistarano al Commun delle possession occupade, et per alcun detenute, et di danari, li quali non fussero scritti nelli Libri de Commun item siano obbligati inquerir, et dimandar tutte le raggion, et iurisdiz.n del Commun de Dignan da qualunque Persona, et quelle siano obbligati a domandar sotto pena de lire cinq. de' piccoli quanto più presto che potranno da poi che li sarà stà denunciato. Item che similm.te aver debbino per sua mercede soldi doi per lira



Dignano: Palazzo gotico del XV-XVI sec. adiacente al vecchio Castello.

[4 b]

di tutte le cose per loro placitade, ancorchè nel suo litigar per nome del Commun pred.to soccombessero in le cause, purchè non intrino in alcuna causa, et lite senza il Decreto, et deliberaz.ne del Consiglio privato.

Del Fonticaro de Commun d'esser elletto

Cap. IV

Ordinemo che nel d.to Consiglio sia elletto un Fonticaro de Commun del numero de detti del Consiglio, il quale sia uomo da bene, et sufficiente, quindeci giorni avanti la Festa di S. Pietro del mese di Giugno, il qual sia balotado, et confermato secondo il consueto, et come nelli superiori p.nti cap.ti si lege, il qual abbia a durare per un anno il qual Fontegher abbia ad aver per suo salario due per cento de tutto il form.to, il qual pervegnirà, et passerà per le sue mani nel tempo del suo officio, et non più, et che in termine de giorni otto doppo compito il suo officio davanti il Reggim.to de Dignan sia obbligato, et debba mostrar conto della sua administraz.n, et saldar al suo successor il suo conto integralm.te sotto la pena, e pene

[5 a]

contenute nella Parte presa sopra di ciò nell'ecc.mo Consiglio di Pregadi del prelibato Dominio N.ro.

Del Cassier del Commun da esser eletto

Cap. V

Statuimo ancora che nel d.to Consiglio sia eletto, et ballotato un Cassier del Comun de Dignan d'officio del quale abbia a durar mesi sie solam.te, il qual Cassier sotto debito de Sacram.to sia vigilante, et sollecito in far notar in suo Libreto distintam.te tutte l'accuse, che a lui saranno date, et debba aver cura delli anemali, che saranno condotti nella corte, lasciando quelli partirsi della corte pred.ta senza il debito, et consueto pagam.to di danni da loro fatti, et debbano tener giusto, et vero conto de tutte l'intrade, et spese del d.to Commun, che venivano nelle sue man, et non possi disponer cosa alcuna delle cose, et

danari del d.to Commun senza special licenza del Regim.to sotto pena di ruffar del suo proprio tutto quello che senza licenza così avessero speso, et aver debba de salario XX de' piccoli al mese di danari del

[5 b]

d.to Commun, et passato in tempo del suo officio debba avanti il Regim.to render, et saldar le rason della sua administracion sotto pena di lire cinque de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano.

Del Sagrestan di S. Biasio da esser eletto

Cap. VI

Ordinemo che giorni quindici avanti la Festa della Circoncis.ne del N.ro Sig.r Gesù Cristo sia eletto nel d.to Consiglio secondo il solito un Sagrestan della chiesa di S. Biasio delli Uomini del d.to Conseg.o, Uomo da ben, et sufficiente, il qual abbia cura de tutte le robbe della Sagrastia, quelle fedelm.te tenendo in custodia administrandole, et governandole a buona fede, et senza ingano sotto debito di Sagram.to, il qual Sagrestan compindo il suo officio sia obbligato mostrar, et saldar de raggion della sua amministracion avanti il Regim.to in term.e di giorni otto sotto pena di L. X de' piccoli, qual vada al Commun, et alla Sagrastia per mettà, et duri il suo officio per un anno cominciando adi p.mo Gennaro, et pro suo salario

[6 a]

sia esente per tutto il tempo del suo officio di cavezi de Commun, che gli toccassero iusta il consueto.

Delli Stimadori di Commun

Cap. VII

Imperochè l'officio delli stimadori assai importa, statuimo che nel d.to Cons.o siano eletti quattro stimadori di Commun Uomini da ben, et sufficienti, l'officio de' quali debba durar per un anno cominciando adi p.mo Gen.o, et tali stimadori siano eletti secondo la Parte presa in esso Cons.o a q.to modo; cioè che il Sig.r. Pod.tà con li suoi Giudici

n'elega quattro, et li stimadori, ch'allora saranno in officio ne debbano elegger altri quattro, et quelli quattro che avranno più balotte in favor rimanghino, et siano confirmadi nel d.to officio quali stimadori sotto debito di Sacram.to, et buona fede, et senza fraude debbino stimar tutti li danni, possession, et altre cose tanto di dentro, quanto di fuora del Castello di Dignano, secondo l'occorrenze de' negotii, et requisition delle Persone, avendo per sua mercede

[6 b]

soldi tre de' piccoli per cadauna stima, per cadaun di loro ch'auderà a stimar, come fin adesso è sta' usanza, et non più, che per il manco doi d'essi stimadori debbino esser presenti a cadauna stima.

Delli Giustizieri di Commun

Cap. VIII

Ordinemo che nel d.to Cons.o similmente siano eletti doi Giustizieri de Commun idonei, et sufficienti da esserne eletti quattro, cioè che per il S. Pod.tà et li altri due per li Giustizieri che allora saranno in officio, et due di loro, quali avranno più balotte siano confermati, et l'officio loro debba durar per un anno, cominciando il p.mo giorno di Gen.o, et così successivamente sia osservado de anno in anno, li quali Giustizieri debbano tenir le misure, et stadiere del Commun, et in compagnia del Kvalier (!) del Sig.r Pod.tà di Dignano, bolar, et giustiziar con la bolla d'esso Sig.r Pod.tà de Dignano tutti li moza, starioli, bagli, stadiere, balanze, et altre misure de qualunque sorte, et abbino per la bollatura, et Giustitiatura un soldo

[7 a]

per cadaun suo bolado, et giustitiado ut supra spartendo essa utilità tra essi Giustizieri, et Kvalier (!), siccome al p.n.te s'osserva, et abbiano d.ti Giustizieri la mettà di tutto quello, che ritrovassero per il suo officio in ritrovar mali pesi, et le cattive misure, le quali siano obbligati cercar sotto debito di Sacram.to.

Di quelli che possono esser di Consiglio

Cap. IX

Non possi esser alcun del Cons.o di Dignano se suo Padre, over Avi paterno non sarà del Cons.o pred.to, et che sia chiaram.te provado, et di quelli li quali posson esser di Cons.o nessuno sia ricevuto al d.to Cons.o se non sarà d'età d'anni venti, et cadauno di Cons.o il quale non venirà a Cons.o quando si sonerà la campana di Cons.o caschi in pena di soldi XX de' piccoli d'esser data al Commun di Dignano, se saranno stati chiamati, et approntati, ecceto se fossero fora del Castello, overo amalati, overo ch'avessero avuta qualche altra giusta causa, overo escusation.

[7 b]

Che non si possa tor pegno del Mercenario

Cap. X

Volemo che niuna persona possa tor pegno over altre robe dal Mercenario, overo Famegli d'alcun di Dignano, le quali siano de' suoi Patroni, et se le torrano le debba restituir al Pron' del Fameglio, overo Mercenario dovesse dar qualche cosa ad esso suo Pron' Fameg.o over Mercenario, che il sia obligato a pagar il creditor di quello, che gli dovesse dar per sue mercedi. Giurando il Pron' de qualche cosa restasse ad esso Fameg.o over Mercenario, eccetto se legitimam.te avesse provado, altram.te sia data fede al Patron.

Che non si possa desviar li Famegli

Cap. XI

Cadauna Persona che desviarà, over farà desviar per alcun modo alcun Fameglio, Massara, Mercenario, over Mercenaria d'alcun fin che sono obbligati a star con quelli

[8 a]

paghi lire sei de' piccoli al Commun di Dignan et se il Pron', overo Prona', con il qual, overo con la quale il Famiglio, over Massara,

Mercenario, over Mercenaria starà, overo che fosse stato obbligato a star, cercarà allora quello che li averà desviati sia obbligato vender quelli, et cazarli via, et tornarli al Pron' sotto la pena d.ta.

Che niuno ardisca desviar alcun Fameglio

Cap. XII

Volemo, et ordinemo, che da quì inanzi niuna Persona ardisca, overo presumi per alcun modo con loro, overo ingegno desviar alcun Fameglio d'alcun Pron' per causa di quello accordai, overo con altri accordarlo senza licenza del Pron', con il qual abita sotto pena di L. V de' piccoli d'esser applicata al Commun di Dignano, et niente di meno sia obbligato d.to Desviante refar integralm.te al d.to Pron' tutte, et cadaune robbe, che avesse avuto del d.to suo Pron'.

[8 b]

Che non si possa impegnor senza licenza del Sig.r Pod.tà

Cap. XIII

Che niuno di Dignano ardisca far alcuna pignoracion con forestieri, overo con quelli andar ad impegnor senza licenza del Sig.r Pod.tà sotto pena di L. V de' piccoli d'esser applicada al Commun, et restituir li pegni quali avesse tolti.

Che quelli si maritaran siano a Frà, e Suor

Cap. XIV

Volemo che cadaun matrimonio fatto, e che si farà da qui inanti nel Castello di Dignano, overo nel suo Distretto, cadaun d'essi singoli esser debba a Frà, e Suor, cioè comuni in tutti gli loro beni immobili tanto dotali, quanto adventicj, e per qualunque modo acquistati, et che s'acquistarano durante il matrimonio fra loro, salvo se il matrimonio fosse fatto sotto altri patti, over con condizioni, over sotto altra

[9 a]

usanza, la qual apparer debba per pub.o instrumento, li quali patti allora stiano, et che se alcuno così Uomo, come Donna d'essi singoli

Libro I

averà li suoi beni condizionadi, d'essi beni condizionadi non debbino esser a Frà. De quelli veram.te beni, li quali non saranno condizionadi siano a Frà, et Suor.

Che alcuna Division, over assignaz.n de' Beni non sii fatta tra il Marito, e la Moglie

Cap. XV

Che alcuna Division, ovvero assignaz.n da quì inanti non debba, nè possa per modo alcuno esser fatta tra marito, et moglie delli loro Beni, salvo che per divorcio della Chiesa, et etiam s'accadesse ch'alcuno d'essi singoli non potesse conversar insieme per qualche modo, et che questo fusse chiaro, et manifesto al Regim.to di Dignano, allora esso Regim.to astringa il Marito dar alla Moglie, se per essa sarà fatta la lamentaz.n avanti il Regim.to per il viver, et vestir quella

[9 b]

quantità maggior, et minor, come apparerà convegnir al Reggim.to vista la qualità del negocio, et la condiz.n d'essi singoli. Rimanendo tutti li loro Beni a utilità propria del Marito fino che la Moglie tornerà a casa con suo marito in concordia con essi.

Come la Moglie sia tenuta alli debiti del Marito

Cap. XVI

Volemo che la Moglie sia obbligata, et tenuta alli debiti del Marito fatti nel tempo del Matrimonio, che saranno insieme cioè per robbe, mercancie, over possession comprate, ovvero anemali, overo per li alimenti de' Figliuoli, et della sua Famiglia fatti per ben, et utilità della casa sua, over d'essi, cavati fuori li debiti, li quali avesse fatti per occasion de furto, robbaria, over giuoco, alli quali in cosa alcuna non sia obbligata.

[10 a]

**Che la Donna maritata, et consensiente il marito non possi
niun suo ben alienar, ecceto sotto certa forma**

Cap. XVII

Ordinemo che il Marito, et la Moglie maritati non possano vender, alienar, over dar in pegno niun suo ben immobile del matrimonio loro senza mutuo consenso d'essi singoli e senza licenza, et autorità del Sig.r Pod.tà di Dignano, et se altram.te sarà alienato, overo obbligato, tal alienaz.n, overo obbligaz.n non vaglia, nè tenga, come se fatte non fossero, eccetto che per testam.to, et disposiz.n d'ultima volontà, et anco dotaz.n di proprj suoi Figliuoli, overo Figliuole.

Che il contratto tra il Marito, e la Moglie sia nullo

Cap. XVIII

Niun contratto di debito, overo obbligaz.n, over donaz.n fatto, et che si farà da quì inanti

[10 b]

dopoì il contrato del matrimonio tra il marito, et la moglie vaglia, overo tenga eccetto la disposiz.n dell'ultima volontà.

**Che li Forestieri che venirano ad abitar in Dignano
siano esenti per un anno**

Cap. XIX

Acciò che li Forestieri d'aliene parti abbino causa di venir a Dignan per causa d'abitar, et il Castel sia ampliado, ordinemo che s'alcun Forestier venirà ad abitar nel Castello di Dignano a luogo, e fuoco con la sua Famiglia sia, et esser debba absente di tutte le funcion, e carighi tanto reali, quanto personali, et colte per un anno, pur che il dia una idonea pieggiaria di star, et abitar almeno anni cinque, et ancora li sia assegnato tanto terren del Commun di Dignan de fuora, acciocchè il possa pastenar, et piantar vide alla summa d'opere sei, la qual terra così dessegnata sia, et esser debba de' detti

[11 a]

che venirano ad abitar, et de suoi eredi, se farano, et abitarano, com'è detto di sopra le qual veram.te terre debbino pastenar fin ad anni cinq. immediate che vegnirano dapoichel ghe sarà stato dissegnato, et se fra detto tempo d'anni cinq. non compiranno di pastenar il d.to terren, ch'il d.o terren non pastenato ritorni nel Commun di Dignan come prima era, et che tali vicini che venirano debbano star, et abitar ut supra anni cinq. continui sotto pena di L. 100 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignan al pagam.to della qual pena li piezi siano obbligati.

Delle robbe da non esser comprate salvo che in Piazza di Commun

Cap. XX

Che niuna Persona di che condiz.n se sia, tanto Terrier, quanto Forestier, over per alcun di loro non ardisca, over presuma comprar merce d'alcuna sorte per causa di revender quelle, salvo che nella Piazza del Commun

[11 b]

di Dignano per tre giorni doppo che le d.te robbe sarano state portate nella d.ta piazza sotto pena di L. 5 de' piccoli, et perder le robbe comprate, overo il valor d'esse, et sel sarà accusator, per il qual si abbia la verità abbia la mettà della pena, et l'altra mettà sia del Commun, et le pred.te cose s'intendino delle robe portade di fuori del Castello di Dignano. Dichiarando, che se alcuno, over alcuni comprassero delle soprad.te robbe per causa di rivender le siano obbligati, et debbano in quel giorno, nel qual comprerà et comprano delle soprad.te robbe così portade dar a cadaun della Terra per il prezzo comprado quella quantità, la qual vorà per uso di casa sua, et non altrim.te sotto pena di L. X de' piccoli per cad.no contrafaciente, et par cad.na robba, la mettà della pena sia dell'Accusator, per il qual s'avrà la verità, et l'altra mettà del Commun, et passato il d.to giorno il d.to Comprator non sia obbligato alle pred.te cose.

[12 a]

Di quelli che estirparano la via publica, over consorcio

Cap. XXI

Ciascheduno, il qual estirparà la strada publica, over consorcio comun dentro, overo fuora del Castello di Dignan, cavarà, overo lavorarà, overo la farà più stretta de quel ch'el debba paghi L. 3 de' piccoli al Commun di Dignano, refando il danno dato a quelli, che avessero patito, et essa strada nel pristino stato riducendo, eccetto se non avrà licenza dal Patron, over Patroni intervenienti.

Di quelli mandarano Trasmessi

Cap. XXII

Se alcuno mandasse danari over altre robbe ad alcuna Persona per alcuno, sia obbligato quello le porterà in termine di giorni tre dapoi che sarà arrivato al luoco darle, et presentarle a quello le saranno mandate sotto pena del dopio.

[12 b]

**De quelli che se intrometterano overo usurparano
del Territ.o di Commun**

Cap. XXIII

Ordinemmo che cadauno che s'avrà usurpato del Territ.o del Commun di Dignano senza licenza del Sig.r Pod.tà caschi alla pena de L. X de' piccoli, la qual vadi al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà, et perdi la intromission.

**Delle alienaz.n del Territ.o de Commun et altri Patroni
senza licenza non valida**

Cap. XXIV

Niuna alienaz.n delle possession del Commun volemo che vaglia senza licenza del Sig.r Pod.tà, over d'altri Patroni, alli quali per alcun modo respondessero, et se il Patron della proprietà vorà ricuperar fra un mese dapoi che l'avrà saputo recuperi per quel med.mo precio, che sarà sta venduta.

Libro I

[13 a]

**Di quelli che butarano acqua over alcuna sporchezza
sopra alcuna strada**

Cap. XXV

Che niuno ardisca buttar acqua immonda, overo sporca de alto in zoso sotto pena di soldi 10 per cad.no, che contrafarà, per cad.na volta, et più ad arbitrio del S. Pod.tà secondo la qualità dell'ingiuria, et cad.no possi accusar, avendo la mettà della pena.

**Che non se possa buttar ledame over altra sporchezza
nelle vie pubbliche**

Cap. XXVI

Item che niuna Persona debbi buttar ledame, over sporchezze nelle strade pubbliche, et ciaschedun, che avrà messo d.to letame, over sporchezze nelle d.te vie sia obbligato quello levar via, overo farlo levar in termine di giorni otto, et tutto questo sotto pena di soldi 10 de' piccoli per cad.na

[13 b]

volta, qual pena vadi al Commun, et all'Accusator per mettà.

**Che li osti non debbin dar vino in credenza
alli Figliuoli di Famiglia**

Cap. XXVII

A rimover li Gioveni di Dignan dalla mala via ordinemo, che alcun Osto, Tavernar, over qualunque altra Persona non ardisca, nè debba vender, overo a dar vino a beber ad alcun di Dignano Figliuolo di Famiglia in credenza sotto pena di L. 5 de' piccoli, et perder il vino, che così avesse dato da esser tolta da cadaun contrafaciente, et per cadauna volta, qual pena vadi al Commun, et all'Accusator per mettà.

Del prezzo del vino, et delle carni nelli tempi delle Franchisie

Cap. XXVIII

[14 a]

Volendo proveder alla comune utilità de tutti, ordiniamo che nelli tempi delle Franchisie, le quali, secondo l'usanza sono solite di farsi nel Castello di Dignano e nel suo Destretto; come son le Feste di S. Guerino, et di S. Lorenzo, li Osti, Taverneri, over altre persone così terriere come forestiere, non possano, nè debbano vender vino al mag.r prezzo d'un mezarin per cad.na copa, et le carni a mag.r prezzo di sei soldi de' piccoli per cadaun quarto d'agnello, overo capretto, sotto pena di L. 3 de' piccoli da esser tolta al contrafaciente, et applicata al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà et che in d.e Feste di Franchisie cad.n Osto, over Tavernier sia obbligato a dar al Contestabil all'ora deputata, et alla sua compagnia un quarto d'agnello overo capretto rosto, et una copa di vino senza niente.

[14 b]

Di operarj che prometterano andar in lavoro ad alcuno

Cap. XXIX

S'alcun operario prometterà ad alcuna Persona andarli a lavorar, et non andarà secondo la sua promessa sia condanado in soldi dieci da esser partiti tra il Commun, e quello al qual avesse promesso, et sia obligato pagar l'opera.

Di quelli che torano danari imprestito per causa d'opera

Cap. XXX

E' ordinato che s'alcuno così Uomo, come Donna riceverà alcuna quantità di danari da alcuna Persona per causa di qualche opera, et quello che torà li danari non mandasse con quelli, dal qual avrà ricevuto essi danari, quando, et ogni volta che da esso sarà richiesto

[15 a]

fin tanto durerà li danari imprestati per d.ta causa, allora quel ch'averà ricevudo d.ti danari sia astretto per il S.r Pod.tà a pagar quelli a tal suo creditor in ogni tempo, cioè de Ferie, et che non sian Ferie alcun

Statuto non essendo in contrario, cazendo appresso tal Deb.o alla pena nel superior capitolo contenuta.

Delli operarj dimandanti il prezzo fra certo termine

Cap. XXXI

Che cad.na persona che andarà in servicj d'altri, ovvero quello che avesse fatto ad alcun qualche lavorier di qualunque condicion dimandi il prezzo, ovvero la mercede sua a quello, al quale averà servido dal giorno che averà servido sino ad un mese; la qual cosa se fra il tempo d.to non avrà dimandato si abbia il danno, giurando il Pron aver

[15 b]

pagato all'operario. Dichiarando ancora per il p.nte Statuto, che da qui innanzi li Famegli, Pastori che pascolarano, et governarano anemali nel Terit.o di Dignano, li quali suogliono tor per salario, e sua mercedi anemali in pagam.to, non possino per alcun tempo dimandar dalli suoi Patroni alcuna cosa di frutti, over utilità di tali anemali, fin tanto che li anemali pred.ti non saranno stati per li P.roni di quelli consegnati a essi Famigli, et siano stati a rischio, e pericolo di d.ti Patroni.

Che tutti quelli avranno stanza facciano le angarie

Cap. XXXII

Volemo che cad.na persona, la qual avrà Stantia, ovvero abbitaz.n nel Castello, ovvero nel Destretto di Dignan, ovvero quello che sarà vicino, over abbitante

[16 a]

del Castello, et del suo Destretto sia obbligato far le Guardie, Piovegi (?), et angarie, et pagar le colte, et giornalm.te far tutte le facioni reali, et personali a loro imposte, et che se metterano ogni volta, et quando che toccherà, ovvero quando che gli sarà comandato, et ordinato, come fanno li altri vicini, et abitanti del Castello nel Commun pred.to. Et questo tanto quelle se farà in el Castello, quanto fuori del Castello, et quello istesso dicemo delle Donne vedove, ovvero non maritate, le

quali avranno Fratello overo Figliuolo d'età legitima con quelle abitante, e non facente, facino che esse siano obligate a tutte le facion reali, et personali, le quali, le quali se non avranno Fratello, over Figliuolo, come è detto di sopra esse allora solam.te siano obligate alla facion reali, e non personali. Remanendo tamen l'oltrescritto Statuto sub rubrica delli Forestieri, che venirano ad abitar in Dignano, che siano per un anno assenti dalle facion, et in sua virtù.

[16 b]

Che quelli se partirano siano obligati far far le sue Proclame

Cap. XXXIII

Ancora statuimo, che ciascun vicino, et abitante del Castello di Dignano, il qual vorà andar ad abitar via sia obligato, et debba far far le sue Proclame, cioè se alcuna Persona vol qualche cosa da lui debba comparir inanzi il Reggim.to in termine di giorni otto da esser contadi dapoi il giorno tal Proclama fatto, acciò abbia a ricever il suo per via di Giusticia, et debba star tal vicino, che se vorà partire in el Castello fino compito il termine della proclamaz.n a responder de rason, et sattisfar a cadaun suo creditor, et questo sotto pena di L. 6 de' piccoli d'esser applicada al Commun.

Del Fig.o in potestà del Pad.e costituito

Cap. XXXIV

S'alcun Figliuolo costituito in potestà

[17 a]

del Padre, et Madre, il qual non avrà i suoi proprj beni non li sia lecito metter alcun prezzo con alcuna persona nè et far alcuna sicurtà, la qual se farà sia nulla, e senza prezzo sia scossa.

Che siano eletti due Avvocati di Commun

Cap. XXXV

Per comodità de' litiganti provvedendo, statuimo che per Commun debbino esser eletti due Avvocati di Dignano, li quali siano obligati

far le advocarie di tutti a buona fede, et senza fraude da quelli che prima saranno stati richiesti, et a niun dir di non, sotto pena de L. 3 de' piccoli per cad.no contrafaciente, et per cadauna volta, avendo per sua mercede della advocaz.n il pagam.to consueto; cioè soldi cinque per cadauna comparicion, li quali avvocati siano eletti per il Mag.r Pod.tà, et suoi giudici di sei mesi in sei mesi, durando il suo officio mesi sei all'usanza de' giudici pred.ti.

[17 b]

Che alcun prete non possi esser Avvocato

Cap. XXXVI

Statuimo che alcun Prete non possi esser Avvocato, nè far advocarie d'alcuno davanti il Reggim.to, nè possi tor procura d'alcuno, ecceto che le cause proprie ben li possi parlar, in pena di soldi 10 per ciascheduno ogni volta che contrafarà, et niente di meno non sii udita la sua advocaz.n, la qual pena si debba pagar per quello che torà tal avvocato, niente di meno ben possi advocar per il Padre, Madre, Fratello, e Sorella.

Di non comprar Beni delle Chiese

Cap. XXXVII

Niuno ardisca comprar, overo col titolo di permutacion tor alcuna cosa de' beni di Chiese senza licenza del Regim.to sotto pena di perder il precio, over la robba, il qual, overo la qual avrà dato il q.l (?) venghi nel Commun, et la robba la qual era della

[18 a]

Chiesa sia restituita.

Delle Ragon che s'ha da mostrar per li Gastaldi delle Chiese

Cap. XXXVIII

Cadaun Gastaldo, Canever, Camerlengo, overo Procurator, et per ogni altro nome se sia che scaderà l'intrade, et che farà le spese di qualunque fraie, et Chiese del Castello, e Territorio di Dignan ogni

anno siano tenuti davanti il Regim.to, et altri suoi Fratti render, et mostrar rason di tutta l'intrada, et spese d'esse fraternità, et Chiese, et fatte le rason pred.te fino ad otto giorni tutto quello che de' più avranno ricevuto che speso di beni di quelle debbano dar, et consegnar al successor suo; cioè in tal officio deputando sotto pena di L. 3 de' piccoli per cadaun contrafaciente, et per cadauna volta, da esser applicata al Commun, et niente di meno per altri giorni otto tutte le soprascritte

[18 b]

cose sotto la d.ta pena debbino adempir la qual cosa se non farano, allora il Regim.to li astrenza a far le cose pred.te.

**Delle robbe robate vendute, se siano d'esser ricuperate sì,
o veram.te no**

Cap. XXXIX

Ordinemo, s'accadesse che alcuna cosa robada fusse venduta, overo cambiada publicam.te per alcuno ad alcuna Persona, et sopra la Piazza del Commun di Dignano, il Comprator di tal cosa, quella non sia obbligato a venderla a colui, al qual la sarà stata robada, eccetto se primam.te avrà ricevuto da quello il prezzo, che l'avesse comprata, salvo che s'avrà comprato anemali di qualunq. sorte, et maniera che siano, et fra otto giorni dapoï fatto il Contratto della Compreda alcuno comparirà, e dimanderà d.ti anemali, e proverà quelli esser suoi. Allora tal Comprator quelli liberam.te debba render a tal

[19 a]

persona senza alcun prezzo per quelli da esser ricevuto, et se passati li otto giorni detti anemali talm.te comprati avrà tegnudo, et dapoï alcuno comprerà, et proverà questi esser suoi, allora sia obbligato il comprator ricevuto il prezzo che li avrà comprati con refacion delle spese render d.ti anemali a tal persona, e non altrim.te, et se in altri luoghi, over altram.te avrà comprato alc.na robba robada, fatta la leg.ma probacion per alcuno che tal cosa ch'era, o ch'è stata sua il Comprator tal cosa così comprata a quella persona liberam.te, et senza prezzo alcuno render debba, et sia astretto, et ancora dicemo, che s'alcuno comprerà

alcuna robba che non fusse stata robata per manco della mettà del giusto prezzo tal compra non tenghi, ma ad ogni richiesta del venditor, overo d'altro che intervenisse in quella giuridicam.te per suo interesse, tal compra sia nullada, et revocada.

[19 b]

Del far rason alli Forestieri

Cap. XL

E' ordinato che nelle cose civil tal rason in Dignano sia fatta per il Regim.to al Forestier contra qualunq. di Dignano, overo abitator, la qual nel loco, overo Terra in la qual tal Forestier abita. Al Cittadino, et abitante di Dignano si solita far rason, overo si fa contra li abitatori di quel luoco.

Del prezzo delle carni cotte

Cap. XXXXI

Ordinemo che da quì innanzi volendosi vender carne cotte in Dignano debbino quelle venderli alli prezj infrascritti, et non più; cioè la spalla della pecora, overo capra soldi tre, la spalla del castrato soldi quattro, la scaletta tra il petto, e la schena soldo uno, la schena veramente tre soldi, et li quarti de drio de detti anemali cotti talm.te siano venduti


[20 a]

che non passino il prezzo di soldi dieci per cadaun quarto di drio, et se alcuno contrafacesse caschi alla pena di L. 5 de' piccoli d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator, et li venditori d'esse carni non debbino cavar via le vignolade d'anemali pecorini, castradi, et caprini, che per loro saranno venduti sotto la d.ta pena.

Che le carni d'Agnelli non siano vendute più d'un soldo la libra

Cap. XXXXII

Volemo che passado il mezo mese di marzo li Becheri di Dignano, overo altri, che venderano carni d'agnelli in Dignano, overo nel suo Destreto non possino, nè debbino per modo alcuno vender esse carni



Dignano: Chiesa della Madonna del Carmine.



Dignano: Chiesa di S. Giacomo delle Trisiere nella quale, secondo un'antica tradizione, sarebbe stato dettato lo Statuto.

I disegni delle tavole I, II, III e IV sono opera di Riccardo Paliaga di Rovigno.

a maggior prezzo d'un soldo la libra, sotto pena di perder le carni così vendute per maggior prezzo, e di pagar soldi 20 per cad.no contrafaciente, et per cad.na volta d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator, overo inventor.

[20 b]

**Che li Debitori del Commun di Dignano non possino
comprar Dazj d'esso Commun**

Cap. XXXXIII

Statuimo che da quì inanzi alcun debitor del Commun di Dig.no da L. X de' piccoli in suso non possa, nè debba comprar alcun Dacio spettante, al Commun pred.to di Dig.no sotto pena di L. 50 de' piccoli, qual vadi al soprad.to Comun per mettà, et alli Sig.ri Rettori di Dignano l'altra mettà, et più oltra che esso Dacio sia rincantado, et finalm.te venduto a danno, et interesse di tal primo comprator contrafaciente ⁽¹⁾ sotto la med.ma pena li conduttori de d.ti Dacj alcun Prete, nè dargli alcuna administraz.n d'essi Dacj, et finalm.te non aver con essi Preti alcun comercio, compagnia, overo intelligenza, et acciò li Preti attendino alle loro Chiese, et divini officj, et che non s'abbino ad impazzar in cose de' secolari aggiungemo,

(1) spazio vuoto

[21 a]

et dichiaremo, che niun Prete possa, nè debba comprar de' d.ti Dacj, et se sarà a questa comprada contrafatto sia nulla, et di nuovo sia ricantato, et venduto. Talche al tutto alli Laici, et non alli Preti detti Dacj siano deliberati con li modi, streture et condicion soprascritte.

Delli Famigli che scampano

Cap. XXXXIV

Statuimo che cad.n Famiglio, overo mercenario, che si partirà dal P.ron, over scamperà avanti il termine senza licenza del P.ron stia giorni otto in priggione, et al P.ron sottisfazza, et restituisca integralm.te tutto quello che da lui avrà avuto, et portato via, et se con il P.ron per lecita causa non potrà star ricorra al Regim.to, et allora il Regim.to cognosciuta la causa li debbia proveder di rason.

[21 b]

Del peso del pan che si vende

Cap. XXXXV

Per ben, et utilità delle povere persone, et di tutto il Popolo di Dignano si mette ordine, che il pan da vender in Dignano sia fatto al peso secondo la valita, et prezzo che correrà la biava, statuimo, et li mettemo che tal pan sia fatto, come quì di sotto cioè.

S'el Formento valerà soldi venticinque il mozo il pane sia di peso onze 36 al soldo.

S'il valerà soldi trenta il mozo, il pane sia di onze 33 al soldo.

S'il valerà soldi quaranta il mozo, il pane sia di peso d'onze 27 al soldo.

S'il valerà soldi quarantacinq. il mozo il pane sia di peso d'onze 24 il soldo.

S'il valerà soldi cinquanta il mozo, il pan sia di peso d'onze 21 al soldo.

S'il valerà soldi cinquantacinq. il mozo, il pan sia di peso d'onze 19 il soldo.

S'il valerà soldi sessanta il mozo, il pane sia di peso d'onze 18 al soldo.

[22 a]

et d.to pan da vender non sia fatto di manco peso che di sopra è stà specificato, et dichiarito sotto pena di L. 3 de' piccoli d'esser tolta a cad.no che contrafarà d'esser divisa tra il Commun, et l'accusator per mettà, et perder il pane, il qual fusse di manco peso.

Dell'Ordine di pagar li Dacj dell'Ill.mo Dominio

Cap. XXXXVI

Si dichiarisce qualm.te gli Dacj del Commun di Ven.a si paghino in Dignano per mar, come quì di sotto cioè.

Per cad.na Bestia che si trazerà fuora di Dig.no et del suo

Distretto L. 4

Per cad.n cao minuto che si trazera ut s. a	L. 1
Per cad.n cavallo	L. —
Per cad.n Baglio d'oglio condotto per terra	L. 8
Per cad.n Baglio condotto fora per mar	L. 16
Per cad.n mozo di form.to portato in altri luoghi che a Ven.a	L. 2
Per cad.n mozo di segala portato ut s. a	L. 1

[22 b]

Per cad.n mier di lana, seo, et galla	L. 1
Per cad.n mier di cenere	L. 2
Per cad.n cavallo che si menarà per erbadego	L. 8
Per cad.n anemal Proin maz.r d'un anno menato in erbadego	L. 6
Per cad.n anemal menuto condotto ut s. a	L. 4

Nota che delli anemali cavallini, et boini più piccoli d'un anno menati ut s. a quelli li menarà niente sia obligato pagar.

Item per cad.n stariol d'oglio fatto in Torchio	L. 4
Per cad.na mesa sop.a la q.l s'è lavorato oglio in la Fabrica	L. —
Per cad.n Baglio d'oglio menato alle parti del Friul per mar	L. 13.4
Per la valuta del Baglio d'oglio il qual si chiama quartesimo per cad.na lira de' danari per 6	L. 6
Per cad.n mozo d'orzo portato in altri luochi che a Venezia	L. —

[23 a]

INCOMINCIA IL SECONDO LIBRO DEL STATUTO
DEL COMMUN DI DIG.NO

Del modo di citar alcuno in giudicio

Cap. p.mo

Statuimo, et ordinemo, che ciaschedun vicino, et abitator di Dignano, il qual sarà stato citato personalm.te per il Comandad.r di Commun per parte del Regim.to, che debba comparir davanti al Regim.to al banco di rason solito a risponder in rason alla tal persona, et non comparirà per il p.mo termine sia sentenziado dal citado a richiesta dell'Attor fino alla summa di L. 5 de' piccoli, et se il citato non comparirà nel 2. termine sia sentenziado da L. 5 in suso fin alla summa di L. 12 de' piccoli a richiesta dell'Attor, et se il terzo il citato, come sopra non comparirà sia sentenziado da L. ¹ de' piccoli in suso sino ad ogni summa in sua contumacia, vista la peticion dell'Attor, esso veram.te giurando esser

¹ La cifra non è scritta.

[23 b]

vero creditor di quelle cose che il dimandarà. Dichiarando che sel farà lite di lire dieci in suso debbia andar per libello in Scrittura, se le parte, overo una d'esse richiederà, et che, secondo il solito, tre giorni alla settimana ordinariam.te sia tenuto rason; cioè il lunedì, e il mercoledì la mattina, et il sabbato doppo desinar, le qual sententie siano fatte absencia delli citati com'è detto di sopra; eccetto che se tal citato avrà tolto, over per un altro per suo nome avrà fatto tor termine de Avvocato di giorni otto, il qual termine per il Regim.to a quello lo ricercherà li sia dato, et se q.ta tal persona che s'avesse da citar personalm.te non si potesse aver, sia citato alla casa della sua abitaz.n a comparir al modo, come di sopra, et se il citato comparirà in termine, et l'Attor non comparirà, allora per il Regim.to sia astretto esso Attor a pagar la zornada a tal reo citato, et comparire ogni volta ch'esso reo dimandarà esso pagam.to.

[24 a]

**Che niuno marito possi responder in rason senza leg.ma
Procura della moglie quando si tratta del suo interesse**

Cap. II

Che niun marito possi da què inanti per alcun modo obbligarsi a responder in rason de qualche lite di cosa immobile, overo possession per sua moglie, con la qual sarà maridado a Frà, e Suor senza leg.ma Procura della moglie, quando se tratta dell'interesse della moglie, la qual cosa se non avrà fatto non sia aldido in rason.

Delli Testimonj da esser tolti, et esaminati

Cap. III

Ogni volta che nascerà qualche lite de' cose immobili tra qualche persona, cad.n testimonio, il qual sarà stà d'alcun prodotto a testimoniari sopra qualche cosa immobile,

[24 b]

avvanti ch'el Testimonio debbia andar con l'una, et l'altra parte a veder la cosa over possession, sopra la qual, overo della qual avrà a testimoniari, et quella vista, et guardata d'ogni banda, di poi venghi, et rendi testimonianza della verità, et secondo li detti d'essi Testimonj quelli che più idonei saranno, et più utile avranno detto per quelli sia giudicando, li quali ancora Testimonj siano esaminati etiam sopra l'interrogatorj della parte adversaria tanto sopra le question delle cose mobili, quanto delle immobili.

Delli Testimonj per rigor d. S.r Pod.tà da esser astretti

Cap. IV

Li Testimonj, li quali veram.te sopra alcuna lite saranno sta nominati, et si per alcun modo se averano tirati in testimoniari siano astretti per rigor del Sig.r Pod.tà fino tanto che per quelli si cognoscerà la verità.

[25 a]

De admitter la probaz.n del probante

Cap. V

Quando per la natura delle cose la rason, over fatto del probante niuna sia diretta probation sia ordinado in tutte le cause civil non al negante, ma al probante debbia la probation prevaler.

De ricorer al Possesso

Cap. VI

E' veram.te manifesto che sempre, secondo la regola de rason è da ricorer al possesso, è questo veram.te s'alcuno di dentro, overo fora del Castello di Dignano venendo a morte avrà lasciati li suoi Beni ad un Forestier, et il suo Commissario, over quelli che essi Beni avrà indebitam.te alienati sia obbligato esso di beni suoi satisfacendo responder non solam.te alli creditori, alli quali fossero stati obligati li beni del Defonto, ma etiam a quelli, che giustam.te

[25 b]

adimanderano, secondo la quantità delli Beni del morto, delle quali se averà intromesso.

**Di quelli che morirano senza Testam.to,
et che averan lasciati Figliuoli**

Cap. VII

Volemo che s'alcuna persona così uomo, come Donna morirà senza Testam.to li Fig.li, e Fig.le leg.me, e naturali, et altri Discendenti del Deffonto, li quali non saranno sta emancipadi, over altre persone discendenti di tal deffonto volessero aver parte in essi Beni siano obbligati metter a monte tutti li beni che li fussero stati dati nel tempo dell'emancipaz.n, overo al tempo che furono dotati in compagnia con li Beni di tal morto, et allora tutti d.ti Beni di compagnia siano spartiti tra essi eredi; intendendosi de' Beni solam.te li quali tal

[26 a]

Deffonto aveva al tempo dell'emancipaz.n overo maritaz.n pred.ta. Delli Beni solam.te acquistato per esso Deffonto dapoi tal emancipaz.n, overo maritaz.n fatta tal persona emancipata, overo maritata niente abbia eccetto che se continuam.te il fosse stato con quel Deffonto fino ch'il viveva, et che essi Beni avesse aiutati ad acquistar, in tal caso abbia la parte d'essi Beni, et se tal emancipato, over dotato vorà aver parte in li Beni del Deffonto pred.to, s'il sarà stato nel Castello di Dignan, overo nella Città di Venetia, overo da Ven.a in quà dimandi la parte in termine di due mesi, da esser contadi dalla morte del Deffonto, et se il sarà di là di Ven.a dimandi, et compra (?) fra spacio di mesi quattro d'esser contadi, ut supra, altrimenti non abbia alcuna parte in d.ti Beni, nè quella possi adimandar, nè aver, et ogni un s'intendi esser emancipado, al qual gli sarà stata data la Dote dal Padre, overo dalla Madre nel tempo

[26 b]

che il se mariderà, over che sarà stato maridato.

Di quelli che morirano senza Testam.to, e senza descendent

Cap. VIII

S'alcuno così Uomo, come Donna mancarà senza Testam.to non lasciati Figliuoli, over altre persone legitime descendent da lui tutti li suoi Beni vegnino alli Fratelli e Sorelle così da parte de Padre, come da parte di madre conionti, ma se tal Deffonto avesse Fratelli da parte de Padre solam.te, over sorelle, tutti li Beni li quali fussero stati di quel Deffonto da parte di Padre venghino ad essi Fratelli, et Sorelle solam.te che saranno da Parte di Padre, et per il contrario se averà Fratelli, overo Sorelle da parte di Madre solam.te, tutti li beni, li quali tal deffonto avrà avuti per parte di madre devegnano alli Fratelli

[27 a]

et sorelle da parte di madre, che solam.te sarano, li altri veram.te Beni per lui acquistadi se ghe ne sarano de compagnia siano divisi tra gli

Libro II

Fratelli, et Sorelle d'esso Deffonto tanto per parte del Padre, quanto per parte di madre che saranno. Questo sempre riservado, et inteso, che se tal Deffonto avesse doppo di se Padre, over Madre, ivi allora tali successori, overo eredi siano obbligati de' detti beni successi a tal Padre, et Madre, et a cad.no di loro viventi proveder, et sovegnir del viver, et vestir a loro necessario, altram.te s'il sarà richiesto per essi Padre, overo Madre, overo cad.no di loro al Regim.to, il Rettor allora sia obbligato, et debba astrenzer li d.ti successori a far le pred.te cose considerata la condiz,n delle parti, et la qualità della succession, et se tal Deffonto non avesse Fratelli, nè Sorelle per parte di Padre vegnino al Padre, et per il contrario se non avesse Fratelli, nè sorelle per parte di Madre, et che avesse la madre viva, tutti li Beni, li quali avesse avuti da parte della Madre

[27 b]

veghino alla Madre, et se non avesse Fratti, nè Sorelle per parte di Padre, nè Madre, et averà Padre, et Madre, tutti li suoi Beni vengano nel Padre, et Madre, et se solam.te esso Deffonto avesse Padre, et non Madre, tutti li Beni di quel Deffonto, i quali averà per parte di Padre, overo altram.te che per parte di Padre li avesse acquistati, vengano al Padre; li Beni li quali veram.te avesse avuti per parte di Madre, allora vegnano alli più propinqui di quello per parte solam.te di Madre, overo al più propinquo, se solo fosse più propinquo, et per il contrario, se tal Deffonto avesse la madre viva, et non il Padre, tutti li suoi Beni, li quali averà avuti per parte di Madre, over altram.te che per madre acquistati, vengano alla madre; li Beni, li quali veram.te avesse avuti per parte del Padre vengano al più propinquo over propinqua di quel Deffonto per parte di Padre, ma se tal Deffonto non avesse Padre nè madre, et avesse Fratelli solam.te, overo

[28 a]

sorelle da parte di Padre, et non per parte di Madre, et non del Padre, et della Madre, allora li Fratelli, overo Sorelle da parte di Padre solam.te succedano a quel Deffonto nelli Beni, li quali averà avuto per parte di Madre, et per il contrario se tal deffonto, mancante di Padre, et di Madre, avesse Fratelli, overo sorelle solam.te per parte

di Madre, allora li suoi Fratelli, et Sorelle da parte di madre succedano a quello nelli Beni solam.te, li quali averà avuti per parte di Madre, et nelli beni etiam altram.te acquistati, che per parte di Padre venghino al più propinquo, overo più propinqua di quel Deffonto per parte di Padre, et se tal Deffonto non avesse Fratelli, nè sorelle, allora li suoi Beni siano divisi in due parti, delle quali una parte vegni al più propinquo di quelli per parte di Madre.

[28 b]

Di Beni lasciati in tempo da non esser galdesti

Cap. IX

Se sarà stato lasciato ad alcuna persona alcun legato a usufruttuar, overo a galder in vita sua, overo a certo altro tempo non li sia lecito tal cosa così lasciata vender ad alcuno, dar, overo donar, over per qualunque modo alienar, la qual cosa se averà fatto, cioè donato, dato, over alienato quella ad alcuno, over obbligato, allora ipso iure non abbia esso legato, et tal cosa lasciata incontimente devenga in quella persona, la qual disse aver quella cosa per succession, et se nel Testam.to si contien la cosa integra, e in colmo, overo in cavedal dovesse serar, e dipoi parte della robba averà alienato, overo avrà consegnato, quella parte perda solam.te talm.te consumada, overo alienata, la qual in quell'istante pervegna al successor, ut supra senza alcuna exception, et dilacion di tempo.

[29 a]

Di quelli che morissero senza Testam.to, et senza eredi

Cap. X

S'alcun Forestier vicino, et habitante di Dignano, overo Forastier viandante morisse nel Castel di Dignano, overo nel suo Distreto; overo s'un Cittadino di Dignano morisse fora del destretto senza eredi leg.mi et senza Testam.to volemo ch'il Commun di Dignano succeda nelli Beni d'esso Deffonto, et d.ti Beni siano conservati per il Commun per fino a anni cinq. compiti; talchè s'alcuno leg.mo erede apparerà fra d.to termine detti Beni li siano dati, et consegnati dal

Commun, il qual termine passato nessuna persona sopra essi Beni sia aldida, ma quelli Beni la mettà sia del Commun, et l'altra mettà sia destrubuita per il Rettor, et Giudici, che a quel tempo sarano per l'anema di tal deffonto.

[29 b]

Della prescriz.n delle cose immobili

Cap. XI

Statuimo che s'alcuno possederà a suo proprio nome alcuna possession per tre anni continui tra li p.nti, cinque tra li absent pacificam.te, e quietam.te senza controversia, overo molestia d'alcuno, che avesse titolo di compreda, donazion, permutaz.n, over altro titolo per p.n.te instrum.to legitimam.te fatto s'intendi aver prescritto, et passati li tre anni, et li cinque anni non possi da alcun esser molestado per alcun modo, overo ingannato, et se sarà molestato non sia aldido il molestante; salvo veram.te se d.ta possession fusse sta venduda, et non fusse sta stridada per rason di parentà, over confin, come quì di sotto si dirà nel Statuto delle recuperaz.n d'esser fatte per rason di parentà, et confin, le quali si possino dalli propinqui delli venditori, et vicini delle possession esser recuperadi ogni tempo nel termine dato dapoi che saran fatte le stride

[30 a]

non ostante la d.ta prescriz.n, perchè saria in fraude di propinqui, et vicini, salvo che se d.ta possession sarà stata espressam.te obbligata ad alcuna dasion.

Del detto

Cap. XII

Se veram.te alcuno per suo proprio nome possiederà alcuna possession senza alcun titolo d'instrumento, ma solam.te abbia il solo, et semplice possesso per anni dieci continui tra li p.nti, et quindici tra li absent, possedendo esso, overo altri per suo nome pacificam.te, et quietamente senza controversia, overo molestia d'alcuno s'intende esso prescritto, et passati li dieci anni detti tra li p.nti, et quindici tra li

absenti sia vero possessor, et P.ron di d.ta robba, et da niuno possi esser molestato, overo inquietato, et se alcuno quello inquieterà, overo molestarà non sia aldido dalla rason, salvo che s'el se ritrovasse che detta possession fusse stata venduta per p.nto

[30 b]

instrum.to di vendicion, et non proclamato in fraude de propinqui, et confinanti, come nel p.mo superior capitolo si contien, et salvo se la fusse obligata espressam.te ad alcuna dasion non sia pregiudicado al P.ron della Dasion, et acquistarsi la rason del Dominio in essa possession; le possession veram.te di pupilli nè con titolo, nè senza titolo le possino prescriber, et in quelle nessuna prescriz.n possi per qualunq. modo comenzar avanti il tempo del finir della Tutella, overo avanti che d.to pupillo averà compiti anni cinque.

Delle prescriz.n delle cose mobili

Cap. XIII

S'alcuno averà alcuna cosa mobile appresso di si vegnuda a si per vendicion, overo altra rationabile, et iusta causa da esser affermado per suo sagram.to quella cosa non sia tolta da lui per occasion d'alcun debito, overo obligaz.n, salvo che se per sorte quella cosa fusse furtiva, over ad alcun altro special

[31 a]

mention di d.a cosa, overo s'il se retrovasse esser per la Fameglia d'alcuno senza volontà del P.ron in un altro trasferita; over se quella cosa fusse stata persa, nelli quali casi sia cognosciuto per il Regim.to.

Di quelli che saranno obligati in solidum

Cap. XIV

Statuimo che s'alcuno così Uomo, come Donna si sarano obligati in solidum in alcuna obligaz.n di debito, over di qualunque altra cosa, della qual non sarà alcun instrum.to di conservaz.n d'indennità, et il creditor, over il Patron di d.ta obligaz.n si volesse tignir più ad un,

Libro II

che all'altro di quelli obbligati, quello over quelli, li quali saranno astretti a pagar tal obbligaz.n oltre le parti che li tocasse per occasion dell'instrum.to, che dicesse in solidum abbia regresso sopra li altri obbligati nell'instrum.to, overo instrum.ti del cavedal, et pena, danni, et spese in tanto quanto della pred.ta obbligaz.n a cadaun obbligato tocherà pagar per rata, et se l'instrum.to di

[31 b]

conservaz.ne d'essa obbligaz.n dal creditor prima, et principalm.te si debba consistere quello, il quale averà fatto l'instrum.to di conservaz.n, overo li Beni d'esso; et se quel tale, il qual averà fatto non avesse dove potesse pagar la d.ta obbligaz.n, et danni, quello, over quelli, li quali primi averà pagato la d.ta obbligaz.n abbino regresso sopra li altri obbligati a rata com'è detto di sopra, et subito ch'alcun obbligato sarà impedito dalla rason d'alcuna obbligaz.n et quel tale avrà l'instrum.to di conservaz.n d'essa obbligaz.n sia astretto per il Sig.r Pod.tà quello che avrà promesso conservar responder a quello, il qual sarà stato obbligato per quello, per quelli termini, et etiam al pagam.to da esser fatto; sia stretto finalm.te quello il quale sarà astretto quello sarà per lui obbligato non aldido alcuna provocaz.n di quello, il qual averà promesso conservar dicendo ut supra queste, overo simili parole; ancora niun danno per mi è patido.

[32 a]

**Che li creditor prim.te astringhino li principali pagadori,
avanti che ricorino alli piezi**

Cap. XV

E' ordinato che da quì inanzi cadaun creditor il qual avrà avuto alcun instrum.to di debito, overo obbligaz.n, overo alcun scritto di man sopra alcun suo debito, dovrà aver per qualunque rason over causa, et d'essa quantità di danari avrà avuti piezi a lui obbligati con d.to suo deb.to in solidum nell'instrum.to, over nello scritto di man propria, et principalm.te esso creditor debba far citar il rason, et convencer il suo principal debitor davanti il Sig.r Pod.tà a fargli il suo pagamento di danari contenuti in tal instrum.to, over scritto, et se dal

detto suo principal debitor per qualche legitima causa non potrà conseguir detta sua satisfacion, allora il pred.to creditor possi agitar, et ricorrer contro li piezi suoi a si in solidum

[32 b]

obbligati giusta il tenor del suo instrum.to overo scritto di man, servata la debita forma de' Giudicj.

Di quelli che averano venduti tutti i suoi beni

Cap. XVI

S'alcuno così Uomo, come Donna averà venduti tutti li suoi Beni, talchè non abbia da satisfar li suoi creditori fatto sia per il Rettor di Dignano comandam.to al Debitor d'accordarsi con li suoi creditori; et sel non s'accorderà passato termine a lui dato d'accordarse sia lecito al suo creditor, overo creditori ricorrer alli Beni di quel deb.r venduti, overo alienati per esso debitor dappoi il contratto dell'instrum.to di debito del prefato creditor a tanto che tal vendicion, overo alienacion di rason non si potea far in pregiudicio d'anciani creditori, comenzando veram.te tal creditor, over creditori dimandar il pagam.to del suo debito sopra li Beni

[33 a]

d'esso debitor ultimam.te venduti, et così per ordine sia seguito sopra li Beni d'esso vend.r talm.te venduti fino alla satisfaz.n del suo debito, salvo tamen le rason di tutte le persone de oltrescritti Capitoli sotto la Rubrica delle prescriz.n.

De Testam.ti che saranno fatti

Cap. XVII

Non essendo cosa più comoda alli Uomini, che loro stessi il suo voler particolarment.te distinguendo de' suoi Beni di man propria disponer nell'ultima volontà laudabilment.te, et vistament.te ordinemo, che se da qui inanzi in Dignano, overo nel suo Destretto il Cancelier del Sig.r Pod.tà, overo alcun Nodaro sarà sta chiamato a tor il priego d'alcun Testam.to

et quello per il Testator, overo per la Testatrice gli sarà sta dato alcuna cedula per Testam.to serada, overo non serada, bolada overo non bolada, la qual quel Testator, overo quella Testatrice dica voler esser il suo Testam.to ultimo, debbia il d.to canc.re

[33 b]

overo Nodaro p.nti cinque Testimonj idonei avanti ch'el tioga il priego interrogar il Testator, overo la Testatrice, se la d.ta cedola sia scritta di man propria d'esso Testator, et Testatrice, o veram.te no, et se gli sarà risposto per il d.to Testator, overo Testatrice di sì allora il d.to Cancellier overo Nodaro tioga il priego d'esso Testamento et scriva sopra essa cedula, overo Testam.to il nome di quel Testator, overo Testatrice, il millesimo, et giorno della presentaz.n di tal Testam.to, presente esso Testator, overo Testatrice, et almeno cinque Testimonj da quello, overo da quella pregadi, et li nomi delli Testimonj predetti, et vaglia esso Testam.to dappoi la morte d'esso Testator, overo Testatrice, se la sua ultima ordinanz.n sarà, la qual sempre è da essere tenuta, et osservata, et se alcun Testator, overo alcuna Testatrice averà detto d.ta cedula esser di sua man scritta, et dappoi si ritrovasse non esser vero, che la d.ta cedula che niun modo s'abbi, nè si possi aver per Testam.to, nè abbia alcuna vertù, come se

[34 a]

fatta, overo rogata non fusse, et se doppo la morte d'alcuno se ritroverà appresso di se aver alcuna cedula di man propria scritta di tal Deffonto in modo di suo ultimo Testam.to, et alcuno vorà essa cedula per modo di breviario far autenticar, sia obbligato d.ta cedula in man del Sig.r Pod.tà presentar, et almeno per tre idonei Testimonj legitimam.te provar essa cedula di man propria di d.to tal morto esser stata scritta, per il qual dimandasse esserli fatto tal Breviario, et debbia tre Domeniche l'una drio l'altra nel luogo solito della Piazza del Commun di Dignano publicam.te far intender qualm.te tal vol far far tal breviario in confermar il Testam.to di tal Deffonto, et esso provar per tali Testimonj, faccia espressa mencion de nomi de tutti li pred.ti, et

però s'alcun vol opponer, overo contradir sopra di ciò, comparischi in termine di giorni trenta davanti il Sig.r Pod.tà, et fatta diligente esaminaz.n delle cose p.messe, et uditi

[34 b]

et esaminati li Testimonj, et qualunque altro a tal cosa opponenti, se comparirano alcuni contraditorj, et per il Mag.co Pod.tà sarà stato conosciuto di rason esso breviarj d'esser stato provado, et che sia, overo debbia tal breviarj in autentica forma farlo levar, et abbia forza di Testam.to et ultima volontà del d.to tal Deffonto, come s'il fosse stato fatto in vita del Testator al modo, et ordine soprad.to, salvo s'il se ritrovasse doppo la morte di tal Deffonto alcun suo pub.o autentico Testamento in vita sua iuridicam.te fatto dappoi la descriz.n di d.ta cedula, il qual debbia esser anciano a tali breviarj; questo dichiarito che tali breviarj si debbino far mesi due al più dalla morte d'esso Testator s'il mancasse nel Castello di Dignano, overo nel suo destretto, ma s'il fusse morto fuori del Castello di Dignano overo destretto in termine di quattro mesi, dappoi veram.te li termini soprad.ti essi Breviarj non venghino nienti. Aggiungendo

[35 a]

ancora, che s'alcuno così Uomo, come Donna nel Castello, overo Territ.o di Dignano nel tempo della morte, overo in altro caso di necessità vorà far il suo Testam.to, et non potrà aver Nodaro, et il numero de' Testimonj, che tal possi ordinar a bocca d.ta sua ultima volontà almeno davanti due Testimonj, la qual veram.te ordinaz.n così fatta, come di sopra in termine di mesi quattro doppo la morte del Testator, provade le cose d'esser provade al modo come di sopra in forma di breviarj se debbia rilevar, et autenticar, la qual così rilevada abbia forza di Testam.to, et altram.te fatta sia di niun valore; et se alcuna altra persona s' Uomo, come Donna sia di che condiz.n esser si voglia, la qual averà voluto far Testam.to salvo che come di sopra è ordinato debbia esso suo ultimo Testam.to per il canc.r del sig.r Pod.tà, overo altro idoneo Nodaro niuno altro allora presente in scrittura far per ordine notar tutto quello, che sarà la volontà d'esso Testator, over Testatrice

[35 b]

et il Cancellier, overo Nodaro, il qual averà scritto tal Testam.to, avanti chel tioga il priego d'esso sia obbligato, et debbia sotto vincolo di sacram.to legger d.to Testamento ad esso Testator, overo Testatrice soli, et s'il dirà quello star bene debbia detto Canc.r over Nodaro interrogar diligentem.te esso Testator, overo Testatrice, se vuol alcuno, over alcuni esser presenti al priego del d.to suo Testam.to, allora il Canc.r, overo Nodaro sia obbligato quelli chiamar, et essi chiamati, et p.nti altri cinque idonei Testimonj, presente, et audiente esso Testator, overo Testatrice, et non alcuna altra persona leger, et vulgarizarlo, e a intelligenza di tutti gli astanti debbia publicar d.to Testam.to sud.o come il sarà, et tor il prego d'esso Testam.to, come è il solito de' Nodari, il qual veram.te Testam.to vaglia, et in tutto s'abbia per fermo, et se quello sarà ultimo Testam.to di tal Testator, over Testatrice, et in caso che alcun Testam.to fusse stato

[36 a]

pregato, et messo in publica forma contra quello ch'è detto di sopra sia di niun valor, nè abbia per Testam.to, et non possino il Canc.r, overo Nodaro, et li Testimonj con gli altri astanti al far d'alcun Testam.to quello dir, overo manifestar, seu mostrar ad alcuna persona avanti la morte di tal Testator, overo Testatrice sotto vincolo di sacram.to, et sia lecito a tutti li Testatori sì Uomini, come Donne mudar qualunque loro Testam.to, correger, aggiunger, et minuir, overo altram.te da novo disponer, et ordinar una volta, et più, come a quelli parerà, e piacerà fu all'ultimo della vita sua, com'è giusto, conveniente, et onesto. Item che s'alcuno di Dignano così Uomo, come Donna da quì inanzi fuori del Castello di Dignano, overo in altri luoghi in Istria, Venezia, nelle parti del Friul, overo in tutta la marea (!) Trevisana averà fatto il suo ultimo Testam.to, et sarà morto, quel Testam.to fra tre mesi doppo la morte d'esso Testator

[36 b]

davanti il Sig.r Pod.tà di Dignan debbia esser presentado, altram.te non debbia valer et s'alcuno averà fatto Testam.to de là de detti con-

1792 ind. 2.^a
 in Nomine R. S. M. C.
 incomincia il detto libro de' Statuti del
 Comune di Dignano
 Proemio

Nel tempo della felice età primiera, un certo
 naturale instinto si convulsi si astenevano
 dalli vizj, et imitavano le Virtù di noi
 certa malignandria del gener umano alla
 mala fortuna mutata de' conditi de' tempi cioè
 la Virtù in malicia, e si costeano costati in
 vizj; Per la qual cosa al giudicio de' maggiori
 ha parso oltre il Comune di cadaveri
 ordinare la propria rason //
 de buoni, e li reprimere le malicie de' cattivi
 et accio' più perfettamente alti domestici di ogni
 fusse provisto, queste cose verament. considerando
 il Carro ^{no} Bernardin Minio de mandato
 dell' ^{no} e Felicit. ^{no} Duca di Dignano de' Cent.
 del Castel di Dignano di ^{no} ^{no}; e vedendo
 che questo ^{no} loco di Dignano era gover-
 nato d'alcune importinenti, et corrotte. ^{no}
 talche verament. se poteva dii esso loco al detto
 mancar de' sepe, et vigilando alle cose comode
 del loco, et de' abitanti di quello alla cura

fini quel Testam.to se debbia presentar al Rettor di Dignano in t.ne di mesi sei altram.te non vaglia, et il Sig.r Pod.à doppo che li sarà stato presentado il Testam.to sii obligato esaminar, et dichiarar, se quel Testam.to è valido, o veram.te no.

**De' legati fatti nelli Testam.ti alli Figliuoli per il Padre,
et per la Madre, non dicendo per contento, et per Benediz.n**

Cap. XVIII

E' ordinato che s'il Padre, overo Madre d'alcuno averà fatto Testam.to, et in esso Testam.to averà lasciato al Figliuolo, overo alla Figliuola alcuna cosa avanti il restante dell'eredità non dicendo per Benediz.n, et contento, et in esso Testam.to non averà

[37 a]

istituito d.to Fig.o, overo Fig.a erede, che quel tal legato ad esso Fig.o, overo Fig.a fatto s'abbia per legato solam.te, et esser debba erede con gli altri eredi instituiti in d.to Testam.to, et ch'el Nodaro quando ch'el scriverà il Testam.to sia obligato per sacram.to al Testator far memoria delle pred.te cose.

**Della dispensaz.n da esser fatta per li Commessarj de' legati
fatti per li Testatori**

Cap. XIX

Intendendo per ben, et utile dell'anema salubrem.te proveder ordinemo che cadauno tanto cittadin, quanto Forestier sia tenuto et obligato per qualunque modo, nome, causa, rason, over forma li Beni d'alcun Deffonto dar, distribuir, et dispensar per l'anema d'esso Deffonto in termine d'un anno dopo la morte del Testator, overo codicilante, salvo che s'il Deffonto avrà ordinato qualche cosa nel suo Testam.to, overo averà messo

[37 b]

qualche condiz.n sopra gli suoi beni, che allora la condicion contenuta nel Testam.to d'esso Deffonto pienam.te sia osservata, se veram.te al-

cuno non avesse distribuito, over dispensato per l'anema di tal Deffonto li suoi beni fra un anno doppo la morte del pred.to Testator, overo codicillante, com'è detto allora vengano li d.ti Beni alla Sacrestia di S. Biasio, et al Ospedal di Dignano per mettà per l'anema de quello, del qual saranno stati li Beni, et acciò che li Sagrestani di d.ta Chiesa in questo abbino più fervente cura, statuimo, che li d.ti sacrestani da quì inanzi aver debbino soldi due de' piccoli per lira della valuta di quello, che recuperarano alla d.ta Sacrestia, et Ospedal al modo pred.to, et perchè in queste cose sono commesse molte fraude in detrim.to, et pregiudicio dell'anime sue con giusta provision disponemo, che da quì inanzi tutte quelle persone, le quali per qualunque modo sono obligate far simili dispensaz.ni, quando

[38 a]

averanno quelle fatte siano obligati andar subito al Mag.co Pod.tà con quello che averanno ricevuto, et duto di Beni di tal Deffonto, il qual Sig.r. Pod.à allora debbia interrogar et esaminar tutti li pred.ti sotto vincolo di sacramento s'hanno commesse alcune fraudi in tal dispensaz.n sotto alcun velame, et decerner, et cognoscer se l'intenz.n del Testator overo codicillante con integrità sarà stata mandata ad esecuz.n per modo ch'in quelli non sia fatto alcun inganno, usurpaz.n overo cavillation, et fatta diligente esaminaz.n sopra ciò faccia il Sig.r Pod.à, se li parerà a tal Commissario, overo fonnitor far la sua confession di tal dispensaz.n per lui fatta, et se altram.te facesse non abbia alcuna fermezza; et se in qualche tempo si ritrovasse esser stata alcuna fraude per qualunque modo del Commissario nella dispensaz.n, overo nella destrubuz.n de' beni d'alcuno Deffonto per alc.na persona contra l'intenzion del p.n.te ordine et Statuto, debbino al tutto li pred.ti beni venir alla Sacrestia, et Ospedal pred.ti

[38 b]

per mettà, com'è detto, et tali che ingannarano caschino in pena di L. X de' piccoli, la qual vada al Commun, et all'Accusator, non obstante che in tal dispensacion fraudolentem.te, et deceptoriam.te fatte fosse sta interposta l'auttorità d'alcun Podestà, la qual in questo caso se abbia, come se la non fosse sta' interposta.

De' Tutori delli Pupilli

Cap. XX

Statuimo che cad.no Padre abbia la Tutela de' suoi Figliuoli, et de' suoi beni morta la madre, salvo che da essa un altro consanguineo, o estraneo Tuttor a essi nelli Beni del Testam.to averà costituito. Item dicemo che la med.ma sia Tutrice de' suoi Figliuoli morto il Padre s'esso Padre a quelli et altro Tuttor non averà statuito, questa Tutela abbia fino che la

[39 a]

viverà castam.te vedovando, et se dal vicio dell'incontinenza la fosse accusada, ovvero della lapidaz.n de' Beni sia cognosciuto davanti il Sig.r Pod.tà, et se mai accadesse, che quello non facesse ben ad un'altra più idonea sia dato; quello veram.te il qual morto Padre, et Madre rimanerà senza Tuttoe li sia dato un Tutor dal Sig.r Pod.tà, et tutta la sua Tutoria al più propinquo, et idoneo sia dada.

Ancora s'alcun Uomo, ovvero Donna ch'avesse Figli over Figle che non fossero in età, et che morissero senza Testam.to che il Sig.r Pod.tà di Dignan sia obbligato proveder de idoneo Tuttor, come di sopra, a d.ti pupilli, et pupille, come li parerà esser conveniente, et che cad.no Tuttor, ovvero Tutrice sì Uomo come Donna sia obbligato li Beni de Fig.i ovvero de Fig.e ovvero altri tenir in colmo, li quali Beni averà avuti in

[39 b]

tenuta, et cad.n Tuttor, ovvero Tuttrice sia obbligato in t.ne di mesi tre tutti li loro Beni d'essi Pupilli far notar, facendo ordinar un inventario di tutti d.ti Beni, facendo metter quello nelli atti della Cancellaria di Dignan a futura memoria; et se il Tuttor sarà stato negligente in far far detto inventario caschi nella pena di L. 5 de' p.li la qual vadi al Commun di Dignan, et non di meno sia obbligato far l'inventario come è predetto sotto la d.ta pena nelli altri trenta susseguenti giorni ogni volta che l'averà contrafatto, il qual inventario debbia far far in presenza di doi dei più propinqui de' Pupilli, cioè del Padre, et della

Madre, et che se non saranno propinqui sia fatto con autorità del Sig.r Pod.tà, et s'alcun avesse Beni d'alcun Pupillo in suo poter sia obbligato quelli mostrar, et

[40 a]

dessegnar al Tutor, overo Tuttoria fra spacio di giorni quindici dappoi che il sarà stato dal, overo dalli Tutori richiesto sotto la pena pred.ta, et s'alcun Tutor, eccetto che il Padre sarà accusato d'incostanza, overo della lapidaz.n di Beni ad un altro suo propinquo più idoneo li suoi Beni, et Tutella sia data, secondo che al Sig.r Pod.tà parerà meglio esser expediente, et se il Pupillo, overo Pupilla dappoi che sarà venuto in età leg.me se vorrà partir dal Tutor con li suoi Beni sia obbligato esso Tutor al d.to Pupillo li Beni immobili d'esso Pupillo in quel tempo, mese, overo settimana, nel qual il Tutor averà tolta la Tutella di tali Pupilli consegnargli li suoi Beni; ancora se la Madre, morto il Padre, et essendo Tuttrice de' suoi Fig.i se averà maritata avanti il tempo dell'età delli d.ti Pupilli

[40 b]

in altro tempo che il pred.to mese, et settimana che s'attrovasse esser stato l'inventario delli Beni delli d.ti pupilli sia obbligata la d.ta Tutrice pagar integralm.te, et satisfar al Tutor che venirà drio sì Uomo, come Donna d'essi Pupilli tutte le spese opportune, et necessarie a lavorar le vigne, et possessioni delli d.ti Pupilli, et le spese del viver, et vestir d'essi Pupilli fino al tempo ch'il se trovasse esser stato fatto l'inventario d'essi Pupilli, et li d.ti Tutori, che veniranno drio siano obbligati li Beni, de' d.ti Pupilli dessegnar in quel mese, et settimana che sarà stato fatto il d.to inventario per la p.ma Tuttrice; essi Pupilli in età legitima pervenuti li Beni veram.te mobili il Tutor sia obbligato dar al Pupillo compita l'età in ogni tempo, che da quello el sarà richiesto, et la Tutella dell'Uomo

[41 a]

sia compiti quindici anni, et la Tutella della Donna sia compiti quattordici anni, et che niun così maschio come femina possi obligar li suoi

Beni mobili, et immobili, venderli, over alienarli per alc.n modo avanti che non averano compito l'età di diciotto senza la parola, et presenti due de' suoi più propinqui costituiti dal Pod.tà, et che siano nominati in esso instrum.to d'obligaz.n, vendiz.n, overo alienaz.n, et se mancasse propinqui, ch'allora con autorità del Sig.r Pod.tà se possino far le cose pred.te et se altram.te fosse stato del tutto il comprator, il qual averà comprato, overo ricevuto l'obligaz.n perdi. et tal vendiz.n, alienaz.n, overo obligaz.n manchino della sua fermità, et l'Uomo compito quindici anni possi contragier matrimonio di consiglio de' suoi più propinqui, et esser al Fratel, e Sorella di suoi Beni

[41 b]

et la Donna similem.te passati quattordici anni possi contragier matrimonio di consiglio de' suoi più propinque, et esser a Frà, e Suor di suoi Beni. Item che li Beni immobili de' Pupilli per modo alcuno non possino esser venduti, alienati, overo obbligati per causa d'alimentar essi Pupilli salvo che con autorità del Sig.r Pod.tà et presenti due de' suoi più propinqui costituiti dal Sig.r Pod.tà. Ancora sia aggiunto che quando il maschio averà passata l'età d'anni quindici, la femina veram.te d'anni quattordici, tanto l'Uomo quanto la Donna congiunti in matrimonio, se bene non avessero l'età d'anni 18 possano, et vogliano obbligarsi contragier, et tutti li suoi Beni mobili, et immobili vender et obligar, et per qualunque modo alienar, come ogni altro Uomo di mag.r età d'anni 18, overo 20 far, et esercitar potesse.

[42 a]

Item che cad.n Tuttor overo Testamentario, quanto dativo così Uomo, come Donna, quando ch'il vorrà far l'inventario de' Beni de' Pupilli debbia ricercar dal Regim.to di Dignano essergli dati tre Uomini da bene, et idonei, li quali debbano per suo giuram.to, et buona fede stimar tutti li Beni mobili de' d.ti Pupilli ogni cosa da sapersi, qual abilm.te si potrà estimar, et tal stima li debbia scrivere et notar nell'inventario de' d.ti Pupilli, et tal Tuttor appresso il qual li d.ti Beni rimanerano debbia tener d.ti Beni in colmo, et in quel stato che saranno stati stimati, et al tempo che li Pupilli pervenirano all'età leg.ma sia obbligato il Tuttor quelli restituir alli d.ti Pupilli, et in quella bontà,

Libro II

et stato nel qual saranno stati stimati, alle qual tutte cose soprad.te tutti li Beni del Tutor, quando torrà la Tutella ipso facto siano, et rimanghino obligati, etiam quando

[42 b]

alcun inventario non fusse fatto secondo ch'è obligato far per la continencia del p.n.te capitolo, finalmente considerata la qualità, et condiz.n delli Beni, et possession del Castello, et Territ.o di Dignano, le qual sono molto più laboriose, ch'utile, et quella volemo governar, et mantener in conto, come si deve per la forma di questo capitolo è bisogno di gran diligenza con niuna, over minima utilità, et però acciò finalm.te li Tutori, et governatori de' Pupilli, et di Beni suoi idonei, sicuri, et sufficienti aver si possino, aggiungemo, et dichiareremo che li Tutori, e Governatori de' Pupilli, et de' Beni suoi così Uomini, come Donne oltre la consignaz.n del capitale de' Beni mobili per loro alli Pupilli d'esser fatta com'è detto, et oltre li alimenti del viver, et vestir ad essi pupilli condecem.te da esser dada per tutto il tempo, che

[43 a]

staranno in Tutella non siano tenuti, nè obligati dar, overo render ad essi Pupilli, nè abenti causa da quelli alcuna rason di usufrutti de d.ti Beni pervenuti alle man de' d.ti Tutori, et Governatori, et da quelli colti, et ricevuti nel tempo della Tuttoria, overo Governaz.n ma tutti essi frutti se ne avvanzeranno siano, et esser debbiano liberi d'essi Tutori, et Governatori, senza che da quelli gli sia dimandato cosa alcuna, over rason dell'amministratz.n d'essi frutti ad alcun, overo alcuni render sia tenuto, et obligato. Dichiarando, et che il Cancellier, il qual farà l'inventario aver debbia per sue mercedi di scriver 20 sino alla summa, et valor di L. 100 de' p.li in tal inventario descritti, et dal valor di L. 100 in uso fino ad ogni summa il Cancellier aver debbia per sue mercedi soldi 40 de' p.li, et non più.

[43 b]

(bianca)

[44 a]

De quelli avranno alcuna cosa da spartir

Cap. XXI

Tutti quelli che avessero alcuna cosa comune da partir, et quella partir volessero a instantia delle parti, overo d'una d'esse richiedenti sia fatto dal Regim.to un Comandam.to che fra giorni quindici abbino da far d.ta Division, et se un di loro, over più contumace, overo contumaci disprezarà, overo recusarà dal Rettor a due, over tre dissegnate persone con Sacram.to se farà bisogno fedelm.te d.te cose per sorte siano partite, et s'alcuna parte sarà stata contumace, quello che sarà stato obbediente eleza la parte senza sorte. Item che cad.na division la se farà da quì innanzi per alcuna persona di qualche possession dentro, overo fuori del Castello di Dignano davanti Testimonj vaglia, et tenga.

[44 b]

Che a quello non avrà la via la ghe sia data

Cap. XXII

Volemo, che s'alcuna persona la via dimandante non avrà d'andar alla sua Terra overo sua possession a quello che non ha la via, con manco discomodo di quello, il qual dà la via il Rettor è tenuto fargliela dar, dato tamen il giusto precio a quello che darà la via, secondo che per li amici con deputatia questo per il N.ro Rettor sarà stato terminato; ma che tamen sia dessegnata, et data la via per quella parte, overo luogo, che manco danno a quello darà la via possa inferir; sia veram.te la via larga, e longa secondo che competentem.te per quelli deputati sarà stata dessegnata.

[45 a]

Di quelli averanno una parte minima in aliena possession

Cap. XXIII

Se alcuno veram.te averà alcuna minima particella in casa, vigna, over altra possession d'alcuno nel Castello di Dignano, overo nel suo Territ.o, la qual veram.te particella, quasi che sia inutile in mezo, overo

attorno li capi, overo bande d'essa possession, et questo manifestam.te consta al Regim.to, allora il Regim.to sia obbligato a richiesta di quello, che averà l'altre parti di quella possession, mandar li stimadori di Commun a stimar la d.ta particella, la qual stima fatta d.ta particella sia data a quello, ch'averà le parti di quella possession, pagando tutto quello, che la sarà stata stimata; questo intendendosi se la d.ta particella n.(on) averà strada per altra via, che per quella possession, et se la d.ta particella avesse andido nella via commun overo consorzal, allora il P.ron della particella n.(on) volendo q.to Statuto n.(on) li debbia pregiudicar.

[45 b]

Di quelli che averano via per la Possession d'altri

Cap. XXIV

Quando alcun di rason averà alcuna via et rason d'andar, et ritornar per alc.a possession d'un altro, la qual veram.te appar esser danosa, et incomoda a quella per la Terra del qual s'andarà, et si vorà a quello dar in un altro loco tanto buona via, over maior che sia quella, la qual ha per la sua Possession, sia obbligato quel Sig.r tale, che averà la via per tal possession lasciar essa via al P.ron di tal possession, et debba andar per l'altra via a si data, overo designata, et se non vorà far questo allora se questo sarà manifestato al Regim.to il d.to astringa a far questa cosa.

[46 a]

Del debito quì fatto da esser pagato

Cap. XXV

Ciaschedun, il qual nel Castello di Dignano averà fatto mercanzia overo debito quì è obbligato pagar il debito remossa ogni prescriz.n del Foro.

Di quelli che contrazerano mercato di qualunque mercanzia mobile

Cap. XXVI

E' stato ordinato che cad.na persona così Uomo, come Donna, Cittadin, overo Forastier abitante di Dignano, il qual avesse contratto

alcun mercato di qualunque mercanzia de cosa mobile per qualunque modo, et forma, che quel mercato sia, et esser debbia rato, et ferme (?) incontinente fatto il mercato da esser fatto se per esso mercato il comprador

[46 b]

al venditor della pred.ta cosa mobile avrà data capara in parte del pagam.to pred.to.

Delle Ferie da esser osservade

Cap. XXVII

Statuimo delle Ferie da esser osservade che quindeci giorni avanti, et quindeci doppo la Festa della Natività di N.ro Sig.r Gesù Cristo, giorni otto avanti, et giorni otto dapoi la Festa della Ressurez.n d'esso N.ro Sig.r, et tutto il mese di Giug.o se abbino per le Ferie; tamen in ogni tempo cad.no possi dimandar il premio delle sue fatiche, et il pagam.to di mangiar, et bere non ostante le Ferie soprad.te.

Che non siano admessi Testimonj sopra li Morti

Cap. XXVIII

A schivar la falsità de' Test.j li quali ogni giorno sono prodotti contro li Morti ordinemo che niuna obbligaz.n pecuniaria

[47 a]

over d'ogni altra cosa, over fatto, che passerà la summa, numero, quantità, valor, over stimaz.n de' soldi quaranta de' piccoli si possi provar per Test.j contro li morti, eccetto che per pnt.e instrum.to, over altra scritta pub.a alla qual de rason se li debba far dar fede, salvo che nelle cause del Commun di Dignano, et nelli mercati di vetuaglie fatti, et che se farano di pagar incontinente il precio, il qual averà promesso, nelli quali siano admessi Test.j, et la loro probaz.n vaglia, alcun statuto in contrario non obstante.

Che quello soccomberà in Causa soccombi nelle spese

Cap. XXIX

Se sarà stata agitata qualche controversia, ovvero lite tra le parti davanti il Regim.to statuimo, che le spese leg.me, le quali per la parte vittoriosa giuridicam.te

[47 b]

saranno state fatte in essa lite, siano tansate per il Regim.to, davanti del qual la lite agitata sarà stata, et debbino esser pagate per la parte che perderà alla parte vincitrice fra giorni quindici doppo fatta la Sentenza. Intendendosi come quelle spese esser leg.me, le quali si farano in advocati, procuratori, Nodari, Scritture, et Comandaori, et questa tal Tansa sia fatta per il Regim.to, ut supra attenta la qualità, et importantia della cosa, et la condiz.n della cosa, et la condiz.n delle Persone.

**Che il caminar d'una Persona non debbia pregiudicar
a quello possede**

Cap. XXX

Dicemo, che s'alcuno andarà publicam.te per la Terra, ovvero possession dell'altro, la qual sia in baredo (?), et non lavorada tal publico caminar non pregiudichi

[48 a]

al Patron della Terra, salvo che se quel tal ch'andasse per de là avesse pub.o instrum.to over provasse per Testimonj, che de là li fosse de rason la via, et che de là podesse andar de rason, nel qual caso allora a tal cosa possi far pregiudicio, alcun altro Statuto non ostante.

De compromessi da esser fatti tra li Parenti

Cap. XXXI

Conciosia cosa che spesse volte occorre, che nel Castello di Dignano nascono differentie alcuna volta piccole, et alcuna volta grande tra il Padre, et Figliuolo, et Figlia, e Madre fio, over fia, et per il con-

trario tra Fratello con Fratello, Fratello con Sorella tra Germani, Barbani, Nepoti, et altri Nevodi fin al 3° grado, le qual liti sono abominevoli, per la qual, overo per le qual lite, et differenze spesse volte è impedito il Regim.to impedirsi a diversi modi, et volemo mover queste abominevoli lite, et acciò

[48 b]

che davanti niun nostro Rettor abbino a litigar, la qual cosa è molto vergognosa, statuimo, et ordinemo, che s'alcuna di q.te cause fosse mossa per alcun delli pred.ti come di s.a il Pod.à di Dignano possi, et debba senza alcuna condicion, dico contradicion delle parti, overo di cad.na d'esse con stretto modo, et con pene gravi astrenzer li pred.ti che saranno in differenza a doversi comprometter in due Uomini da ben per loro parte un per Uomo da esser eletti con libertà, et autorità in pie tutte le loro lite, et differenze sentenziar, terminar, et diffenir tanto de rason quanto de fatto, et tanto de fatto quanto de rason; mettendo pena, over spese a quello, over quelli che non contentassero, et assentissero alla Deffiniz.n, et terminaz.n della lite loro la qual pena, overo pene subitam.te debbano esser scosse per li Rettori, et suoi officiali senza alcuna contradiz.n. Niente di meno di quello che sarà stà, et terminato per li d.ti Giudici, ut s.a sia fermo, et rato, non potendo alcuna parte, la qual

[49 a]

si tenesse esser aggravata aver alcun reccorso al Pod.tà di Dignano, nè di alcun altro officio della città di Venezia, nè et ad arbitrio d'alcun Uomo sotto la pena, et danno contenuta nel compromesso, et se li pred.ti due eletti non fussero d'accordo in senteniar, dichiarir, et divider li Beni de pred.ti, allora il prefatto Sig.r Pod.tà il qual per tempo sarà al Regim.to di Dignan debbia a quelli dar, et aggiunger un Uomo da ben, il qual non sia sospetto alle parti; dando a quelli sagram.to di senteniar, terminar, decider, e dichiarir, come a quelli parerà esser giusto, condecante, et onesto secondo Dio, et la sua buona coscienza, et tutto q.to, che per la mag.r parte delli soprad.ti tre sarà stato terminato sia, et esser debbia valido senza alc.a contradiz.n sotto la med.ma pena di sopra dichiarita; della q.ta pena la mettà sia del Commun, e

Libro II

l'altra mettà della parte osservante, n.(on) potendo q.ta parte, la qual se tenirà esser gravata aver alcun ricorso ad alcun officio de' pred.ti sotto la pena,

[49 b]

et contenuto danno nel compromesso, dichiarando che le parti debbano dir al Pod.à quelli che hanno per sospetti, il qt. Pod.tà non possi elleger per arbitro alcun delli d.ti sospetti a si dati per le soprad.te parti, avendo li d.ti Giudici arbitri termine di mesi due immediate dal dì del celebrar del compromesso in essi da esser numerati de definir, et espedio (?) le liti, et controversie pred.te.

[50 a]

INCOMINCIA IL TERZO LIBRO DE' STATUTI
DEL COMMUN DI DIGNANO

Delle alienaz.n delle cose stabili, et delle recuperaz.n di quelle

Cap. p.mo

S'occorrerà per al alcuno si vendesse qualche cosa stabile, possession, over alcuna rason di cosa stabile posta nel Castello di Dignano, overo nel suo destretto ad alcuna persona volemo, et ordinemo, che quella persona, alla qual sarà stata fatta la vendiz.n soprada.ta sia obbligata, et debbia in termine di giorni trenta uno dapoi fatto il contratto, et quel apparer debbia per publico instrum.to con licenza del Regim.to tal vendicion per il pub.o Comandaor di Commun di Dignano nel loco solito, alta voce particularm.te, et distintam.te debbiasi stridar tre Domeniche una drio l'altra dappoi che sarà detta la messa grande, et avanti disinar, et il Comandaor publicata tal vendicion

[50 b]

per parte del Regim.to alta voce in esso loco, et continuam.te dica che s'alcuno sopra tal vendicion vol, overo intende presentar per titolo di propinquità, et parentela, overo come collateral, et essa cosa venduta vorà recuperar, over per qualunque altra rason a tal vendicion opponer, overo dir sopra quello aver rason, debbia tal persona presentarsi, et comparir davanti il Regim.to over il suo officio della canc.ria sel vorà presentar a tal contratto fra giorni 31 allora dappoi la p.ma strida ¹ che venirano con il precio, con il qual essa cosa sarà stata venduta, et con le spese per occasion di tal contratto fatte, et dispese, overo offerirsi dar esso precio iusta la forma dell'istrum.to del contratto sopra di ciò celebrato, over altram.te con le rason sue, et essi danari depositar appresso l'officio della cancellaria, et sia obligato chi d'essa robba vorà recuperar recuperarla per sè, et non per nome d'altra persona, et se in d.to 3.ne di g.ni 31

¹ Spazio vuoto.

[51 a]

niuno comparirà com'è detto di sopra, allora niuna rason sia aldida al Regim.to over sia tolta da quì inanti sopra tal cosa venduta ut su.a, ma tal vendicion vaglia tra li contraenti, et abbia fermezza, salvo tamen le cose contenute in due capitoli del secondo libro del Statuto sotto le rubriche della prescriz.n delle cose immobili, nelli quali veram.te capitoli al tutto abbino loco, et ancora siano stridate, et proclamate al modo come di sopra le donacion di cose stabili poste nel Castello, et Territ.o di Dignano, le quali da quì inanzi se farano non a fin che quelle siano recuperate, perchè volemo che non si possino recuperar, ma solam.te siano stridate a fin che s'alcuna persona a tal donacion per qualunque modo e rason fra il termine delle proclame pred.te opposer, over contradir, dicendo aver qualche rason sopra d.ta cosa donata, questa possi far, usando delle sue rason, le qual veram.te donacioni apparer debbino per pub.o instrum.to; li altri veram.te contratti, overo alienacion

[51 b]

per qualunque titolo fatti non siano stridati altram.te, eccetto che a volontà delle parti contraenti, over d'una d'esse, come sin quì è stato osservato; ordinando ancora, et dichiarando circa le recuperaz.n da esser fatte ch'il primo più propinquo del venditor possi recuperar, et vendicar la cosa stabile, overo la rason delle cose stabili venduda, over venduti, ut supra, et s'il più propinquo non volesse recuperar, allora, l'altro più propinquo posse recuperar, et se alcuno prossimo non volesse recuperar, allora possa recuperar quel ch'è più confn, servato sempre l'ordine nel p.nte Capitolo specificato, et dichiarato.

D'una robba obligata ad un altro non sia venduta

Cap. 2

Niuno da quì inanzi abbia ardir dar, donar, vender, obligar, impegnar, overo per qualunque modo alienar al Commun, overo a partico-

[52 a]

lari persone con carta, ovvero senza carta alcuna cosa immobile aliena, over che fosse ad un altro in prima data, donata, venduta, obbligata, over data per pegno sotto pena di L. 3 de' piccoli d'esser applicata al Commun, et di più il d.to alienator, over defraudator sia obbligato immediate dar, et consegnar un altro sufficiente pegno a quello il qual aveva defraudato fino all'integra satisfaz.n del creditor defraudato, il qual Statuto etiam abbia loco nelle cose mobili alienate, come di sopra; dichiarato anco che dalle cose pred.te non sii derogato alli doi capitoli del secondo libro di questo Statuto di prescriz.n delle cose immobili, ma essi capitoli fermi rimanghino.

Delle cose communem.te possesse d'esser partite

Cap. 3

Volemo che s'alcuno averà alcuna cosa concommune che non sii stata partita tanto mobile, quanto immobile, et che n.(on)

[52 b]

vorà che sia in compagnia, allora il Regim.to debbia et sia obligato comandar a quelli ch'avevano la d.ta cosa comune, che tra di loro la dividano, et la partiscano per quelle parti, le quali doverano divider fra il tempo secondo che vorà il Regim.to d'esser statuito, il qual tempo sii di giorni quindici il più, et se non potranno esser d'accordo, allora il Regim.to debbi mandar li stimatori di Commun a divider tal robba a bona fede, et senza fraude tra le parti pred.te, et abbino li d.ti stimatori per loro mercede soldi quattro de' piccoli per cad.na marca del valor, et stima della cosa, over cose così divise, la qual mercede l'innobediente, over contumace sii obligato pagar.

Delli Beni aquistati tra Fratelli communem.te da esser divisi

Cap. 4

Ordinemo, et comandemo, che tutti li Fratelli, et Sorelle tutto quello ch'aquistarano stanti

[53 a]

con il Padre, et in potestà del Padre, overo stanti insieme doppo la morte del Padre mentre non abbino fatto la division delli d.ti beni, cavati li beni a sì lasciati, et per succession, over dote acquistati, tutti convenientem.te divider si debbino con li Fratelli, et Sorelle sin al tempo dell'acquisto nella med.ma potestà costituiti morto il Padre, volendo ch'il Padre in tutte le cose acquistate dalli Figliuoli nel tempo ch'in sua potestà saranno stati, eccetti li beni lasciati, over successi, et dotali, tutto il tempo della vita sua abbi l'usufrutto, et il med.mo volemo nel Avo, et Bisavo in quelli Beni, li quali li Nepoti, et Pronepoti averano acquistati stando sotto la potestà dell'Avo, e Bisavo.

[53 b]

De' Beni delli Debitori da esser intromessi, incantati, et venduti

Cap. 5

Acciò li creditori siano sottisfatti di Beni de' suoi debitori, statuimo, che li creditori primam.te siano obbligati ricercar li suoi debitori se li vorano pagar de plano, over desegnarli tanti Beni per la satisfaz.n del suo debito, et se tal debitor avrà recusato far il pagam.to, over la dessegnaz.n di Beni, allora sia in libertà del creditor di dar la sua sentenza in mano del cavalier del sig.r Pod.tà il qual cavalier per rigor di d.ta sen.za dimandi il pegno d'esso debitor personalm.te se quello potrà ritrovar, et se quello n.(on) potesse ritrovar allora due volte domandi alla cosa che sappi qualcheduno di Casa, over della Famiglia del Debitor, che di d.ta sen.za faccia dessegnaz.n, et se doppo il Debitor personalm.te richiesto, quando se potrà ritrovar, over quando non si potesse ritrovar alcun della Famiglia due volte richiesto n.(on) avrà

[54 a]

voluto dar il pegno, allora avuta la relaz.n del pegno sia condannato quello che n.(on) avrà volesto dessegnar il pegno in soldi quaranta de' piccoli da esser divisi tra il Commun, et il cavalier, che denunciarà, et a richiesta del creditor per forza sia pignorato di Beni del Debitor, primam.te di mobili, et se no ghe fusse mobili, over che non suplisse,

Nel 2.^o Statuto sono state Fabiate
carte, e nella carta 2.^a e 3.^a

Del mese d'Aprile la Festa di s. Maria della
Neve, e di s. Anic., del Salvador Nostro Gesù
Cristo, s. Lorenzo, l'Assumpf. della S. V.
s. Apoc, s. Bartolamio Apostolo.

Del mese di Maggio la festa di s. Anna
Verjine, s. Matto Apostolo, et Evangelista,
et di s. Michael Arcangelo.

Del mese di Giugno la Festa di s. Fran.
s. Luca Evangelista et s. Simon, et Iuda.

Del mese di Luglio la Festa di tutti
i Santi, et di s. Iud. Apostolo

Del mese di Agosto la Festa di s.
Tomaso Apostolo, la Natività di N. S., s. Stefano,
s. Juan Apostolo, et Evangelista.

Et che quali feste soprastanti, ovvero alcuna
d'esse niuno ardisca lavorare, ovvero per altri
exercij proibiti sotto pena di d. 12 di
p. cad. che contravena, et p. cad. volta,
della qual pena la metà sia dell'accusato

allora sian intromessi di beni stabili d'esso debitor alla summa d'esso debito, et spese, di q.ti beni mobili così tolti per il cavalier, et impegnati siano presentati all'ufficio della cancellaria del Mag.co Pod.tà, dove debbano star giorni otto doppo la presentaz.n avanti che sia proceduto alla vendicione di quelli, et s'in d.to 3.ne di giorni otto il debitor, del qual sono li pegni quelli non avrà scosso, over per via di rason non si averà prevalato, essi beni mobili de mandato del Sig.r Pod.tà publicam.te siano incantadi, et vendudi a quello che più offerirà, et deliberadi li giorni di Domenica, et dopo desinar dando termine al debitor patron d'essi beni

[54 b]

di recuperar quelli in 3.ne di giorni otto immediate, che seguirano doppo che saranno stati venduti, ut sup.a, se quelli volesse recuperar, et del trato di tali beni sia saldato il creditor del suo cavedal, et spese, et s'avanzasse qualche cosa sia consegnato integralm.te al Debitor; se veram.te el sarà stato desegnato qualche cosa stabile, overo intromessa, allora de mandato del Sig.r Pod.à tal cosa publicam.te se debbia incantar per il comandaor di Commun tre Domeniche doppo le messe, et doppo desinar, compite veram.te tutte tre Domeniche d'incanti tal cosa stabile da esser venduta fedelm.te, et diligentem.te se debbia stimar per li stimatori di Commun, et la loro stima essi Stimatori siano obbligati riferir all'ufficio della cancellaria, et il cancellier del Sig.r Pod.à debbia quella redrezar scrittura sotto l'intromission di d.ta cosa, et fatta tal stima il Rettor a richiesta di tal creditor la Dom.ca seg.te doppo le messe, et doppo desinar com'è detto di sopra nella Piazza del Commun di

[55 a]

Dignano per il Comandaor de Commun faccia publicam.te proclamar; dicendo tal cosa esser mandato del Sig.r Pod.à di Dignano, che quando tal cosa posta nel loco tale nel Castello, over Destretto di Dignano infra tal confin di tanti stavioli di Terra di seminatura, overo di tanti zaporori mettendogli confini, et è stati per pegno dessegnati, overo intromessi ad istanza del tal, come di beni del tal a tal summa, per tal debito, et sarà stà legitimam.te incantada secondo la forma di rason,

et così solam.te stimata, et sia vendibile, et si debba vender al pub.o incanto al più offerente per il pagam.to del debito da esser fatto, se veram.te fosse alcuna persona, la qual volesse sopra la d.ta robba, over parte d'essa, over rason, sive alcuna cosa dir, produr, mostrar, overo allegar, usar alcuna sua rason, overo contradir, acciocchè la d.ta robba non sii venduta, over che sia data in pagam.to al d.to creditor per il d.to debito, et spese sino a g.ni 30 dapoì il g.no della Dom.ca prossima susseguente continuam.te da esse numerati, debbano

[55 b]

comparir davanti il prefato Rettor, et che passato il d.to termine, et niuno comparente d.ta tal robba sia venduta al più offerente, et tal precio di quella sia pagato al d.to creditor nel d.to suo credito, et spese overo da esso creditor in pagam.to si debbia dar, se veram.te fra il d.to 3.ne alle proclame comparirà alcun creditor, overo che volesse usar qualche sua rason sopra la cosa incantada sia aldido delle sue rason, et per il Rettor sia conosciuto, et deffinito, come per giusticia gli parerà, et se averà trovato il comparente aver miglior rason che quello, al qual essa robba sarà stata dessegnata, overo a sua instantia sarà stata intromessa, allora il Rettor senza alcuna exception di rason faccia per il debitor reffar tutte le spese ad esso cred.r al qual la robba sarà stata dessegnata per la stimaz.n della d.ta robba, et intromession, et dal d.to 3.ne per avanti non sia aldido, ne sia adnesso contradiz.n, overo comparaz.n d'alcuna persona, salvo che se fusse

[56 a]

pupillo, overo Donna che pretendesse fusse sue rason dotali, il qual pupillo possino comparir, et che dapoì ch'essa robba fusse stata incantada, et data al modo, come di sopra, salvo, et se il comparente avrà allegato l'absentia per infermità, over per altra giusta causa, et dette cose averà legittimam.te constato, per le quali prima non avrà potuto comparir; tal comparente sia nel p.mo 3.ne delle d.te proclamaz.n, over dapoì il dato, et la vendicion d'essa robba incantada nelli casi di giusto impedim.to pred.to al tutto avrà comparso, et sarà stato pronunciato esso n.(on) favorir la giusticia, allora il d.to Rettor al più offerente la d.ta robba debba deliberar, et del precio di quella far pagar il creditor

del suo credito, et spese, con questo, che a niuno d.ta roba sia data, overo venduta per manco prezzo di quello che sarà stata stimada, veram.te se tal robba non retrovasse comprator alla summa della stima d'essa fatta, allora sia data in pagam.to al creditor per il suo credito, et spese, diffalcandosi

[56 b]

dalla stima della d.ta cosa diese per cento della d.ta stima, mentre non comparisse comprator alla summa della stimaz.n, il qt. (?) d'essa robba offerisse più che esso creditor, dandosi per il Rettor in ogni caso di vendita deliberaz.n, e Dazion in pagam.to soprad.to al Deb.r et patron delle cose stabili così vendute, et date in pagam.to come è detto termine d'un mese prossime che seguirà a poter ricuperar essa robba, se quella vorà recuperar, et che cad.na data, et vendiz.n fatta per il modo pred.to s'intendi esser fatta de rason nè sopra essa cosa così venduta all'incanto da quì inanzi più sia aldida alcuna contradiz.n, overo compariz.n d'alcuna persona, eccetto le persone di sopra notate, et s'alcuno per il modo pred.to comparirà si aldido, et conosciuto per il Rettor di Dignano de rason comparente cadaun g.no feriato, et non feriato, et le vendicion, et dacion in pagam.to così fatte dalle cose immobili, dalli propinqui, et collateranei non possino

[57 a]

esser recuperate, nè li possino retrattarsi, et ottenghino perpetua fermità.

Della Prescriz.n dell'instrum.to di debito per anni dieci

Cap. 6

Se veram.te alcun cittadino, et abitator di Dignano averà alcun instrum.to di debito di danari, over di cosa mobile contra alcun cittadino, over abitator del Castello pred.to di Dignano, et esso instrum.to fino a dieci anni, passato il 3.ne in esso instrum.to contenuto davanti il Regim.to quello in rason non avrà presentato, et quello avrà usato, volemo che compiti dieci anni d.ti quel instrum.to sia di niun valore, et n.(on) abbia alcuna fermezza; questo sempre inteso s'el reo con sacram.to avrà negato il debito, se veram.te il debito averà confessato

in tutto, ovvero in parte, che di quella parte sia fatta rason al creditor non ostante la prescriz.n di dieci anni;

[57 b]

il qual statuto abbia loco tanto per li Forestieri, quanto contra li Forestieri, et ancora dicemo il simile de' scritti di man di debito, alli quali cora la prescriz.n di X anni siccome è detto di sopra dell'instrum.to; dichiarato tantum che le prescriz.n pred.te non corrono al Pupillo, che non fosse in età, et s'il creditor quell'instrum.to, over scritto in rason averà prodotto, et quelli avrà usato fra il d.to tempo d'anni dieci, questa debbia mostra per pub.a scrittura, altram.te non possi mostrar, nè vaglia il mostrar.

[58 a]

Delle vendicion della Proprietà

Cap. 7

La vendicion della proprietà, ovvero alienaz.n non sapendo il Pron, al qual per alcun modo responde non valino.

Ch'il Pron della Proprietà possi recuperar la cosa a sì respondente

Cap. 8

Statuimo, et ordinemo, ch'il propinquo, over propinqua del venditor d'alcuna proprietà, la qual per qualche modo respondesse ad alcuno, non presentasse il danaro, overo il precio di tal proprietà venduta, overo non se offerisse dar esso prezzo giusta la forma del contratto sopra ciò celebrato per causa di quella recuperar iuxta l'ordine di sopra dichiarito; allora il Pron, il qual tal

[58 b]

proprietà respondesse possi, et vaglia essa proprietà recuperar, et aver per quel precio istesso che la sarà stata venduta, et questo se farà il spacio delle strida d'essa cosa presenterà il precio, over s'offerirà dar quello iuxta la forma del p.mo Capitolo di q.to terzo libro sotto la rubrica delle cose stabili d'esser alienate, et della recuperaz.n di quelle;

imperochè è cosa più degna, et di rason, ch'il Pron della proprietà, al qual gli sarà resposo possi recuperar, che non fosse del venditor d'essa proprietà, et s'il propinquo, et Patron non presentasse, over s'offerissero, com'è detto di sopra per causa di recuperar, allora il colateran di tal proprietà vaglia et possi recuperar essa proprietà, et averla al modo, et forma contenuti nel soprascritto p.mo Cap.lo, et se fosse più laterani, allora tal proprietà sia data

[59 a]

a quel lateran alla possession del qual tal cosa più tocasse per misura.

Di quelli vendenti la Possession per la qual si paga

Cap. 9

Item statuimo che cad.na persona, la qual avrà alcuna possession, per la qual paghi alcun affitto, over livello perpetuo, et essa possession averà vendita sia obbligato nell'instrum.to della vendiz.n far mencion dell'affitto, over livello soprad.ti, et a chi, over loro lo devono dar, et li Nodari, li quali farano l'instrum.to delle pred.te cose, siano obbligati quelle per sagram.to alle parti contraenti ridar a memoria.

[59 b]

Delli affitti delle Case

Cap. 10

Volemo che il Patron della casa non abbia fede del fido della sua casa salvo che per un anno stando l'abitor in casa, et doppo che l'abitor sarà fuori di sua casa passato un mese non abbia alcuna fede il Pron, ma l'abitor; et se sarà instrum.to d'affitto della casa d'un anno sia pagato avanti ogni debito, et se di più anni averà continuato l'instrum.to d'affitto sia pagato secondo l'ordine d'altri debitori, cioè il p.mo in tempo, et potior in rason, et se l'abitor non vorà tenir la casa per l'anno che venirà sia obbligato trenta giorni avanti, che uscirà di casa avisarlo al Patron della Casa, altrim.te l'abitor sia obbligato abitar la casa del Patron volendo, et similm.te che il Patron sia obbligato avisar l'abitor g.ni trenta avanti ch'il compisca, se gli vorà consentir la Casa per l'anno seg.te

[60 a]

et non sii lecito da quì inanti ad alcuno abitante in Casa d'un altro ad affitto partirsi di tal Casa, nè far mover per alcun modo, ingegno alcun mobile, il qual avrà in d.ta tal casa: salvo che se primam.te non avrà pagato al Pron della Casa il suo affitto, il qual dovrà aver per un anno, over quel ch'il fosse restato d'accordo con il Pron della Casa, et se il contrafacesse, casca in pena di soldi quattro per lira di quello il restasse debitor del fatto pred.to, da esser divisa tra il Commun, et il Pron della Casa. Item s'alcuno volesse vender, overo per sua propria abitaz.n aver alcuna casa, casal, over Terre posto nel Castello di Dignano over quella, o quello vorà alzar, et quella sarà affittata per più d'un anno, volemo che quello, il qual vorà vender, over per sua abitaz.n, over quella, o quello alzar, com'è pred.to sia obligato doi mesi avanti il termine dell'anno compito, nel qual anno volesse vender, over per sua abitaz.n aver

[60 b]

overo alzar, avisi quella casa che volesse far all'abitor, che starà in essa possession, overo quella tenente ad affitto, et d'essa denominaz.n sia fatta pub.a nota in cancellaria, et se l'abitor, over q.to al qual sarà stata affittata essa possession non se potesse trovar allora il Patron della possession aver possa quella possession conquiso quell'anno solam.te per l'abitor al qual il Pron averà denunciate le soprad.te cose voler far, satisfacendo il Pron della possession fra quindeci g.ni prossimi fatta tal denotacion tutto quello che è obligato a dar quello, al qual tal possession sarà stata affittata per la rata di quel ch'avesse ricevuto dall'abitor dell'affitto di tal possession, oltre il tempo, nel qual tal possession non satisfacesse delle pred.te cose a quel, al qual tal possession fusse stata affittata in termine soprad.to, allora l'abitor tal possession aver debbia iuxta il patto dell'affitacion pred.ta a lui fatta.

[61 a]

Delle Dasion

Cap. 11

Volemo che s'alcuno possederà alcuna possession, la qual un altro dica essergli obligata in alcuna Dasion, s'il provarà per rason quella

esser obligata alla dasion dimandata sia descazato il detentor della possession, et condannato pagar la Dasion del tempo passato, secondo che l'averà provato, s'il possessor quella averà tenuto per tutto quel tempo, ma se per manco tempo l'averà tenuta non sia obligato pagar oltra il tempo della possession detegnuda per lui, non pregiudicando al Pron della Dasion, il qual possi aver regresso contra il p.senti possessori d'essa possession.

[61 b]

**Che il condutor della Dasion sia obligato mostrar al suo Patron
le possession della Dasion**

Cap. 12

Item ch'il condutor della Dasion sia obligato mostrar al Pron della Dasion ad ogni richiesta d'esso Patron le possession della Dasion, per le quali paga, et se gli accadesse ch'il recusasse mostrar le mostri de' suoi propri beni a sufficienza della Dasion in arbitrio del Rettor di Dignano.

Del successor d'alcuno d'esser condannato a pagar la Dasion consueta

Cap. 13

S'alcuna persona domandasse ad alcuno la Dasion, dicendo che li maggiori suoi, overo ch'esso sia tenuto a sì

[62 a]

alcuna Dasion, et avrà provato non nominando alcuna possession, sia condannato esso condutor a pagar la Dasion, et a mostrar tante possession le quali bastino alla Dasion addimandata ad ogni requisiz.n del Pron della Dasion, com'è detto di sopra.

**Delle parti d'esser astrette mostrar li suoi instrum.ti avanti
che sii fatta la mostrancia**

Cap. 14

Et avanti ch'alcuna mostrancia pred.ta si faccia siano astrette le parti per sagram.to se sano esser, overo s'hanno instrum.to, over si

possino provar la possession della d.ta Dasion per Test.j degni di fede, allora si stia all'instrum.to, ovvero alli Test.j, se saranno, et se l'instrum.to, over Test.j non saranno sia servato sopra di ciò l'ord.ne soprad.to nel prossimo superior Cap.lo.

[62 b]

Se saranno più confratelli, che dovranno pagar una Dasion

Cap. 15

Se saranno più confratelli che doverano pagar una Dasion, facciano tra loro un Fratello maggior, il qual più ha delle possessione delle Dasion, et al tempo del pagam.to della Dasion cad.no confratello venghi con suo Fratello maggior a pagar la parte sua nel 3.ne statuito.

Se saranno più confratelli creditori

Cap. 16

Et per il contrario se più P.roni saranno ad una med.ma Dasion a loro debita d'esser ricevuta, faccino tra di loro un Fratello maggior, al qual sia pagato et resposo de tutta la Dasion, et s'il Confratello maggior debente pagar solo

[63 a]

sia astretto pagar la Dasion, così esso Fratello maggior dovendo scoder possi solo senza li suoi confratelli, et senza commission dimandar, et ricever la Dasion.

Ch'il confratello maggior non possi tor pena alli Confratelli

Cap. 17

S'il Pron della Dasion n.(on) torà pena al Confratello mag.r si-
milm.te esso Fratello mag.r non possi tor pena alli suoi Confratelli.

S'alcuno Confratello volesse refutar le possession della Dasion

Cap. 18

Et similmente intensesi, se li Confratelli over alcun di loro vorà vender alcuna possession della Dasion pred.ta possi ciaschedun di loro vender, dovendo avisar il Fratello mag.r se vol comprar la

[63 b]

la possession, et per il contrario, s'il contrario mag.r Fratello volesse vender debbia avisar alli suoi Fratelli se vogliono la possession, com'è detto.

**S'alcuno vorà vender la parte della sua Dasion
sia obligato avisar il Pron**

Cap. 19

S'alcuno vorrà vender, overo alienar alcuna possession della Dasion sia obligato avisar il Pron della Dasion, che vol quella vender, overo alienar, com'è detto di sopra, et dappoi ch'averà venduto s'il Pron quella volesse aver possi infra termine d'un mese doppo l'alienaz.n, cioè per soldi dieci manco, se quella cosa venduta sarà di vinti lire de' piccoli in grosso, et per soldi vinti di manco di vinti lire in suso sino

[64 a]

a cinquanta lire de' piccoli, et per soldi quaranta de' piccoli manco da cinquanta lire de' piccoli in suso, se veramente la d.ta possession sarà stata alienata altro che per danari, che s'il d.to Pron della Dasion vorà quella aver, quella abbia per titolo di Donation, overo altramente fatte, et che la d.ta possession così venduta, et alienata doppo che sarà pervenuta nel Pron della Dasion non possi esser recuperata per li propinqui del Venditor; sia tamen lecito a cad.n conduttore delle possession della Dasion lassar per ultima volontà, et darla in dote con il cargo della sua Dasion.

[64 b]

Di uno che defraudasse, ovvero negasse la Dasion

Cap. 20

Se alcuno avrà defraudato, ovvero negato la Dasion caschi delle sue rason, et divenghino le possession nelli Confratelli, et se non fussero Confratelli devenghino nel Patron della Dasion, et oltra paghi al Comun per pena L. 5 de' piccoli.

Della Dasion da non esser dimandata da cinque anni in sù

Cap. 21

Che niuna Dasion si possi dimandar da cinque anni in sù, et se la fusse addimandata non sia aldido quello la dimandarà, et questa non s'intendi de' pupilli, et absenti dalla Terra di Dignano per d.to tempo.

[65 a]

A che tempo le Dasioni sono da esser pagate

Cap. 22

Tutti quelli che sono obbligati pagar Dasion debbino quelle pagar al tempo di S. Martino del mese di Novembre, et quelle portar alla casa del Pron della Dasion sotto pena della mettà della quantità di d.ta Dasion, la qual pena insieme con il cavedal il Rettor di Dignano faccia pagar li Debitori ad ogni richiesta del Pron della Dasion, facendo impegnar essi debitori, et essi pegni de fatto farli vender fino all'integra satisfaz.n d'esso debito li g.ni feriadi, et non feriadi, remossa ogni exception, cavillaz.n, et dilaz.n questo dichiarando, che se li Debitori della Dasion non averanno pagato nel 3.ne pred.to le Dasion, che per loro saranno debite, li P.roni delle Dasion debbino esser vigilanti, et solleciti a dimandar, et scoder le sue Dasion nel 3.ne soprascritto, la qual cosa

[65 b]

se non averanno non possano domandar, nè aver mag.r preccio delle cose che a loro saranno debite per tal sue Dasion, quanto ch'esse cose valesano a d.to tempo della Festa di S. Martino ogni anno.

Della Refutation della Dasion**Cap. 23**

Volemo che s'alcuno averà voluto refutar alcuna possession obligata a Dasion debbia quello refudar avanti mezo il mese di Febraro, et paghi la Dasion nella seg.te Festa di S. Martino se la sarà Terra, se veram.te sarà casa, overo vigna, orto, olivari, overo prado paghi la Dasion subito fatta detta refutaz.n del mese di Febraro, ut supra.

[66 a]

Della richiesta del conduttur d'esser fatta al Patron della Dasion**Cap. 24**

Ogni volta che uno refudarà ad un altro qualche dasion, et si offerirà far mostranzia ogni volta ch'il Pron vorà fra quindici giorni prossimi, che venirano sia obbligato il Patron della Dasion fra d.to tempo ricercar il d.to refutator, che faccia a lui mostranzia delle possession della Dasion, ordinando certo g.no tra di loro, et se la mostranzia non sarà stata fatta fra li d.ti quindici g.ni per defetto, overo negligenza refutatoria non vaglia la refutaz.n, ma se la d.ta mostranzia fra li d.ti quindici giorni n.(on) sarà fatta per negligenza, overo defetto del Patron della Dasion non ricercante la mostraz.n, volemo che d.to refutator fra 3.ne d'altri giorni quindici debbia andar dal N.ro Rettor di Dignano

[66 b]

et ricercar quello che fu presente, overo ch'il mandi il suo Noncio alla d.ta mostranzia, la qual cosa se non avrà fatto la refutacion sia nulla, il qual Rettor sia obbligato recercar il d.to Pron della Dasion che sii presente, over non sia, niente di meno il Rettor di Dignano sia obligato andar, overo mandar il suo Noncio alla d.ta mostranzia alle spese del d.to Patron della Dasion, et faccia servir le possession della d.ta mostranzia, et che il Rettor faccia pagar il suo Noncio delle sue mercedi, come li parerà esser giusto, et sia fermo, salvo tamen che se in alcun tempo fusse ritrovato l'instrum.to della d.ta possession di tal Dasion primam.te fatto, che stia l'instrum.to delle possession in quello contenute.

[67 a]

Della mostrancia d'esser fatta, ut supra

Cap. 25

Et se saranno state Terre refutate siano tanto, quanto satisfacciano alla Dasion, cioè al manco di tre moza di seminatura per cad.n mozo di Dasion tanto di form.to q.to d'orzo, se n.(on) fusse instrum.to delle d.te possession, ovvero Testimonj degni di fede, se stia all'instrum.ti come i contien, ovvero al detto di Testimonj degni di fede.

Che la possession refutata sia meliorata non pegiorata

Cap. 26

Ogni possession refutata sii più presto megiorata, et se la sarà pegiorata non vala la refutation.

[67 b]

**Di quello che s'avrà intromesso nella possession
doppo che sarà stata refutata**

Cap. 27

Se veram.te la refutation, et dappoi ch'averà tolti li frutti d'esse possession refutate s'avrà intromesso in quelle, ovvero alcuna d'esse sia obbligato dal refutator pagar la d.ta Dasion consueta, come se non avesse refutata per converso del Patron dappoi la refutation fatta l'averà intromesso in alcuna possession delle d.te possession per sì, o per altra persona la refutation niente di manco sia ferma.

Delle socede ¹ delle Bestie Boine

Cap. 28

Volemo che cad.no il qual avesse tolto, ovvero che da quì inanzi torà buoi, ovvero vacche in soceda in Dignano, et nel suo destretto sia obbligato, et debbia

¹ Contratto d'istituzione di un'impresa agricola fondata sulla collaborazione economica tra chi possiede il bestiame e chi lo deve allevare.

[68 a]

esse Bestie per spaccio d'anni cinque tenir, et esse bestie con li suoi frutti di giorno, et di notte, per buon, et cattivo tempo continuam.te guardar, overo far guardar, et con li boi, se sarà soceda di boi arar, et seminar sufficientem.te ogni anno da Uomini da bene, et senza fraude, et la mettà di tutte le biave, et legumi del detto lavorier integralm.te consegnar, et dar al Pron de' Boi, sia obligato che di monte commun il sozal debbia tor tre moza di form.to, et un di segala, et un mozo d'orzo avanti partemse la segalla, et orzo sarà nella soceda ogni volta che piacerà al Patron sia obligato il sozal pred.to consegnar il conto del form.to, et l'usufrutto tanto de Boi, q.to delle vacche.

[68 b]

Del medemo

Cap. 29

Et se in capo di d.to 3.ne d'anni cinq. il sozal presente il Patron richiesto, over suo noncio, s'il sarà soceda de boi sia obligato divider Boi, et vacche date con li d.ti Boi in soceda, et li frutti di quelli in due parti, una delle quali il Pron leza qual vorà, l'altra veram.te parte sia sozal, se veram.te saranno vacche solam.te senza Boi nella soceda, d.to sozal sia obligato quelle partir in tre parti, delle quali il Pron ne debbia elezer due parti, quali vorà, et la terza parte rimanghi al sozal.

Se veram.te il Pron, et sozal nel tempo dell'affittanza di d.te Bestie, over doppo che saranno d'accordo insieme, che il Pron possa tor d.ta soceda, et il sozal refudar, quando vorano, abbia il sozal la parte per la rata del tempo.

Veram.te se per colpa, inganno, fraude,

[69 a]

over negligenza del sozal d.te Bestie, overo alcuna d'esse perdute, overo fossero offese, che allora il sozal debbia refar del suo proprio.

Se veram.te per divin giudicio, over caso fortuito non commesso fraude del sozal, over suo pastor morissero, overo fussero offese l'un l'altro se refacino.

Ancora s'il sozal in d.ta sozeda commettesse alcuna fraude, come saria dir a lavorar, et darlo a lavorar, et altra opera di quello che aspetta alla soceda senza commission del Patron, immediate perda la sua parte della soceda, et refazza al Patron ogni danno.

Ancora ch'il Patron sia obbligato, et debbia dar la mettà di tutta la semenza al sozal.

Et che in cad.na sozeda de Boi si debbino dar due vacche pregne, o veram.te con due vitelli, et vadino alla mettà, et senza Boi la soceda di vacche vada al terzo, et che il sozal sia obbligato ricercar il Patron ch'il sii presente, q.do ch'il vorà

[69 b]

tagliar, et tagliar le biave della soceda sotto pena di perder la sua parte.

Delle socede delle Pecore

Cap. 30

Ordinemo che la soceda d'animali pegorini debbia durar per anni cinque, et vadino al terzo, salvo che se per li contraenti sarà stato renonciato, et che il sozal sii obbligato esser, et li suoi frutti fedelm.te custodir, et far custodir, et salvar di giorno, e di notte, per buon tempo, et per cattivo, et consegnar, overo dar al Pron d'esse Bestie la mettà di formaggi, lane, et tutto l'usufrutto di quelle, et durando la soceda ad ogni requisiz.n del Patron sia obbligato il sozal far rason, et consegnar, et in capo del 3.ne di cinq. anni debbia il sozal spartir le Bestie della soceda in tre parti, delle quali il Pron n'eleza due a suo beneplacito, et la terza parte sii del sozal.

[70 a]

Se veram.te durando la soceda alcuna, over alcune di d.te Bestie si perdessero per inganno, over colpa del sozal, over del suo Pastor sia obbligato satisfar del suo proprio, se veram.te per divin giudicio morissero tutto il danno sia del Pron, avendo il sozal parte delle pelli, et carne, et se de commun accordio le ammazzassero ancor che abbia il sozal la parte a lui spettante, et se il Pron vorà sii messi li danari di d.te Bestie vendute in altre bestie a comodo della soceda.

Se veram.te il sozal averà venduto alcuna delle d.te bestie della soceda di qualunque sorte di Bestie siano durando la soceda, over quelle per cad.n altro modo averà alienato senza licenza del Pron, et suo consentim.to ch'il sozal sia punito in arbitrio del N.ro Rettor, et reffaccia il danno al Pron, il qual avesse patito, et perda la sua parte della soceda, et niente di meno il Pron possa quelle dimandar a quelli, li quali averanno quelle davanti

[70 b]

il N.ro Rettor, et se l'averà provato quella, over quelle esser stata della soceda soprad.ta che le d.te Bestie così alienate siano restituite a esso Pron con li usufrutti senza alcun precio d'esser dato per il Pron che averà le bestie anted.te, et quando il sozal dovrà tosar le pecore nell'uno, et l'altro tempo sia obbligato convitar il Patron sotto pena di perder la mettà della sua parte.

Del Detto

Cap. 31

Ancora s'alcuna, over alcune Bestie morissero di qualche, o per dir meglio di qualunque soceda, ch'il sozal sii obbligato portar a casa del Pron tutta la bestia intiera senza interiori, scortegata, talm.te che la testa non sii scortegata, et che la se tenghi insieme con la pelle, ita che il segno della Bestia

[71 a]

sia conosciuto manifestam.te, altram.te non vaglia, nè s'intenda esser delle bestie della soceda.

De' danni dati con gli anemali

Cap. 32

Statuimo, et ordinemo, che per la salute, et conservaz.n delle possession, et de tutti i beni delli N.ri di Dignano, che tutti si guardino farsi danni con la persona, et con li anemali nelle possession, et cose d'altri sotto la pena, et pene infrascritte.

Della pena di quelli dividerano il pegno

Cap. 33

Primo, che s'alcuno sarà ritrovato per alcun Pron, over Giurato, over saltaro in alc.na possession facendo danno con la persona over con suoi anemali, et il Pron pred.to

[71 b]

over Giurato, sive salter¹ avrà dimandato il pegno di quello, et li averà dimandato il pegno paghi al Commun di Dignano L. 3 de' piccoli, et se l'averà dato pegno, et il Patron n.(on) averà voluto accusar le bestie ritrovate, le sia restituito il pegno per soldi quattro de' piccoli in contrada, et non più, et s'il sarà stato accusato se stia all'accusa, et li sia restituito il pegno che il pegno sia di qualunque valor si voglia, et sia data fede a colui il qual averà dimandato il pegno, over sarà giurato, salter, overo Pron, il qual Pron ancora possi accusar, al qual Pron sia dato fede con suo sagram.to, et senza segno, et senza pegno.

Item che niuno abbi ardim.to impegnar alcuno che facesse danno in fondi d'altri sotto pena di soldi venti de' piccoli.

¹ Guardiaboschi.

[72 a]

Di quelli che faranno danno con la persona in orti, et vigne

Cap. 34

Item s'alcuna persona sarà ritrovata in orto, vigne over giardin facendo danno, tolendo de' frutti, et erbe d'essa possession, se tal persona ritrovata sarà d'anni 14 in suso paghi de g.no L. 3, et di notte L. 5 de' piccoli, et stia un giorno in berlina con esso frutto al collo, et s'il sarà d'anni 14 in zoso li Padri, e Madri debbino pagar la d.ta pena per li suoi Figliuoli, et appresso li siano date dodici scurizzate per uso castigo, et ad esempio d'altri, della q.t pena pecuniaria la mettà sia dell'accusator, et l'altra mettà del Commun di Dignano, et se l'accusator fusse salter tutta la pena vadi al Commun di Dignano et tali danificatori siano etiam obligati satisfar li danni alli Proni.

[72 b]

Item s'alcuna Bestia grossa, come saria dir cavalli, Boi, asini, et porchi, et d'altra sorte d'anemali grossi fussero ritrovati far danno in alcuna vigna, et orto, il Pron di tal bestia paghi soldi otto per cad.na testa d'esse bestie, ut supra ritrovate, et reffazza il danno a quel del danno, la mettà della qual pena sia del Commun di Dignano, et l'altra mettà sia dell'accusator, over di quello l'attroverà, et se l'accusator sarà salter tutta la pena vada al Commun di Dignano, et tal pagam.to di soldi 8 per testa di cad.n anemal si paga ut s.a sino al numero di cinq. anemali, et da lì in suso s'intenda lauco, per il qual lauco si paghi soldi quaranta de' piccoli d'esser pagati, come di sopra s'è detto, et se saranno trovati tali anemali grossi in biave, pradi, erba custodita, e lupini paghi al Pron soldi 4 per cad.na testa fino al numero di dieci, et da lì in suso

[73 a]

s'intende lauco, per il qual lauco si paghi soldi 40 de' piccoli d'esser divisi tra l'accusator, e il Commun, com'è detto, di sopra, et sia pagato il danno al Pron.

Di quelli che faranno danno con Bestie

Cap. 35

Se veram.te saranno ritrovate Bestie minute far danno nelle biave d'alcuno il Pron d'esse paghi soldi 2 per testa per cad.no fino al numero di 20, et dal numero di vinti in suso s'intenda lauco, per il qual lauco si paghino soldi 40 de' piccoli d'esser divisi tra l'accusator, et il Commun di Dignano, et sia refatto il danno a quello averà avuto il danno, et se l'Accusator sarà salter tutta la pena pecuniaria vadi al Commun di Dignano, et se saranno ritrovate far danno in orti, vigna, lupini, over erba custodita fin al numero di 20

[73 b]

paghi al Pron soldi uno per testa, et dal numero di vinti s'intenda lauco per il qual lauco si paghi per cad.n danno soldi 10 de' piccoli, et sia refato il danno.

Item se d.tte Bestie minute saranno ritrovate sotto olivari dal mezo mese d'ottobre fino alla festa della natività del N.ro Sig.r Gesù X.to paghi la pena soprascritta, cioè soldi uno per testa, et soldi 10 per lauco d'esser partiti come di sopra, et sii pagato il danno.

Item s'alcuno voluntariam.te romparà porta, masiera, ovvero seraglia d'orti, vigne, et non intrerà paghi al Commun di Dignano soldi 20 de' piccoli, et se il metesse anemali di giorno, ovvero di notte in d.ta possession paghi soldi 40 per pena, et refazzi il danno.

Item alcun can sarà ritrovato senza lincin ¹ longo almanco un pie al collo, che facesse danno in alcuna vigna paghi il Pron d'esso cane al Commun di Dignano soldi 5 de' piccoli, et paghi il danno, et s'averà linzin in ordinario com'è detto

¹ Laccio.

[74 a]

paghi solam.te il danno.

Item s'alcuno averà strada ad alcuna possession d'un altro, et intrerà sia obbligato serar il porter di quella possession, per la qual va secondo l'intrarà tal che per questo n.(on) ricevesse danno, sotto pena di pagar soldi dieci al Commun di Dignano per cad.na volta.

Niuno per alcun tempo vadi a coglier olive nelle possession d'altri fino alla Festività della circoncision di N.ro Sig.re per alcun modo, nè anche di poi la Festa pred.ta senza voler del Pron sotto la pena anted.ta et perder l'olive colette, et avendo anco licenza dal Pron della possession non abbia ardim.to andar sopra gli olivi, nè da quelli sbatter l'olive sotto pena di soldi 20 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano, et pagar il danno, ma tali sunino l'olive per terra solam.te se le vorano sunar.

Item ch'il Patron, over zurado averà trovato alcuna Bestia nel suo danno che li sia lecito quelle menar in corte di Commun s'il vorà, et s'alcuno cavarà d.ti anemali

[74 b]

della corte pred.ta non pagata la pena, over quelli avrà cazzato fuora, o via, over daddo paghi al Commun di Dignano ¹⁾ 20 de' pic.li, niente di meno il Pron di d.ta Bestia paghi la pena della Bestia, et il danno il qual gli averà fatto. S'alcune bestie grosse saranno trovate imbeverar sopra li lachi del Territ.o di Dignano di special persone nelli tempi devedadi a imbeverar sopra quelli, il Pron di quelle paghi soldi otto per cad.na testa fino al numero di cinque, veram.te in suso s'intendi lauco, per il qual lauco si paghi soldi 40 de' pic.li, et se veram.te saranno anemali menuti paghino soldi due per testa fino al numero di 20, et da li in suso s'intenda lauco, per il qual lauco paghino (?) 4 de' pic.li le qual pene cad.no al Commun di Dignano, et all'accusator, overo a quello le quali trovasse per metà a usanza delle simili.

S'alcune Bestie grosse saranno ritrovate pascolar nel Prà de Cerci deputato per il Fien del N.ro Rettor comenzando dal p.mo del mese di marzo, fin a tanto

¹⁾ *spazio vuoto*

[75 a]

ch'el fien d'esso prado ogni anno sarà segato et portato via, il Pron d'esse Bestie paghi soldi 8 per testa fino al numero di dieci, et da li in suso s'intenda lauco, per il qual si paghino L. 4 de' pic.li, se veram.te saranno anemali minuti paghino soldi 2 per testa fino al numero di dieci, et di là in suso s'intendi lauco, per il qual lauco si paghino soldi 40 de' piccoli, le qual pene siano spartite tra il Commun di Dignano, et l'accusator, secondo il consueto, et ancora li Patroni de anemali siano obligati reffar il danno.

Item che niuno vadi alla cazza con cani in alcuna vigna lavorata, comenzando dalla Festa di S.a Maria del mese di Marzo fino alla Festa di S. Michiel al mese di 7.bre sotto pena di L. 3 de' pic.li di zorno, et L. 5 di notte per cad.na notte d'esser partita come di sopra, et pagar il danno.

[75 b]

Di quelli che vorano accusar

Cap. 36

Item tutti coloro, che corano accusar alcuna persona, overo alcuna Bestia ritrovate in danno li debbia accusar in 3.ne di giorni tre, altrimenti non vaglia l'accusa nè sia tolta.

De pomi, et frutti, che cascherano in un Terren d'un altro

Cap. 37

Statuimo che cadauno possi li frutti, et pomi che pendessero sopra il suo Terreno di rami dell'albero d'un altro sunarli; ma non possa andar sopra esso arbore, et niuno possi andar sopra il terreno d'altri nè d'altro, ne de terra per causa di sunar pomi, overo frutti per qualunque modo delli rami de' suoi arbori pendenti sopra il Terren d'altro sotto pena di soldi 20 de' p.li d'esser divisa, come di s.a, eccetto che l'olive le quali se debbino sunar per li P.ni solam.te.

[76 a]

De quelli che tagliassero arbori fruttiferi, et non fruttiferi

Cap. 38

Niuno di Dig.no, debbia ricever rason, et az.n d'alcun Forestier, il qual non sia di Dig.no contra alcuna persona, la qual sia di Dig.no et esso riceverà non vaglia la cession, nè a quello sia fatta d'esso debito salvo che s'alcun cittadin comprasse alcuna possession per deffensio, et guarentaz.n di quella solam.te possa tor et acquistar le rason, et az.n di qualunque forestier, il qual non avrà abitato in Dignano overo suo Distretto, e non averà fatto, over pagato le facion del Commun di Dignano nel tempo della cession, over acquisto, et rason cessa, et che niuno di Dignano possi ceder rason, et az.n ad alcun Forastier contro alcuno di Dignano, et quello che contraffarà paghi per pena la mettà della quantità della cession per esso fatta, la qual sii partita, come di s.a, et più oltre essa cession non obtenga.

[76 b]

Delle Terre da n.(on) esser alienate**Cap. 39**

Volemo che s'alcuno ch'averà Terre, Prado, over Bosco, ad affitto, over a parte, over a Dasion, l'averà alienato in tutto, overo in parte per alcun modo senza licenza del locator, over di quello dal qual la tenisse paghi per pena L. 5 de' piccoli d'esser divisi, come di sopra, et l'alienaz.n pred.ta non vaglia, nè tenghi questo a pregiudicio del Patron di tal possession, dato ancora che per più man avrà passato, over all'incanto sarà stata fatta.

Delle Bestie da non esser alienate senza licenza del P.n**Cap. XXXVIII**

S'alcuno avrà venduti, over alienati boi, overo altre Bestie, de' quali uno abbia il Dominio in tutto, overo in parte senza licenza del

[77 a]

Patron, al qual appartenirà la vendicion, over alienaz.n non vaglia, nè tenga p.nto in pregiud.o del Pron, over di quello dal qual tenisse d.te Bestie, et paghi tal venditor, overo alienator L. 5 de' piccoli, della qual pena la mettà sia di quello dal qual tenirà li anemali pred.ti, et niente di meno le Bestie siano restituite al Pron, overo possessor immediate senza strepito, et figura di giudicio.

**Di quello, al qual si deve alcuna cosa per rason d'affitto,
over dasion siino preferiti alli altri cred.ri****Cap. XXXIX**

Ch'a quello, al qual si deve alcuna cosa per rason d'affitto delle parte, over Dasion delle Terre, Boschi, over simili cose siino preferiti alli altri creditori in tutti, et cad.ni beni, et frutti, li quali nascono, et si cavano di d.ta Terra lavorata ad affitto, overo alla parte, quando la Terra si lavora, et allora questi altri creditori si debbiano preferir, et dapoi satisfar alli altri cred.ri secondo che parerano esser p.mi in rason.

[77 b]

(bianca)

[78 a]

INCOMINCIA IL QUARTO LIBRO DEL STATUTO DI DIGNANO
DICO DEL COMMUN DELLA SUD.TA TERRA

Di quelli bestemiarano Dio, over li Santi

Cap. p.mo

Ordinemo che s'alcuna persona da quì indietro bestemiara, overo vituperarà l'Onnipotente Iddio, et la sua gloriosa Vergine Maria paghi L. 10 de' piccoli, et se il bestemiarà l'Evangelista Protettor N.ro S. Marco L. 5 de' pic.li, et s'il bestemiarà, overo vituperarà alcun altro santo, over santa di Dio paghi L. 3 de' p.li per cad.n contraffaciente, et per cad.na volta le qual pene siano applicate al Commun di Ven.a, et all'Accusator, per il qual s'averà la verità per mettà, et se non avesse onde pagar debbia star per un giorno in berlina, et cad.no possi accusar, et l'accusator sii tenuto secreto.

[78 b]

De' Nodari che farano instrum.ti falsi

Cap. II

S'alcun Nodaro fraudolentem.te avrà scritto un falso instrum.to, et altram.te l'avesse viciado, gli sii tagliato la man destra, et l'instrum.to falso sii di niun valor, et tal Nod.o sii sempre infame, et alle sue scritture mai più sia data alcuna fede.

Di quelli che facessero far un instrum.to falso

Cap. 3

Cad.na persona che fraudolentem.te farà far un instrum.to falso perda la man destra et sempre sia infame, et tal instrum.to sia di niun valor.

[79 a]

Di quelli che producessero davanti la rason un'instrum.to falso**Cap. 4**

S'alcuno fraudolentem.te produrà avanti la rason qualche instrum.to falso paghi al Commun pred.to L. 25 de' piccoli, et s'il non possi pagar sia frustado intorno il Castello di Dignano, et tal instrum.to sia di niun valore.

De' Testimonj falsi, et de producenti quelli**Cap. 5**

S'alcuno in goidicio ¹ civil giurerà falso gli sii tagliata la lingua, et sempre rimanghi infame, et cad.no tentando fraudolentem.te in civil produr falsi Testimonj, et ne avrà prodotto uno, over più paghi al Commun L. 25 de' piccoli, et se non li potrà pagar sia punito nella persona a descriz.n del

¹ Giudizio.

[79 b]

N.ro Rettor, et cad.no che in qualche causa criminal fraudolentem.te producesse qualche Testimonio sia tenuto alla pena di quel che giurerà Testimonio falso, ut supra, et tal produttore sia sempre accettato infame.

Delle parole ingiuriose**Cap. 6**

S'alcuno dirà ad un altro villania, cioè ladro, assassin, depredator, pergiuro, infame, traditor, infedele, mentirse per la gola, et simili altre cose con anumo d'ingiuriar, overo ad alcuna Donna dir Puttana, ladra, imbroica, overo altra vilania, se quello dirà le villanie non potrà provar le villanie per esso ditte, ut supra esser vere, sia obbligato, et debbia smentirse per la gola di quelle cose le quali avrà dette davanti il Reggim.to, et popolo di Dignano, et appresso paghi al Commun L. 5 de' piccoli.

[80 a]

**De una Femina di cattiva fama, che ingiuriasse una Femina
di buona fama**

Cap. 7

Se qualche Femina di cattiva fama dirà villania ad alcuna Femina di buona fama, et u.s(upra) potrà provar giuridicam.te davanti al Reggim.to, et popolo, come nel pross.mo preced.te Capitolo si debbia smentirse per la gola, et più oltre pagar al Commun L. 5 de' piccoli, et se la n.(on) potrà pagar stia in prigione giorni otto.

Di quelli che conviterano alcuno alla prova

Cap. 8

S'alcuno avrà invitato un'altro alla prova, overo l'averà invitato con animo scorociato paghi al Commun L. 2 de' piccoli, et s'averà rissa, romor, over alcun eccesso sia punito più oltre ad arbitrio del

[80 b]

Sig.r Pod.tà, attenta la qualità dell'eccesso et la condiz.n delle persone.

De insulto con arme, et senza arme fatto

Cap. IX

Cad.no ch'averà fatto impeto, over insulto senz'arme contra alcuno con apparenza di voler quello ferir nel Castello di Dig.n paghi al Commun L. 2 de' piccoli, et s'il sarà con arme paghi al Commun L. 4 de' p.li et s'il sarà fuori del Castello con arme paghi al Commun L. 5 de' p.li, et se davanti il Reggim.to, overo di notte le penc siano dopiate.

[81 a]

Dell'insulto fatto nella propria casa dell'altro

Cap. 10

Imperochè nella propria casa securam.te diè cad.n, statuimo che qualunque persona, che farà insulto contro alcuno abitator nel Castello

di Dignano con arme in casa della propria abitaz.n, over nella propria mandria nel Castello, overo nel suo destretto paghi al Commun L. 50 de' piccoli, et se sarà senz'arme paghi al Commun L. 25 de' p.li, et se il sarà de notte le pred.te pene siano dopiate; et se quello, il qual sarà stato assaltato com'è detto di sopra, diffendendosi in esso impeto avrà batuto, ferito, over ammazzato quello che l'avesse assaltato non sii sottoposto a niuna pena ma meritam.te se dica averlo fatto alcuno statuto, overo leze in contrario non obstante.

[81 b]

De botta fatta con sangue, et senza sangue

Cap. 11

Ordinemo che s'alcuno con animo irato, over per odio averà batuto alcuno con pugno, overo con piè, con schiaffo, over con sasso, o legno, over con altra cosa senza effusion di sangue, overo l'averà pigliato per il capelli, over l'averà spento in terra paghi al Commun L. 3 de' p.li, et se sarà sangue paghi al Commun L. 6 de' p.li, et più ad arbitrio del Rettor, considerata la qualità del fatto, et la condiz.n delle persone, et che il delinquente debba anci pagar le spese del medico, et mediciar, le quali si faranno per occasion di tal ferite.

[82 a]

Delle pene, le quali si dopiano

Cap. 12

Item volemo, et ordinemo, che in cad.n caso criminalm.te, dove si usa la pena pecuniaria s'alcuno di notte dalla sera fino la mattina averà fatto dette cose, over anco davanti il Reggim.to sia punito di doppia pena senza alcuna remission.

De omicidii

Cap. 13

Statuimo, et ordinemo che s'alcuna persona così Uomo, come Donna avrà ammazzato alcuna persona nel Castello di Dignano overo nel suo Destretto, sia tagliato al Delinquente la testa, talchè sia separata

dal fusto, et muora, et tal omicida non si potesse pigliar, et personalm.te punir, allora sia condannato, et messo in bando, et se per alcun tempo venisse nelle forze del Regim.to di Dignano gli sia tagliata la testa, come di sopra.

[82 b]

Di quelli che farano fugir li retegnudi del Regim.to

Cap. 14

A niuno da quì innanzi sia lecito intrommettersi a diffender, overo tor violentem.te alcuna persona, la qual per li Noncj del Regim.to se volesse pigliar, la qual piada fusse menada al Regim.to, overo al loco a sì commesso sotto pena di L. 10 de' piccoli, et se mediante tal causa quella tal persona, la qual volemo retegnir presa, e fusse menada fugisse, et non si potesse aver quella tal persona, per colpa, et opera del qual sarà scampato, sia punito ad arbitrio del Sig.r Pod.tà rispetto della qualità della cosa et la condiz.n delle persone, et s'alcun deb.o tanto comun, quanto privato, quella persona che si voleva retegnir, overo era retegnuda quella persona per colpa del qual, over dolo sarà scampata, quel tal deb.o sia obligato pagar.

[83 a]

Del medemo

Cap. XV

Qualche persona, la qual publicam.te, over secretam.te presumerà tor, et defender violentem.te, overo averà celato tolto, overo ascoso alcuna persona dalle forze del Pod.tà, overo Rettor, o Reggim.to di Dignan, qual in sua potestà presa avesse paghi al Commun L. 25 de' piccoli, et più oltre sia castigato nella persona ad arbitrio del N.ro Rettor attenta la qualità della cosa, et la condiz.n delle Persone.

Di quelli che faranno fugir li carcerati

Cap. 16

S'alcuno in palese, overo in secreto, di giorno overo di notte per qualche modo averà cavato, overo tolto, overo averà fatto uscir, overo scampato di prigion di alc.na

[83 b]

persona incarcerata, o che fusse in ceppi, over messa in berlina per il Reggim.to, overo che li dasse aiuto, o favor in fugir, over per qualche modo fusse causa del suo scampo paghi al Commun L. 25 de' p.li et di più sia punito ad arbitrio del Reggim.to.

Di quelli che vergognarano vergine, over Donzelle

Cap. XVII

S'alcuno per forza carnalm.te avrà cognosciuto overo violato alcuna Donna vergine, over Donzella esse non volendo, et non contentando gli sia tagliata la testa, talm.te ch'il mora, et tal Donna per recompensaz.n della sua vergogna abbi de' beni di tal violator L. 100 de' p.li, et di là in suso ad arbitrio del Regim.to, avuto rispetto alla condiz.n delle persone, et se tal violator non si potrà aver, sia posto in bando della testa, et la Donna pred.ta aver debbia al tutto per recompensaz.n della sua

[84 a]

vergogna de' beni di tal violator le soprad.te L. 100, et de li in suso ad arbitrio del Regim.to, com'è detto di sopra.

Di quelli che vergognarano una maritata, o vedova

Cap. 18

S'alcuno per forza carnalm.te avrà cognosciuto over violato una Donna maritata, over vedova contro la sua volontà gli sii tagliata la testa tal che il mora, et s'il non se potrà aver sii punito in bando capital, et s'alcuno vorà violar, et non potrà una Vergine, Donzella, Vedova, over altra maritata paghi al Commun L. 50 de' piccoli, et più oltre il delinquente sii punito ad arbitrio, et descrez.n del Regim.to.

De Raptorì delle Donne, et la pena di quelli

Cap. 19

Niuno ardisca fuori del Castello di Dignano

[84 b]

overo suo Destretto tor per forza, et menar con sù alcuna Vergine, Donzella, Vedova, overo maritata, Cittadin, overo abitante del Castello pred.to sotto pena della Testa, il qual se non si potrà aver sia bandito con pena capital.

**De quelli che darano tossego, over maleficio
a mangiar, over a beber**

Cap. XX

Qualunque persona, la qual darà a mangiar overo a beber alcuna cosa faccia mal overo tossego, overo che farà qualche strigaria ad alcuna persona publicam.te overo secretam.te con animo, et intenz.n cattiva, per il qual maleficio tossego, over sortilegio, quella persona morisse, overo facesse altro, per il qual seguisse la morte dell'Uomo, s'il sarà Uomo ch'il sii appicato per la gola, talchè il mora, et se la sarà Donna sii bruggiata, talchè la mora se veram.te per tal maleficio, sortilegio, over tossego fatto, over dato ad alcun a mangiar

[85 a]

overo a beber, alcuna persona perdesse membro overo altram.te s'indebolisse della persona, allora quel tal malfattor sii punito nella persona, nella robba, overo nelli danari in libertà del Sig.r Pod.à, guardata la qualità del fatto, et la condiz.n delle persone.

Di quelli che farano fatture, et sortileggi

Cap. 21

Item volemo che s'alcuna persona farà alcuna strigaria, overo cosa mala, over alcun altra cosa mediante la qual facesse ch'una persona avesse un'altra in odio, over che l'amasse oltre il solito sia bollata in fronte, et in viso d'una bolla di ferro ardente, et perpetuam.te sia bandito del Castello di Dignano, et del suo destretto.

[85 b]

Di quelli che brusarano stanze d'altri**Cap. 22**

S'ad alcuna persona nel Castello, overo nel suo Destretto publicam.te, overo ascostam.te verrà bruggiato voluntariam.te, et a mal fin con animo di commetter eccesso, case, coverte, abitaz.n, paglie, fieni, biave, arbori over altre cose, a tal malfattor gli sia tagliato la man destra, tal che al tutto gli sia separata dal braccio, et sia condannato a refar il danno, et il sia castigato di maggior pena ad arbitrio del Regim.to considerate le cose d'esser considerate.

D'anemali che saranno ammazzati**Cap. 23**

Se un animal boin, cavalin, asinin verrà ammazzato nel Castello, overo nel Territ.o di Dignano, quello che l'ammazzarà voluntariam.te, et con mal animo paghi

[86 a]

al Commun L. 10 de' piccoli per cad.n animal ammazzato, et paghi il danno. De altri veram.te animali ch'amazzarà paghi al Commun L. 3 de' p.li per cad.n animal ammazzato, et paghi il danno come di sopra. Alle quali pene sottogiaccia anco quella persona che con mal animo guastasse alcun animal abbenchè non l'ammazzasse.

Di quelli che robarano la roba d'altri**Cap. 24**

Se qualunque, o qualcuno robbarà fino alla summa di L. 5 la robba d'altri stia in berlina un giorno, et di L. 5 in suso fin a L. 50 de' piccoli sia frustato sontuosam.te attorno il Castello di Dignano, et da L. 10 fino a L. 25 de' piccoli sia frustado, e bolato in fronte, et nel viso s'una bolla di fuoco ardente, et da L. 25 de' piccoli fino a L. 40 ghe sia cavato l'occhio destro,

[86 b]

et da L. 40 in suso fin a L. 60 de' p.li sia frustado, et ghe sia tagliato la mano destra, et da L. 60 in suso sia appicato per la gola alle forche con un lazzo tal che il mora, et che in tutti li soprasc.ti casi sia satisfatto il furto de' beni del delinquente s'il se ne troverà averne.

**Di quelli che torano la baretta, o capello
de capo d'altri ad un altro**

Cap. XXV

Ciascheduna persona, che torrà il capello, baretta, cortello over altra cosa di capo over da dosso de qualcun contro la sua volontà paghi al Commun soldi 20 de' p.li, et immediato debbia restituir detta robba a colui de chi la era sotto d.ta pena.

[87 a]

Che non se possa di notte vender vino in osteria

Cap. 26

Niuno ardisca tener l'osteria aperta, over vender vin dopo il son della terza campana sotto pena di L. 5 de' piccoli per cad.no che contrafarà, o contrafacesse, et cad.na volta d'esser applicate al Commun di Dignan la mettà, et l'altra mettà pervenga all'accusator, et cadauno possi accusar.

Di dover aver giuste misure

Cap. 27

Cad.n mercadante, overo persona che vendarà alcuna cosa nel Castello di Dignano, et nel suo destretto sia obbligato, et debbia aver stadiera giusta, balanze, lura, brazzoler, et qualunque altra misura, over peso, con li quali vendi, compri, e misuri sotto pena di L. 2 de' piccoli per cad.n de' detti pesi, et mesure, le quali si trovassero false, et

[87 b]

non giuste, et ancora satisfaccia il danno et cad.no possi accusar, et l'accusator abbi la mettà della pena.

Di quelli che darano manco peso, over misura

Cap. 28

Se uno darà ad alcun altro manco peso, overo misura di quello si dee paghi al Commun soldi 20 de' piccoli, et la robba mal pesata overo giustiziata sia delli Giustizieri di Commun, che la trovarano et il venditor refazzi il danno a quello non avesse avuto la sua misura, e peso.

Di quelli che venderano carne mortesine

Cap. 29

Niuno debbia vender alla beccaria, overo in altri luoghi carne mortesine senza licenza del Rettor sotto pena di L. 3

[88 a]

de' p.li, della qual pena la mettà sia dell'accusator e cad.no possi accusar.

Di quelli che venderano due carni insieme pesate

Cap. XXX

A niuno sia lecito vender alla Beccaria, overo in altri luoghi due carni pesate insieme, ma cad.na da per se, et separata sotto pena di soldi 40 de' piccoli la mettà della qual venghi all'accusator, et cad.no possa accusar.

Di non vender una carne per un'altra

Cap. 31

Statuimo che niuno possi vender carne, se non di quello che la sarà, come quello fosse di pecora per molton, over se fosse

[88 b]

molton, overo becci per castrado, et simil cose, sotto pena di L. 2 de' p.li la mettà della qual sia dell'accusator, et cad.no possi accusar.

Che le carni siano vendute stimate, et non altram.te

Cap. 32

Niuno debbia vender carne in beccaria, se primam.te non saranno state stimate per l'officiali sopra questo deputati, et secondo che saranno stimate se debbiano vender, et non più precio sotto pena di soldi 40.

[89 a]

Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è

Del mese d'Ag.to la Festa di S. Maria della Neve, e di S. Dom.co, del Salvator N.ro Gesù Cristo, S. Lorenzo, l'Assunz.n della B. V. S. Roco, S. Bartolamio Apostolo.

Del mese di 7.bre la festa di S. M.a Vergine, S. Mattio Apostolo, et evangelista et di S. Michiel Arcangelo.

Del mese d'O.bre la Festa di S. Franc.co, S. Luca evangelista, et S. Simon, et Giuda.

Del mese di Nov. la Festa di tutti i Santi, et di S. And.a apostolo.

Del mese di X.bre la Festa di S. Tomaso Apostolo, la Na.tà di N. S., S. Steffano, S. Zuanne Apostolo, et evangelista.

Nelle quali feste soprasc.te, overo alcuna d'esse niuno ardisca lavorar, overo far altri exercizj proibiti sotto pena di L. 2 de' p.li per cad.no che contrafarà, et per cad.na volta, della qual pena la mettà sii dell'accusator

[89 b]

se sarà accusator, et cad.no possi accusar et l'accusator sii tenuto secreto.

Di correr all'arma, et al fuoco

Cap. XXXVI

S'alcuno di qui inanti averà aldido chiamar all'arme, over al fuoco in aiuto, nel Castello di Dignano, over nel suo Destretto tanto di giorno, quanto di notte sia obbligato andar subito al luogo ch'il sarà chiamato, sotto pena di L. 5 de' piccoli.

Nel d.to Statuto sono state tagliate
carte, e nella carta seg.te è

Del mese d'Agosto la Festa di s. Maria della
Steva, e di s. Antonio, del Salvador Nostro Gesù
Cristo, s. Giovanni, l'Assunzione della B. V.
s. Spirito, s. Bartolomeo Apostolo.

Ingrandimento delle prime righe della carta - 89 a - del manoscritto (ved. Tav. VI) con la formula dell'interruzione tra il capitolo 32° ed il capitolo 35° del Libro IV: «Nel d.to Statuto sono state tagliate carte, e nella carta seg.te è», che ricorre identica in tutti e quattro i manoscritti conosciuti.

Delle robbe tolte al tempo del fuoco che s'abbino a restituir

Cap. 37

S'alcuna persona ch'anderà ad alcuna casa, la qual si bruggiasse overo stando,

[90 a]

over ritornando avrà tolto qualche cosa di beni del Patron d'essa casa in termine di giorni otto debbia restituir d.ta robba al P.n di quella, o veram.te presentarla al Regim.to, la qual cosa se non averà fatto debbia sattisfar in doppio quella al P.n della robba et pagar L. 5 al Commun, et per sagram.to cad.no sii obbligato manifestar.

Di non correr a rumor

Cap. XXXVIII

Ordinemo che s'accadesse da quì inanti che fosse fatto nel Castello di Dignano, overo nel suo Destretto rissa, rumor, overo custion, niuno abbia ardim.to per tal cosa tor arme di casa, overo uscir di casa armato sotto pena di L. 5 de' piccoli, et s'alcun averà buttato, over tratto arme in tal rumor, over rissa, paghi al Commun L. 10 de' p.li, salvo che se l'avesse fatto di mand.to

[90 b]

del Regim.to, over in aiuto del Castello, overo della propria sua casa, la qual cosa allora possi far senza alcuna puniz.n, et non avendo donde pagar sii punito in prigion in arbitrio del Regim.to.

Che le code de' cavalli non siano spellate

Cap. XXXIX

S'alcuno averà spellata la coda d'alcun cavallo senza voler del P.n paghi al Commun soldi 20 de' p.li e se gli averà tagliata la coda d'alcun cavallo sia punito di doppia pena, e se non potesse pagar stia otto giorni nella prigion del Commun serrado.

[91 a]

Che non si possi vender vino avanti messa la Festa

Cap. XXXX

Ordinemo che niun osto, overo Taverner di Dignano abbi ardim.to tener la sua osteria aperta, nè persone che bevessero in quella nelli g.ni di Festa contenuti nel Statuto avanti che sarà stata detta la Messa Grande sotto pena di soldi 20 de' p.li de' quali la mettà venga nell'Accusator, et cad.no possa accusar.

Di quelli si facessero rason da sua posta con alcuna persona

Cap. XXXXI

Niuna persona ardisca farsi rason da sua posta contra alcuno d'alcuna cosa senza licenza del Regim.to sotto pena di L. 10 de' p.li

[91 b]

da esser applicata al Commun, e se non potesse pagar sii punito altram.te in arbitrio del Regim.to.

Che le Botteghe stiano serrate nelli g.ni festivi

Cap. XXXXII

Statuimo, che ciaschedun Bottegher, overo Stazionario¹ non abbia ardim.to nelli giorni di Festa espressi nel Statuto tener le loro Botteghe, overo Stacion aperte, nè vender merci, overo loro lavorieri sotto pena di L. 5 de' p.li et di perder tutto quello che l'avesse venduto d'esse, overo il valor d'esse della qual pena la mettà sia dell'Accusator, se sarà accusator, et cad.no possi accusar.

¹ Bottegaio.

[92 a]

Del gioco delli Dadi

Cap. XXXXIII

Che niuna persona sia di che condiz.n esser si voglia ardisca, overo presumi giocar ad alcun gioco de' Dadi, overo carte per danari

in altri luoghi che sotto la Loza del Commun di Dignano sotto pena di L. 5 de' p.li d'esser divisa come di sopra.

Che non si possi portar arme per Dignano

Cap. XXXXIV

Ordinemo che niun ardisca portar arme per la Terra di Dignano senza licenza del N.ro Rettor sotto pena di L. 3 de' p.li se sarà di g.no, et di notte sii doppiata la pena, et perder l'arme ritrovate così di g.no, come di notte, la qual pena sia partita come di sopra è detto.

[92 b]

**Che li Taverneri non debbano dar Vin in Credenza
per più di L. 5 de' p.li**

Cap. XXXXV

Non sii lecito ad alcun Osto, overo Taverner del Castello, e Territ.o di Dignano dar ad alcun in credenza vino per più summa di L. 5 de' p.li con il scontro, e se l'averà dato da lì in suso non gli sia credesto, et di più tal Osto, overo Tavernier, che contrafacesse paghi al Commun L. 10 de' p.li per pena da esser divisa con l'Accusator, se sarà Accusator.

Che li animali non possano entrar nelli Cemiterj

Cap. XXXXVI

Niuno permetti che entri alcun suo

[93 a]

animal, overo d'altri, se quello avesse in guardia nel Cemiterio della Chiesa di S. Biasio, overo altri Cemiterj delle Chiese di Dignano sotto pena di soldi 20 de' p.li per cad.n contrafaciente, et per cada.na volta, la qual pena sia partita coll'Accusator come è detto di sopra.

Che nelle Chiese non sia commesso alcuna cosa contraria

Cap. XXXXVII

Ordinemo che niuno così Uomo, come Donna debbia, over pre-suma da quì innanzi per qualunque modo usar le chiese del Territ.o

di Dignan ad alcun servizio temporal, overo beneficcio, nè in quella trattar, overo commetter alcuna lascivia, overo disonestà, ma le d.te chiese siano tenute et avute come si deve solam.te adorar

[93 b]

li Divini officj in quelle celebrar, overo far celebrar, et tutte l'altre cose oneste, et laudabili trattar, et far; imperochè a q.to fin, et non ad altro dette chiese sono state costrutte a dedicare, e queste sotto pena di L. 10 de' p.li, et di star g.ni otto nelle prigioni di Dignano per cad.no contrafaciente, et per cad.na volta, et sotto mag.r pena ad arbitrio del Regim.to rispetto alla condiz.n delle persone delinquenti, item la qualità de' delitti, qual pena pecuniaria la mettà sia dell'Accusator.

Di quelli che depasturerano anemali

Cap. XXXXVIII

Che niuno ardisca depasturar¹ anemali d'un altra persona di cad.na sorte senza licenza del P.n di tali anemali sotto pena di L. 5 de' p.li la qual vadi al Commun, et

¹ Liberare dalle pastoie.

[94 a]

all'Accusator per mettà per cad.n animali depasturado, et per cad.na volta; et de pagar le pastore; et reffar ogni danno, et interesse, al qual avesse avuto, overo avesse il P.n di d.to animal per d.ta causà.

Che non si possano calvalcar cavalli d'altri

Cap. 49

A niuno sia lecito tor li cavalli d'altri nel Castello, over nel Territ.o di Dignano et quelli cavalcar, overo quelli altram.te doprar, overo esercitar senza licenza del P.ron sotto pena di L. 10 pe' p.li per cad.n contrafaciente, et per cad.na volta, et di refar al P.n ogni suo danno, et interesse il qual avesse, et per qualche modo patido per tal causa, la qual pena pecuniaria come di sopra, e cad.n possa accusar.

[94 b]

Che li anemali non siano venduti, over defraudati**Cap. L**

Ordinemo che alcun Fameaglio d'alcun Cittadin, overo abitante di Dignano, overo suo Destretto, overo qualunque altra persona così Uomo, come Donna non ardisca, overo pressuma vender, alienar, overo altram.te trafugar, et mangiar di anemali de' suoi Patroni, over altre persone del Castello et Territ.o di Dignano sotto pena di reffar al Patron di tali anemali così alienati, overo trafugati com'è detto a rag.n di cinque anemali per cad.n anemal così alienato, overo defraudato, et più oltre pagar al Commun L. 10 de' piccoli, della qual pena pecuniaria la mettà sia dell'Accusator, se sarà accusator, per il qual s'averà la verità.

[95 a]

De Salteri**Cap. 51**

Volemo che ogni anno siano fatti, overo eletti in Dignano iuxta il consueto sette salteri de' cittadini, et abitatori di Dignano, li quali salteri così eletti siino grati al Regim.to di Dignano, li quali siano tenuti, et obbligati tutto il tempo a questo deputato star fuora alle sue Guardie, et non venir nel Castello sotto pena di L. 5 de' piccoli, qual vadi al Commun di Dignano, et all'Accusator per mettà et più oltre essi salteri non possino, nè debbino tor delle uve, nè d'altri frutti delle possession alla cura sua commesse, ma tutte esse possessioni a fede buona, e sotto debito di sacram.to siino tenuti, et debbino diligentem.te custodir, et s'alcun danno in esse possession sotto la lor custodia esistenti sarà stato fatto li salteri pred.ti siino obbligati dar al danator, altram.te siino obbligati reffar alli Patroni di tal possession

[95 b]

tutti li danni, li quali come di sopra in quelle fussero stati fatti ogni exception remota.

A che modo s'intendi il Statuto

Cap. 52

Ordinemo che in cad.n caso di n.ri Statuti, dove alcuna cosa si dice di mascolo pupillo, over per qualunque altro modo quello med.mo s'intenda della Donna, et quello ch'è recitato in singolar numero il med.mo sia in plural, et esser s'intendi, et per converso; dove si dice il Commun s'intenda il Commun di Venezia, salvo che se del Commun di Dignano sarà espressam.te specificato.

[96 a]

Che le Parti da quì inanti prese nel Consiglio siano ferme

Cap. 53

Ancora ordinemo che tutte le provisioni, et parte, le quali da quì inanti sono, et saranno prese per il Consiglio N.ro, overo per la mag.r parte de' consiglieri ferme, et valide sieno per tutto il tempo che saranno state fatte con vertù, et fermezza ottenghino, mentre non siino contro l'onor, et stato dell'Ill.mo Dominio N.ro di Venezia, et contro la forma de Statuti N.ri; volendo ch'il consiglio si debbia far, et valer almanco di due terzi di consiglieri debbino esser in Consiglio, avuto rispetto alle tre parti d'esso.

[96 b]

Che dove mancano li Statuti si debba ricorrer alle Leggi di Venezia

Cap. 54

Ordinemo che niun caso, delitto, over mancam.to tanto civile, quanto criminale sopra li quali per li nostri Statuti non sarà stato provisto, over ordinato; volemo che li ordini, et Statuti del Prelibato Dominio N.ro di Venezia debbino valer, et secondo quelli, et quelle Noi regger, et governar.

Che il vecchio Statuto rimanghi nullo**Cap. 55**

Finalm.te benchè tacitam.te s'intenda, tamen a levar via ogni dubbio, il qual sopra di ciò nascer potesse espressam.te è

[97 a]

stato dichiarato, et ordinato ch'all'asserto tal qual vecchio Statuto del Commun di Dignan per il p.n.te novo statuto al tutto sii derogato. Item che esso Statuto vecchio da quì inanti sii di niun vigor, osservanza, over momento, ma in tutte l'occorrenze nel Castello, e Territ.o di Dignano tanto per le cose, negocj, e cause passate, et ch'hanno da venir, il presente novo Statuto dal Regim.to di Dignano sia osservato come in quello, il detto vecchio in alcuna cosa non ostante, overo operando. Intendendosi tamen di quelle robbe le quali siano vendute, et per qualunque modo fussero state alienate, ne anco de Testam.ti, et altre ultime volontà finamò fatte. Imperochè dette vendicioni alienaz.ni Testam.ti, et altre ultime volontà finamò fatte debbino sottogiacer al d.to vecchio Statuto, et nelle cose occorrenti sopra di ciò per quello sia giudicato.

il Fine.

APPENDICE

CARICHE PUBBLICHE

NELLA GESTIONE DEL COMUNE DI DIGNANO
COME RISULTANO DALLO STATUTO (1492)

1. **RETTORE o PODESTA'** (dal 1331): nobile veneto che restava al governo della Terra per sedici mesi. Pagato dalla Comunità (L. 300 nel 1488, come risulta dalla *Commissio* Agostino Barbarigo; il Tamaro aggiunge: «... le rendite certe del Podestà di Dignano erano di lire 1943, mentre le incerte calcolavansi a lire 2350 fino a 3100, un complessivo importo, dunque, di lire 5043»).
2. **CONSIGLIO DEI CITTADINI**: come ovunque nell'Istria, si convocava al suono della campana, e per esservi iscritti vigevano quasi le stesse norme presenti nelle altre città e Terre della Provincia. Lo Statuto non parla esplicitamente del numero dei membri del Consiglio medesimo (nel *Proemio* 22 sono i «savj» che avrebbero compilato il nuovo Statuto). Le disposizioni relative al Consiglio sono contenute nel Capitolo IX del Libro I.
3. **SINDICI DEL POPOLO**: due, ed erano pagati dal Comune; rimanevano in carica per un anno. Il Podestà ne sceglieva due, ed i Sindici che erano in carica altri due; poi i quattro passavano al ballottaggio nel Consiglio, e venivano eletti i due che ottenevano più voti (vedi: M. Tamaro, op. cit., p. 575, Statuto di Dignano, Libro I, Cap. III).

4. GIUDICI DI COMUNITA': erano due e venivano eletti dal Consiglio. Pagati dal Comune, rimanevano in carica sei mesi (Statuto di Dignano, Libro I, Cap. II; P. Petronio, op. cit., p. 297).
5. GIUSTIZIERI: due venivano scelti dal Podestà e due dagli stessi Giustizieri in carica: sui quattro si pronunciava poi il Consiglio per eleggerne due. Il loro mandato durava un anno (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. VIII).
6. CANCELLIERE: condotto da Venezia dal Podestà, in carica come lui per 16 mesi. Era pagato dalla comunità (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 294).
7. AVVOCATI DI COMUN: erano due, e venivano eletti dal Podestà e dai Giudici per la durata di sei mesi. Pagati con 5 soldi de' piccoli per ogni causa (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. XXXV).
8. PRESIDENTI DEL FONTAGO: in numero di dodici, eletti dal novero dei membri del Consiglio e dal popolo; avevano il compito di amministrare il Fondaco. Eletti per la durata di un anno, venivano pagati dal Comune (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 297).
9. FONTICARO: eletto dal Consiglio, pagato dal Comune con il 2% del giro totale dei fondi nel corso del suo mandato. Durava in carica per un anno (prende il potere il giorno precedente la festa di S. Pietro) (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. IV; P. Petronio, op. cit., p. 297).
10. CASSIERE DI COMUN: in carica sei mesi, veniva eletto dal Consiglio. Pagato con 20 de' piccoli al mese (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. V).
11. CAMERLENGO: eletto dal Consiglio, e quindi pagato dal Comune. Teneva evidenza delle entrate e delle uscite del Comune; incassava denaro solo alla presenza del Sindaco e del Cancelliere. Più tardi fu anche detto *Massaro* (vedi: P. Petronio, op. cit., p. 297).
12. STIMATORI: erano quattro, e venivano scelti dal Podestà e dagli Stimatori in carica con il procedimento che abbiamo visto applicato per i Giustizieri. Il loro mandato durava un anno; erano pagati con 3 soldi de' piccoli per ogni stima (vedi: Statuto di Dignano, Libro I, Cap. VII; M. Tamaro, op. cit., p. 575).

13. **MEDICO FISICO**: stipendiato con gli utili del Fontico; «... nell'elegerlo entrano non solo quelli del corpo del Consiglio, ma gl'altri ancora del Popolo...» (P. Petronio, op. cit., p. 297).
14. **CHIRURGHI**: il numero variava a seconda delle necessità «... e così per bisogno non solo del Paese ma de gl'altri circonvicini luochi che si trovano sprovvisti de ministri per le cose della sanità...» (P. Petronio, op. cit., p. 297).
15. **SAGRESTAN**: eletto dal Consiglio, dal novero dei suoi membri. Il suo mandato era della durata di un anno (vedi al Capitolo VI del Libro I il «Sagrestan della Chiesa di S. Biasio»).
16. **SALTERI**: guardiani dei campi. Erano sette, e venivano eletti per un anno (vedi: Statuto di Dignano, Libro IV, Cap. LI).
17. **CAPITANO DELLE CERNIDE**: «... quivi risiede un Capitano di cernide col suo sargente, et ha sotto la sua insegna oltre li soldati di Dignano tutti gl'altri delle cernide di tutta la Polesana, cioè di Valle, Rovigno, Due Castelli et altri con loro Territori, li quali ascendono à mille Fanti, bella e buona gente disciplinata...» (P. Petronio, op. cit., p. 297). «... Dignano fu residenza di uno dei sei comandanti o tribuni della legione provinciale detta delle Cernide... In quanto al valore delle Cernide stesse, quelle di Dignano erano stimate le migliori dell'Istria» (M. Tamaro, op. cit., p. 577).